



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 456

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 16 settembre 2015

I N D I C E

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 5
---------------------------	---------------

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 19
---------------------------	----------------

2^a - Giustizia:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 83)</i>	» 23
---	------

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 84)</i>	» 23
---	------

Plenaria (*)

4^a - Difesa:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 24
--	------

<i>Plenaria</i>	» 25
---------------------------	------

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 29
---	------

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 31
---	------

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 38
---	------

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 41
---	------

7^a - Istruzione:

<i>Plenaria</i>	» 43
---------------------------	------

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 94)</i>	» 60
---	------

<i>Plenaria</i>	» 60
---------------------------	------

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 456° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 16 settembre 2015.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 190)</i>	<i>Pag.</i>	66
<i>Plenaria</i>	»	66
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 191)</i>	»	118
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	119
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	139
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	142
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 161)</i>	»	149
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	150
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	160
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	177
<i>Plenaria</i>	»	177

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	184

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	188
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	189
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	190
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	192
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	193
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	194
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	195

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i> 196
<i>Plenaria</i>	» 196

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i> 199
---	-----------------

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 16 settembre 2015

Plenaria

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione

PALMA

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (183-bis)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore per la Commissione giustizia CUCCA (*PD*), d'intesa con il relatore per la Commissione Finanze e tesoro, senatore Moscardelli, illustra uno schema di parere favorevole con condizione e osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice GUERRA (*PD*) chiede che lo schema di parere venga integrato con l'osservazione di cui alla lettera d) del parere approvato dalle Commissioni riunite sull'Atto del Governo n. 183, finalizzato a invitare il Governo a valutare la soppressione o la modifica dell'articolo 4, comma 1-*ter*, così da evitare un'estensione eccessiva dell'effetto sanzionatorio rispetto alla previsione del medesimo articolo. Motiva tale richiesta

giudicando non appropriate le considerazioni che hanno indotto il Governo a non tenere conto, nella sostanza, del parere espresso su tale punto nella precedente fase procedurale.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene esprimendo condisione rispetto alla proposta dei relatori.

Il relatore per la Commissione finanze e tesoro MOSCARDELLI (*PD*) accede alla richiesta della senatrice Guerra, modificando di conseguenza lo schema di parere.

Lo schema di parere dei relatori, così come modificato (pubblicato in allegato), previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, viene quindi posto in votazione e approvato.

La seduta termina alle ore 14,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 183-bis

Le Commissioni 2^a e 6^a riunite, esaminato l'Atto del Governo in titolo,

premessi che:

– lo schema di decreto in titolo prevede la revisione del sistema penale tributario, mediante modifiche del decreto legislativo n. 74 del 2000 (Titolo I) e la modifica dell'impianto sanzionatorio amministrativo (Titolo II);

– lo schema dà attuazione all'articolo 8 della legge delega n. 23 del 2014, secondo cui la revisione del sistema sanzionatorio penale deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione delle condotte illecite e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo – tra gli altri – la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; l'efficacia attenuante esimente dell'adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata di cui all'articolo 6, comma 1, della legge delega; la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo deve essere effettuata al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, con la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità;

– lo schema in esame è stato trasmesso ai sensi del disposto del comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 23 del 2014, dopo essere stato riesaminato dal Governo tenendo conto dei pareri resi dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze di Camera e Senato in data 5 agosto 2015;

rilevato che il Governo non ha accolto, tra l'altro:

– la condizione contenuta nella lettera *b*) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato in ordine alla nuova formulazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 con riferimento alla necessità di una previsione transitoria, ritenendo che tale necessità sia venuta meno in conseguenza della soppressione dell'articolo 31

del testo originario dello schema che prevedeva una limitata vigenza temporale della nuova normativa di cui allo schema in esame;

– la condizione contenuta nella lettera c) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato in ordine al disposto del comma 3 del nuovo articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000, ritenendo che il limite massimo di pena detentiva di sei anni di cui all'articolo 8 della legge n. 23 del 2014 sia da riferirsi esclusivamente ai limiti di pena edittali (per cui non impedirebbe al Governo la configurazione di nuove circostanze aggravanti, anche ad effetto speciale come nel caso in esame);

– l'osservazione contenuta nella lettera c) del predetto parere in ordine all'opportunità di coordinare la previsione di cui all'articolo 4 dello schema di decreto, in materia di dichiarazione infedele, con quelle recate dagli articoli 2, 3 e 5 dello schema in esame, che – a differenza di quanto previsto all'articolo 4 – intervengono sul decreto legislativo n. 74 del 2000 eliminando il riferimento all'annualità delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ritenendo che un siffatto intervento suppressivo rischierebbe di generare incertezza nell'applicazione della norma penale;

– l'osservazione contenuta nella lettera o) del predetto parere in ordine alla necessità di interventi di coordinamento relativi agli articoli 14 e 22 del decreto legislativo n. 74 del 2000 senza fornire sostanzialmente alcuna spiegazione in merito a tale omissione;

considerato che:

– la necessità di una previsione transitoria relativa all'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 (e 13-*bis*) del decreto legislativo n. 74 del 2000 – come riformulati dallo schema in esame – ai fatti anteriori all'entrata in vigore delle medesime è connessa con la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 13 e nel comma 1 dell'articolo 13-*bis*, secondo la quale le attività riparatorie ivi previste devono essere poste in essere «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento». L'individuazione del predetto adempimento processuale come discrimine – oltrepassato il quale le predette attività riparatorie sono irrilevanti ai fini delle citate disposizioni – suscita perplessità, in particolare, ove si richiamino i rilievi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006. Considerando, infatti, che rispetto ai fatti pregressi la nuova normativa più favorevole opererebbe solo qualora per questi non fosse pendente alcun procedimento, ovvero se nel relativo procedimento la dichiarazione di apertura del dibattimento non fosse ancora intervenuta, ne consegue che il predetto adempimento processuale costituisce il discrimine per l'operatività o meno del principio di retroattività della norma penale più favorevole. Al riguardo la Corte, nella richiamata sentenza n. 393 del 2006 – con riferimento alla previsione transitoria contenuta nell'articolo 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 in ordine all'applicabilità della nuova normativa in tema di prescrizione del reato contenuta nella legge citata – ebbe ad osservare che «l'apertura del dibattimento non è in alcun

modo idonea a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione, e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, legato al già menzionato rilievo che il decorso del tempo da un lato fa diminuire l'allarme sociale, e dall'altro rende più difficile l'esercizio del diritto di difesa ... Infatti, l'incombente di cui all'art. 492 del codice di procedura penale non connota indefettibilmente tutti i processi penali di primo grado (in particolare i riti alternativi – e, tra essi, il giudizio abbreviato – che hanno la funzione di «deflazionare» il dibattimento); né esso è incluso tra quelli ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione ex art. 160 cod. pen., il quale richiama una serie di atti, tra cui la sentenza di condanna e il decreto di condanna, oltre altri atti processuali anteriori... L'opzione compiuta dal legislatore – in relazione ai processi di primo grado già in corso – di subordinare l'efficacia, ratione temporis, della nuova disciplina sui termini di prescrizione dei reati (quando più favorevole per il reo) all'espletamento dell'incombente ex art. 492 cod. proc. pen. non si conforma, pertanto, al canone della necessaria ragionevolezza.». Parrebbe di tutta evidenza che questi rilievi sono quantomeno in parte trasponibili al caso in esame (soprattutto sotto il profilo della mancanza della dichiarazione di apertura del dibattimento in tutti i processi penali, per cui la disposizione non sarebbe applicabile, ad esempio, qualora l'imputato avesse scelto il rito abbreviato; una disparità di trattamento per la quale le Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato non rinvennero alcuna possibile giustificazione e che, alla luce del citato precedente non sembrerebbe in grado di reggere ad uno scrutinio di legittimità costituzionale);

– che le sopra rilevate criticità delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 – come rispettivamente sostituito il primo dall'articolo 11, comma 1, dello schema in esame e introdotto il secondo dall'articolo 12 dello schema medesimo – laddove le medesime fanno riferimento alla dichiarazione di apertura del dibattimento – pur incidenti soprattutto nella prospettiva di diritto transitorio hanno rilievo anche nella prospettiva «a regime», in quanto rileverebbe anche «a regime» l'impossibilità di applicare le predette disposizioni nei processi in cui manca la dichiarazione di apertura del dibattimento, essendo del tutto irrilevante che analogo problema sia posto dalla vigente formulazione del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000;

– che le motivazioni addotte dal Governo in ordine alla mancata soppressione del comma 3 del nuovo articolo 13-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 appaiono non condivisibili, in quanto l'affermazione secondo la quale l'articolo 8 della legge n. 23 del 2014 fa riferimento solo ai limiti di pena edittali non trova nessun riscontro nella formulazione dell'articolo medesimo, che testualmente prevede «*la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi ed un massimo di sei anni*» senza distinguere fra ipotesi semplici e circostanziate. Conseguentemente, ferma restando l'operatività delle circostanze aggravanti già previste dalle norme vigenti, la possibilità per il legislatore delegato di innovare l'ordinamento

penale nell'ambito in questione deve appunto intendersi limitata alla pena massima di sei anni, qualunque siano le modalità di previsione dell'aggravio di pena (non potendo, secondo un consolidato approccio interpretativo l'interprete distinguere laddove il legislatore delegante non ha inteso distinguere); inoltre, anche a voler astrattamente condividere la tesi secondo cui l'articolo 8 della legge n. 23 del 2014 pone limiti solo in ordine alla configurazione delle cornici edittali, da ciò certo non discenderebbe la possibilità per il Governo di prevedere qualsivoglia nuova circostanza aggravante ritenga opportuno introdurre, ma piuttosto l'assenza di qualsiasi criterio di delega che consenta l'introduzione della circostanza aggravante in questione (ciò trova indiretta, ma sicura, conferma nel fatto che lo stesso articolo 8 quando ha inteso abilitare il legislatore delegato ad introdurre circostanze attenuanti lo ha fatto in modo esplicito e non si vede davvero come si possa sostenere che il legislatore delegante abbia ritenuto necessaria una base testuale espressa per l'introduzione di circostanze attenuanti e del tutto superflua una simile base testuale per l'introduzione di aggravanti che, in tal modo, nonostante la loro ovvia maggiore incidenza limitativa sulla libertà degli interessati, sarebbero sostanzialmente lasciate alla libera determinazione del legislatore delegato);

– che le motivazioni addotte dal Governo in ordine al mancato recepimento dell'osservazione di cui alla lettera *c*) del parere reso dalle Commissioni 2^a e 6^a riunite concorrono a ritenere viepiù opportuna l'esigenza – ravvisata nel predetto parere – di coordinare la previsione contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 con quelle recate dagli articoli 2, 3 e 5 dello schema in esame al fine di evitare il rischio di incertezza nell'applicazione della norma penale derivanti dall'eliminazione del riferimento all'annualità delle dichiarazioni ivi contenute;

– che l'osservazione di cui alla lettera *o*) del parere reso dalle Commissioni 2^a e 6^a riunite – ritenuta estranea alle modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2000 già introdotte con lo schema in esame – è al contrario finalizzata proprio a coordinare tali modifiche con altre previsioni del decreto medesimo, che alle prime fanno rinvio e la cui applicazione – in assenza di coordinamento – appare più problematica;

– tenuto conto altresì degli ulteriori rilievi contenuti nel parere reso il 5 agosto 2015, per quanto non diversamente specificato;

esprimono parere non ostativo, con la seguente condizione:

a) in relazione agli articoli 13, comma 1, e 13-*bis*, comma 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000 – così come rispettivamente sostituito il primo dall'articolo 11, comma 1, dello schema in esame e introdotto il secondo dall'articolo 12 dello schema medesimo – sia introdotta una previsione transitoria *ad hoc* che consenta l'applicabilità delle citate disposizioni in tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore delle medesime nei quali non sia stata ancora pronunciata sentenza di primo grado;

e con le seguenti osservazioni:

a) sia soppresso il comma 3 del nuovo articolo 13-*bis*, del citato decreto n. 74 del 2000, così come introdotto dall'articolo 12 dello schema di decreto;

b) vengano ricomprese, nell'ambito di una medesima categoria, le definizioni di «operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente» e di «mezzi fraudolenti» (questi ultimi definiti come le condotte artificiali attive, oltre che quelle omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico che determinano una falsa rappresentazione della realtà) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema in esame;

c) relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 dello schema in esame, si invita il Governo a ripristinare il riferimento all'annualità delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, analogamente a quanto previsto dall'articolo 4 dello schema medesimo, o comunque a fare in modo che per tutte le suddette previsioni non sussista il rischio di incertezza nell'applicazione della norma penale derivante dalla presenza – in alcune – e dall'assenza – in altre – di un siffatto riferimento;

d) sia riformulato l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000 – così come modificato dall'articolo 11 dello schema in esame – prevedendo, in analogia con quanto già previsto al comma 2, che non siano punibili i reati di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter*, se i debiti tributari, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali;

e) all'articolo 13-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000 – come introdotto dall'articolo 12 dello schema di decreto – si invita il Governo a prevedere l'applicazione della circostanza attenuante anche se il contribuente procede alla rateizzazione delle somme dovute o alla prosecuzione del pagamento rateale già concesso, in quanto ritenuta incoerente con la necessità che il debito sia estinto mediante integrale pagamento delle somme dovute;

f) sempre con riferimento all'articolo 12 dello schema, si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire una previsione analoga al comma 3 del vigente articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000, ai sensi della quale della diminuzione di pena prevista non si tiene conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma a norma dell'articolo 53 della legge n. 689 del 1981;

g) relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 22 del decreto legislativo n. 74 del 2000, sulle quali non interviene lo schema in esame, si invita il Governo ad effettuare i necessari interventi di coordinamento, in quanto i rinvii all'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 – contenuti nei predetti articoli 14 e 22 – andrebbero raccordati con le previsioni introdotte nel medesimo decreto legislativo n. 74 dagli articoli 11 e 12 dello schema in esame;

h) si invita il Governo a prevedere una maggiore graduazione delle sanzioni amministrative conformemente al disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della legge delega, che intende meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, superando l'attuale distinzione tra le ipotesi di frodi e le altre violazioni, a favore di una distinzione tra ipotesi di frode (cui applicare sanzioni sensibilmente maggiorate rispetto alle attuali), ipotesi di evasione (cui applicare sanzioni analoghe a quelle attuali), ipotesi di colpa non grave (cui applicare sanzioni sensibilmente ridotte rispetto alle attuali) e ipotesi che non comportano l'emersione di una maggiore imposta dovuta (cui applicare una sanzione tendenzialmente non rapportata all'imposta comunque inferiore a quella prevista per i casi precedenti, solo se la violazione reca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo);

i) si raccomanda al Governo di prevedere una riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997 – in tema di obblighi di documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'IVA – e di limitare l'applicazione delle sanzioni ivi indicate al caso di accertamenti notificati prima della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI 2^a e 6^a
RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 183-bis**

Le Commissioni 2^a e 6^a riunite, esaminato l'Atto del Governo in titolo,

premessi che:

– lo schema di decreto in titolo prevede la revisione del sistema penale tributario, mediante modifiche del decreto legislativo n. 74 del 2000 (Titolo I) e la modifica dell'impianto sanzionatorio amministrativo (Titolo II);

– lo schema dà attuazione all'articolo 8 della legge delega n. 23 del 2014, secondo cui la revisione del sistema sanzionatorio penale deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione delle condotte illecite e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo – tra gli altri – la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; l'efficacia attenuante esimente dell'adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata di cui all'articolo 6, comma 1, della legge delega; la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo deve essere effettuata al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, con la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità;

– lo schema in esame è stato trasmesso ai sensi del disposto del comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 23 del 2014, dopo essere stato riesaminato dal Governo tenendo conto dei pareri resi dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze di Camera e Senato in data 5 agosto 2015;

rilevato che il Governo non ha accolto, tra l'altro:

– la condizione contenuta nella lettera *b*) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato in ordine alla nuova formulazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 con riferimento alla necessità di una previsione transitoria, ritenendo che tale necessità sia venuta meno in conseguenza della soppressione dell'articolo 31

del testo originario dello schema che prevedeva una limitata vigenza temporale della nuova normativa di cui allo schema in esame;

– la condizione contenuta nella lettera *c*) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato in ordine al disposto del comma 3 del nuovo articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000, ritenendo che il limite massimo di pena detentiva di sei anni di cui all'articolo 8 della legge n. 23 del 2014 sia da riferirsi esclusivamente ai limiti di pena edittali (per cui non impedirebbe al Governo la configurazione di nuove circostanze aggravanti, anche ad effetto speciale come nel caso in esame);

– l'osservazione contenuta nella lettera *c*) del predetto parere in ordine all'opportunità di coordinare la previsione di cui all'articolo 4 dello schema di decreto, in materia di dichiarazione infedele, con quelle recate dagli articoli 2, 3 e 5 dello schema in esame, che – a differenza di quanto previsto all'articolo 4 – intervengono sul decreto legislativo n. 74 del 2000 eliminando il riferimento all'annualità delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ritenendo che un siffatto intervento suppressivo rischierebbe di generare incertezza nell'applicazione della norma penale;

– l'osservazione contenuta nella lettera *o*) del predetto parere in ordine alla necessità di interventi di coordinamento relativi agli articoli 14 e 22 del decreto legislativo n. 74 del 2000 senza fornire sostanzialmente alcuna spiegazione in merito a tale omissione;

considerato che:

– la necessità di una previsione transitoria relativa all'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 (e 13-*bis*) del decreto legislativo n. 74 del 2000 – come riformulati dallo schema in esame – ai fatti anteriori all'entrata in vigore delle medesime è connessa con la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 13 e nel comma 1 dell'articolo 13-*bis*, secondo la quale le attività riparatorie ivi previste devono essere poste in essere «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento». L'individuazione del predetto adempimento processuale come discrimine – oltrepassato il quale le predette attività riparatorie sono irrilevanti ai fini delle citate disposizioni – suscita perplessità, in particolare, ove si richiamino i rilievi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006. Considerando, infatti, che rispetto ai fatti pregressi la nuova normativa più favorevole opererebbe solo qualora per questi non fosse pendente alcun procedimento, ovvero se nel relativo procedimento la dichiarazione di apertura del dibattimento non fosse ancora intervenuta, ne consegue che il predetto adempimento processuale costituisce il discrimine per l'operatività o meno del principio di retroattività della norma penale più favorevole. Al riguardo la Corte, nella richiamata sentenza n. 393 del 2006 – con riferimento alla previsione transitoria contenuta nell'articolo 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 in ordine all'applicabilità della nuova normativa in tema di prescrizione del reato contenuta nella legge citata – ebbe ad osservare che «*l'apertura del dibattimento non è in alcun*

*modo idonea a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione, e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, legato al già menzionato rilievo che il decorso del tempo da un lato fa diminuire l'allarme sociale, e dall'altro rende più difficile l'esercizio del diritto di difesa ... Infatti, l'incombente di cui all'art. 492 del codice di procedura penale non connota indefettibilmente tutti i processi penali di primo grado (in particolare i riti alternativi – e, tra essi, il giudizio abbreviato – che hanno la funzione di «deflazionare» il dibattimento); né esso è incluso tra quelli ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione ex art. 160 cod. pen., il quale richiama una serie di atti, tra cui la sentenza di condanna e il decreto di condanna, oltre altri atti processuali anteriori... L'opzione compiuta dal legislatore – in relazione ai processi di primo grado già in corso – di subordinare l'efficacia, *ratione temporis*, della nuova disciplina sui termini di prescrizione dei reati (quando più favorevole per il reo) all'espletamento dell'incombente ex art. 492 cod. proc. pen. non si conforma, pertanto, al canone della necessaria ragionevolezza.». Parrebbe di tutta evidenza che questi rilievi sono quantomeno in parte trasponibili al caso in esame (soprattutto sotto il profilo della mancanza della dichiarazione di apertura del dibattimento in tutti i processi penali, per cui la disposizione non sarebbe applicabile, ad esempio, qualora l'imputato avesse scelto il rito abbreviato; una disparità di trattamento per la quale le Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato non rinvergono alcuna possibile giustificazione e che, alla luce del citato precedente non sembrerebbe in grado di reggere ad uno scrutinio di legittimità costituzionale);*

– che le sopra rilevate criticità delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 – come rispettivamente sostituito il primo dall'articolo 11, comma 1, dello schema in esame e introdotto il secondo dall'articolo 12 dello schema medesimo – laddove le medesime fanno riferimento alla dichiarazione di apertura del dibattimento – pur incidenti soprattutto nella prospettiva di diritto transitorio hanno rilievo anche nella prospettiva «a regime», in quanto rileverebbe anche «a regime» l'impossibilità di applicare le predette disposizioni nei processi in cui manca la dichiarazione di apertura del dibattimento, essendo del tutto irrilevante che analogo problema sia posto dalla vigente formulazione del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000;

– che le motivazioni addotte dal Governo in ordine alla mancata soppressione del comma 3 del nuovo articolo 13-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 appaiono non condivisibili, in quanto l'affermazione secondo la quale l'articolo 8 della legge n. 23 del 2014 fa riferimento solo ai limiti di pena edittali non trova nessun riscontro nella formulazione dell'articolo medesimo, che testualmente prevede «*la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi ed un massimo di sei anni*» senza distinguere fra ipotesi semplici e circostanziate. Conseguentemente, ferma restando l'operatività delle circostanze aggravanti già previste dalle norme vigenti, la possibilità per il legislatore delegato di innovare l'ordinamento

penale nell'ambito in questione deve appunto intendersi limitata alla pena massima di sei anni, qualunque siano le modalità di previsione dell'aggravio di pena (non potendo, secondo un consolidato approccio interpretativo l'interprete distinguere laddove il legislatore delegante non ha inteso distinguere); inoltre, anche a voler astrattamente condividere la tesi secondo cui l'articolo 8 della legge n. 23 del 2014 pone limiti solo in ordine alla configurazione delle cornici edittali, da ciò certo non discenderebbe la possibilità per il Governo di prevedere qualsivoglia nuova circostanza aggravante ritenga opportuno introdurre, ma piuttosto l'assenza di qualsiasi criterio di delega che consenta l'introduzione della circostanza aggravante in questione (ciò trova indiretta, ma sicura, conferma nel fatto che lo stesso articolo 8 quando ha inteso abilitare il legislatore delegato ad introdurre circostanze attenuanti lo ha fatto in modo esplicito e non si vede davvero come si possa sostenere che il legislatore delegante abbia ritenuto necessaria una base testuale espressa per l'introduzione di circostanze attenuanti e del tutto superflua una simile base testuale per l'introduzione di aggravanti che, in tal modo, nonostante la loro ovvia maggiore incidenza limitativa sulla libertà degli interessati, sarebbero sostanzialmente lasciate alla libera determinazione del legislatore delegato);

– che le motivazioni addotte dal Governo in ordine al mancato recepimento dell'osservazione di cui alla lettera *c*) del parere reso dalle Commissioni 2^a e 6^a riunite concorrono a ritenere viepiù opportuna l'esigenza – ravvisata nel predetto parere – di coordinare la previsione contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 con quelle recate dagli articoli 2, 3 e 5 dello schema in esame al fine di evitare il rischio di incertezza nell'applicazione della norma penale derivanti dall'eliminazione del riferimento all'annualità delle dichiarazioni ivi contenute;

– che l'osservazione di cui alla lettera *o*) del parere reso dalle Commissioni 2^a e 6^a riunite – ritenuta estranea alle modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2000 già introdotte con lo schema in esame – è al contrario finalizzata proprio a coordinare tali modifiche con altre previsioni del decreto medesimo, che alle prime fanno rinvio e la cui applicazione – in assenza di coordinamento – appare più problematica;

– tenuto conto altresì degli ulteriori rilievi contenuti nel parere reso il 5 agosto 2015, per quanto non diversamente specificato;

esprimono parere non ostativo, con la seguente condizione:

a) in relazione agli articoli 13, comma 1, e 13-*bis*, comma 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000 – così come rispettivamente sostituito il primo dall'articolo 11, comma 1, dello schema in esame e introdotto il secondo dall'articolo 12 dello schema medesimo – sia introdotta una previsione transitoria *ad hoc* che consenta l'applicabilità delle citate disposizioni in tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore delle medesime nei quali non sia stata ancora pronunciata sentenza di primo grado;

e con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento all'articolo 4, si invita il Governo a sopprimere il comma 1-ter, poiché il combinato disposto della previgente franchigia del 10 per cento sulle singole operazioni con l'innalzamento delle soglie di punibilità, estende eccessivamente l'effetto sanatorio;

b) sia soppresso il comma 3 del nuovo articolo 13-bis, del citato decreto n. 74 del 2000, così come introdotto dall'articolo 12 dello schema di decreto;

c) vengano ricomprese, nell'ambito di una medesima categoria, le definizioni di «operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente» e di «mezzi fraudolenti» (questi ultimi definiti come le condotte artificiose attive, oltre che quelle omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico che determinano una falsa rappresentazione della realtà) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema in esame;

d) relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 dello schema in esame, si invita il Governo a ripristinare il riferimento all'annualità delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, analogamente a quanto previsto dall'articolo 4 dello schema medesimo, o comunque a fare in modo che per tutte le suddette previsioni non sussista il rischio di incertezza nell'applicazione della norma penale derivante dalla presenza – in alcune – e dall'assenza – in altre – di un siffatto riferimento;

e) sia riformulato l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000 – così come modificato dall'articolo 11 dello schema in esame – prevedendo, in analogia con quanto già previsto al comma 2, che non siano punibili i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter, se i debiti tributari, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali;

f) all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000 – come introdotto dall'articolo 12 dello schema di decreto – si invita il Governo a prevedere l'applicazione della circostanza attenuante anche se il contribuente procede alla rateizzazione delle somme dovute o alla prosecuzione del pagamento rateale già concesso, in quanto ritenuta incoerente con la necessità che il debito sia estinto mediante integrale pagamento delle somme dovute;

g) sempre con riferimento all'articolo 12 dello schema, si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire una previsione analoga al comma 3 del vigente articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000, ai sensi della quale della diminuzione di pena prevista non si tiene conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma dell'articolo 53 della legge n. 689 del 1981;

h) relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 22 del decreto legislativo n. 74 del 2000, sulle quali non interviene lo schema in esame, si invita il Governo ad effettuare i necessari interventi di coor-

dinamento, in quanto i rinvii all'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 – contenuti nei predetti articoli 14 e 22 – andrebbero raccordati con le previsioni introdotte nel medesimo decreto legislativo n. 74 dagli articoli 11 e 12 dello schema in esame;

i) si invita il Governo a prevedere una maggiore graduazione delle sanzioni amministrative conformemente al disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della legge delega, che intende meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, superando l'attuale distinzione tra le ipotesi di frodi e le altre violazioni, a favore di una distinzione tra ipotesi di frode (cui applicare sanzioni sensibilmente maggiorate rispetto alle attuali), ipotesi di evasione (cui applicare sanzioni analoghe a quelle attuali), ipotesi di colpa non grave (cui applicare sanzioni sensibilmente ridotte rispetto alle attuali) e ipotesi che non comportano l'emersione di una maggiore imposta dovuta (cui applicare una sanzione tendenzialmente non rapportata all'imposta comunque inferiore a quella prevista per i casi precedenti, solo se la violazione reca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo);

l) si raccomanda al Governo di prevedere una riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997 – in tema di obblighi di documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'IVA – e di limitare l'applicazione delle sanzioni ivi indicate al caso di accertamenti notificati prima della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 16 settembre 2015

Plenaria**320^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi ed i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto e per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1429-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione*, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche alla luce del dibattito svolto nella seduta di ieri, ritira tutti gli emendamenti a propria firma, eccetto dieci, che si riserva di indicare, dopo aver verificato l'elenco delle proposte dichiarate inammissibili.

Rinnova, quindi, la proposta di costituire un comitato ristretto, per valutare la possibilità di pervenire a intese politiche, anche in riferimento alla derogabilità dell'articolo 104 del Regolamento.

Su tale proposta chiede che si pronunci la Commissione.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*), in considerazione della imminente riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ritiene opportuno che il Presidente del Senato sia informato quanto prima della nuova situazione determinatasi in Commissione. La consistente riduzione del numero degli emendamenti, infatti, consentirebbe di proseguire l'*iter* della riforma costituzionale in sede referente.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) annuncia la disponibilità, da parte del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura, a individuare un numero ristretto di emendamenti attinenti a questioni di assoluto rilievo, su cui svolgere una discussione approfondita, e a ritirare le restanti proposte di modifica, al fine di agevolare il lavoro della Commissione. A tale proposito, auspica la costituzione di un comitato ristretto, per accertare l'esistenza di orientamenti condivisi, anche volti a verificare la possibilità di derogare all'articolo 104 del Regolamento.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ricorda che gli emendamenti presentati dal Gruppo Movimento 5 Stelle sono in numero molto contenuto e peraltro non hanno alcuna finalità ostruzionistica.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) si riserva di comunicare gli emendamenti che ritiene di particolare rilievo, dopo aver verificato l'elenco delle proposte dichiarate inammissibili, manifestando la disponibilità del suo Gruppo ad agevolare i lavori della Commissione.

La PRESIDENTE, nel ringraziare il senatore Calderoli, la senatrice Bernini e la senatrice De Petris per la disponibilità dimostrata, assicura che informerà – per le vie brevi – il Presidente del Senato del ritiro di buona parte degli emendamenti.

Quanto alla proposta di costituire un comitato ristretto, ritiene opportuno che la Commissione si pronunci solo dopo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari abbia assunto le proprie determinazioni.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) insiste affinché la sua proposta di costituzione di un comitato ristretto – già formulata nella seduta di ieri – sia posta in votazione, senza ulteriori rinvii.

La PRESIDENTE ribadisce l'opportunità, per ragioni di correttezza nei rapporti istituzionali, di sospendere la decisione sulla proposta di istituire un comitato ristretto, in attesa delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sul programma dei lavori del Senato.

Il senatore Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno che la Commissione si pronunci subito sulla costituzione di un comitato ristretto, anche al fine di informare tempestivamente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della eventuale decisione assunta. Infatti, in con-

siderazione del ritiro della maggior parte degli emendamenti al disegno di legge costituzionale, appare certamente possibile proseguire l'esame della riforma in Commissione. Viceversa, sembra che l'unica opzione possibile – per impulso del Governo – sia quella dell'immediato inserimento del disegno di legge costituzionale nel calendario dei lavori dell'Assemblea, come anticipato da alcuni organi di informazione.

Il ministro BOSCHI precisa che la richiesta di convocare la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è stata avanzata dal Presidente del Gruppo del Partito democratico, e non dal Governo.

Il senatore ZANDA (*PD*) ricorda che la competenza in merito alla organizzazione dei lavori del Senato è riconosciuta alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che quindi dovrebbe essere tempestivamente informata della considerevole diminuzione delle proposte di modifica all'esame della Commissione. Sarebbe opportuno, tuttavia, sospendere qualsiasi altra valutazione, in attesa di conoscere le determinazioni sul programma dei lavori.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M)*) ritiene che il pronunciamento della Commissione sulla proposta di istituire un comitato ristretto rappresenti un atto formale indispensabile affinché la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari possa considerare anche questo ulteriore elemento nel valutare le modalità e i tempi del seguito dell'esame della riforma costituzionale.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene che la Commissione possa comunque proseguire i propri lavori, in attesa delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che potrebbero riguardare anche altri argomenti, piuttosto che la riforma costituzionale.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), dopo aver ricordato che in passato, nelle riunioni per l'organizzazione dei lavori del Senato, il Presidente del Gruppo del Partito democratico ha sempre valorizzato il ruolo delle Commissioni, ritiene che sia possibile proseguire l'esame della riforma costituzionale in piena autonomia, in attesa dell'esito della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore ZANDA (*PD*) sottolinea che, a suo avviso, la presentazione degli emendamenti e il loro ritiro, nonché la richiesta di costituire un comitato ristretto, sono atti di carattere politico, che non attengono all'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori in Commissione.

La PRESIDENTE sottolinea che il ritiro della maggior parte degli emendamenti è un aspetto di assoluto rilievo, di cui è necessario informare quanto prima la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, affinché essa possa tenerne conto nell'assumere le proprie determinazioni.

Inoltre, si riserva di convocare per domani, giovedì 17 settembre, una seduta antimeridiana per la votazione sulla proposta di costituire un comitato ristretto, ritenendo corretto – sul piano istituzionale – attendere le determinazioni che saranno assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sulla programmazione dei lavori del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 16 settembre 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 84

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 20,10 alle ore 20,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

DIFESA (4^a)

Mercoledì 16 settembre 2015

Sottocommissione per i pareri

30^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1972) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012:* parere favorevole;

(1986) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012:* parere favorevole;

(2029) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014,* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2030) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014,* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

Plenaria**145^a Seduta**

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente LATORRE informa la Commissione che è stato riassegnato in sede deliberante il disegno di legge n. 1809, già approvato dalla Camera dei deputati e recante limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili.

Il provvedimento era stato già approvato in sede referente, senza modifiche, lo scorso 15 luglio.

La Commissione prende atto.

Il senatore SANTANGELO (M5S) rende quindi noto di aver inviato una missiva al Presidente del Senato, al Ministro della difesa e al Presidente della Commissione nella quale si pone l'accento sul comportamento – decisamente criticabile nonché irrispettoso delle prerogative del Parlamento e in particolare delle opposizioni – tenuto dal Governo in occasione della risposta all'interrogazione n. 3-01962 (recante la sua firma e relativa sugli effetti dello spostamento dell'esercitazione «*Trident Juncture 2015*» dalla Sardegna a Trapani).

Nel dettaglio, il predetto atto di sindacato ispettivo era stato assegnato alla Commissione lo scorso 4 giugno, per poi essere riassegnato all'esame dell'Assemblea l'8 settembre. La risposta è stata quindi fornita dal Governo il 10 settembre scorso, con parole identiche a quelle della risposta fornita, il 2 luglio, all'interrogazione a risposta scritta n. 4-04125 (a prima firma della senatrice del Gruppo del Partito Democratico Orrù), che era stata presentata il 16 giugno (ossia posteriormente alla precedente).

Quanto precede avvalora quindi la tesi secondo cui l'Esecutivo avrebbe affrontato le tematiche oggetto dell'atto n. 3-01962 con eccessiva

superficialità: i due atti di sindacato ispettivo erano infatti simili ma non di uguale contenuto e avrebbero meritato distinte trattazioni.

Inoltre, gli oltre due mesi trascorsi tra la risposta all'interrogazione da ultimo citata e quella presentata dall'oratore, sembrerebbero implicare una disparità di trattamento tra senatori della maggioranza e senatori dell'opposizione.

Il presidente LATORRE, preso atto di quanto riferito dal senatore Santangelo, si riserva di effettuare i dovuti approfondimenti, assicurando che la Presidenza si adopererà al fine di tutelare le prerogative del Parlamento e i diritti riconosciuti alle forze di opposizione.

Prende quindi la parola il senatore MARTON (*M5S*), lamentando l'eccessiva rapidità con cui sono stati resi – nel corso dell'odierna Sottocommissione per i pareri, convocata per le ore 15,15 – i pareri alla 3^a Commissione sui disegni di legge nn. 1972 (recante ratifica dell'accordo di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Vietnam), 1986 (recante ratifica dell'accordo di cooperazione sulla difesa tra Italia e Senegal), 2029 (recante ratifica dell'accordo di associazione tra Unione europea e Georgia), e 2030 (recante ratifica dell'accordo di associazione tra Unione europea e Moldova), sottolineando la particolare complessità degli accordi e la necessità di un'analisi più approfondita.

Conclude auspicando che ciò non sia dovuto a pressioni operate dalla Presidenza della Commissione di merito, che risulterebbero del tutto ingiustificate.

Il presidente LATORRE, nel riservarsi di approfondire la questione, osserva che i pareri sono comunque stati resi non sul testo integrale degli accordi ma soltanto sulla parte dell'articolato costituente i profili di competenza della Commissione.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva quindi che le deleghe al Governo per la riforma della Pubblica amministrazione, di recente approvazione, intervengono sulla delicata tematica del riordino delle forze navali di Corpi di polizia, già oggetto del disegno di legge n. 1157 (recante la sua firma, in corso di esame presso la Commissione e relativo alla revisione del Corpo delle Capitanerie di porto), e di una specifica indagine conoscitiva avviata dalla Commissione.

Sottolinea al riguardo l'opportunità di pervenire –tramite l'assegnazione e lo svolgimento di apposito Affare, ai sensi degli articoli 34 e 50 del Regolamento- ad una specifica risoluzione sul tema prima della presentazione al Parlamento dei rispettivi decreti delegati.

Il Presidente LATORRE, nel prendere atto della rilevanza della tematica, assicura il senatore Battista che la questione sarà approfondita anche in sede di Ufficio di Presidenza.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-01954, a firma del senatore Marton ed altri, e relativa alle disposizioni in materia di congedi parentali per il personale militare, rilevando che la Direzione generale per il personale militare, a conclusione di approfondite valutazioni (a seguito di sollecitazioni del vertice politico), ha impartito, il 22 luglio 2015, le direttive per rendere effettiva anche l'applicazione del principio espresso dall'articolo 40, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo n. 151 del 2001.

In tal senso, conformemente all'orientamento consolidato nella giurisprudenza, il diritto ai riposi giornalieri compete al militare padre anche in tutte le ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente in capo alla madre: quindi non solo nel caso della madre che svolga attività lavorativa autonoma, ma anche in quello della madre che non svolga alcuna attività lavorativa o che, comunque, svolga un'attività non retribuita da terzi (come il caso della casalinga).

Ciò premesso, osserva che, per una migliore comprensione della questione, può essere utile richiamare quanto prescritto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità), il quale garantisce le lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino (articolo 39), e riconosce diritti in capo al padre lavoratore in quattro casi (articolo 40): quando i figli sono affidati al solo padre; quando la madre lavoratrice dipendente non si avvale dei riposi; nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente e nel caso di morte o di grave infermità della madre.

Nel dettaglio, in relazione alla terza ipotesi richiamata dal citato articolo 40, la circolare oggetto dell'interrogazione aveva specificato che il militare padre potesse usufruire del riposo giornaliero qualora la madre non fosse lavoratrice dipendente (cioè quando la madre risultasse lavoratrice ma non avesse la qualifica di dipendente, vale a dire fosse una lavoratrice autonoma, libera professionista). Il predetto atto, inoltre, aggiungeva esplicitamente che il diritto non competeva al militare padre nel caso in cui la madre non svolgesse alcuna attività lavorativa.

Sulla materia, nel tempo, sono peraltro intervenute alcune decisioni del Consiglio di Stato, a partire dalla n. 4293 del 6 giugno 2008, nella quale l'organo di giustizia amministrativa si era espresso favorevolmente sull'ammissibilità del riposo giornaliero del padre lavoratore nell'ipotesi in cui la madre fosse casalinga. Inoltre con altra decisione (n. 4618 del 19 giugno 2014), la terza sezione del Consiglio di Stato aveva confermato quanto enunciato nella sentenza del 2008, precisando, inoltre, che la formulazione letterale della norma era sufficientemente chiara includendo tutte le ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente.

Sulla base di quanto espresso nelle decisioni citate risulta pertanto possibile affermare che la posizione assunta dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale circa la fruizione dei permessi del padre nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente sia consolidata stabilendo, quindi, per assimilazione a tale categoria, anche la lavoratrice casalinga.

Di diverso avviso quanto espresso in sede consultiva dal medesimo Consiglio di Stato nel parere della Sezione I, n. 2732 del 2009 richiamato, tra l'altro, anche nella sopra citata decisione n. 4618 del 2014. Tale parere (secondo cui la *ratio* dell'istituto è quella di attendere a tutti i compiti connessi con l'assistenza del bambino nel primo anno di vita, con il centro dell'attenzione della tutela legislativa attestata, quindi, sul minore) aveva infatti suggerito che non potesse essere compresa tra le attività lavorative autonome anche quella della casalinga, atteso che proprio la casalinga dedica il suo impegno alle cure della vita familiare.

L'oratore rileva infine che sulla materia è di recente intervenuto anche il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Tale provvedimento è stato concepito con una logica di tipo espansivo verso il sostegno alla genitorialità e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e, pur non incidendo direttamente sull'istituto del riposo giornaliero, disciplina in senso migliorativo numerosi altri istituti quali, tra gli altri, il congedo obbligatorio (esteso al caso di parto prematuro) e la corresponsione dell'indennità di maternità (estesa al padre libero professionista, in alternativa alla madre e alle libere professioniste anche nel caso di adozione o affidamento di minore che abbia superato i sei anni di età).

Replica il senatore MARTON (*M5S*), rilevando che l'operato dell'Amministrazione della difesa sembra conformarsi all'indirizzo formulato dalla giustizia amministrativa e dichiarandosi pertanto soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

La seduta termina alle ore 15,50.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 16 settembre 2015

Plenaria

452^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO prende la parola per confermare l'onerosità dell'emendamento 45.14, escludendo invece conseguenze finanziarie rispetto le proposte 45.5 e 45.6. Quanto invece agli emendamenti 45.7, con il relativo testo 2, e 45.8 ritiene che sia imprescindibile una relazione tecnica per escludere l'insorgenza di nuovi oneri. Analogamente, a proposito della proposta 45.9, una relazione tecnica dovrebbe assicurare che nel passaggio tra impianti idroelettrici e altre forme di produzione non sorgano nuovi carichi per la finanza pubblica. L'emendamento 45.13 genera, invece, direttamente nuovi oneri per la finanza pubblica. Esclude, al contrario, che le proposte 45.16, 45.0.1 e 45.0.2 comportino conseguenze finanziarie per l'Erario. Aggiunge una osservazione rispetto all'emendamento 45.11 (testo 2) non menzionato dal relatore: la proposta appare con-

traddittoria rispetto al testo della norma modificata, generando una normativa di risulta poco chiara e potenzialmente onerosa.

Il presidente SANGALLI prende atto della segnalazione relativa all'emendamento 45.11 (testo 2) e ritiene che la Commissione possa farla propria.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulle proposte 47.1 e seguenti, ritenendo che esse siano idonee a generare minori entrate. Quanto agli emendamenti 48.7, 48.8 e 48.9 non ritiene vi siano conseguenze finanziarie di rilievo. Conviene invece con il relatore circa l'onerosità degli emendamenti 51.0.1, 51.0.2 e 51.0.3. Esclude l'insorgenza di nuovi oneri a seguito delle proposte 52.4 e 53.3.

Il PRESIDENTE invita a valutare i subemendamenti alla proposta 53.9 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO considera onerose le proposte 53.9 (testo 2)/1, 53.9 (testo 2)/8 e 53.9 (testo 2)/9, mentre non ritiene vi siano conseguenze finanziarie in relazioni alle restanti segnalate dal relatore. Comunica, inoltre, che gli emendamenti 54.0.1 e 54.0.1 (testo 2) non appaiono assentibili, dal momento che il Fondo FISPE non presenta le necessarie disponibilità. Quanto all'emendamento 54.0.2, evidenzia che esso sopprime norme di entrata, determinando quindi necessariamente una perdita di gettito, così come i successivi 55.0.2 e 55.0.3. Conclude evidenziando l'insorgenza di nuovi oneri a seguito degli emendamenti 55.4, 55.5, 55.6 e 55.0.4, mentre ritiene neutre dal punto di vista finanziario le ulteriori 55.0.1 e 55.0.5.

Il PRESIDENTE, essendo imminente l'avvio dei lavori dell'Assemblea, invita il relatore a formulare una proposta di parere relativa agli emendamenti esaminati durante la seduta.

Il relatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*), alla luce delle considerazioni emerse propone l'espressione di un parere così articolato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 45.14, 45.7, 45.7 (testo 2), 45.8, 45.9, 45.13, 45.11 (testo 2), 47.1, 47.2, 47.9, 47.10, 47.11, 47.12, 47.3, 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3, 53.9 (testo 2)/1, 53.9 (testo 2)/8, 53.9 (testo 2)/9, 54.0.1, 54.0.1 (testo 2), 54.0.2, 55.0.2, 55.0.3, 55.4, 55.5, 55.6 e 55.0.4. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 45 a 55. Il parere rimane sospeso su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 56 e 57, nonché sulle proposte 3.1, 13.0.1, 25.0.1, 25.0.1 (testo 2), 25.13 e 25.14, 40.0.400 e relativi subemendamenti, 40.100 (testo 4) e sugli emendamenti trasmessi successivamente al 12 maggio 2015.»

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

453^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1559-A) Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce del recepimento delle modifiche indicate nel parere reso alla Commissione di merito e dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, è posta ai voti una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è approvata.

(1917-A) Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri; Artini ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri 4.1, 9.1 e 10.0.1. Segnala, poi, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.8, 13.0.1, 13.0.2, 15.0.1 e 17.1. Occorre valutare le proposte 1.1, 1.2, 1.200, 1.3, 2.1, 2.9, 2.11, 2.13, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 17.2, 18.4, 19.203, 19.250, 19.251, 19.252, 19.204, 19.253, 19.254 e 19.205. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

In relazione agli emendamenti presentati dal Governo, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica. Fa presente, inoltre, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita una relazione tecnica positivamente verificata sul testo del provvedimento e sulle proposte emendative 3.700, 13.700, 15.0.700, 18.700, 20.700 e 20.750.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) invita la Commissione a prendere attentamente conoscenza dei contenuti delle relazioni tecniche depositate e a non procedere, dunque, alla votazione di un parere con eccessiva celebrità.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) dichiara di condividere il richiamo effettuato dalla senatrice Comaroli.

Il relatore SANTINI (*PD*) assicura che prenderà approfonditamente visione delle analisi finanziarie svolte dal Governo e che formulerà una proposta di parere da sottoporre al voto nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2017) Deputato Luisella ALBANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che stante il carattere ordinamentale delle modifiche proposte, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con il parere del relatore.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), pur prendendo atto della apparente assenza di conseguenze per la finanza pubblica, ritiene opportuno in ogni caso acquisire la relazione tecnica aggiornata da parte del Governo, sia in ossequio alla legge di contabilità, sia in relazione alla intrinseca complessità degli interventi in materia occupazionale e stipendiale.

La rappresentante del GOVERNO assicura che non vi sono difficoltà nel produrre una relazione tecnica in tempi brevi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1769) Silvana AMATI ed altri. – Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori (Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente SANGALLI (PD), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la proposta normativa attribuisce una vasta serie di diritti individuali a carico della finanza pubblica, che risulta imprescindibile l'acquisizione di una relazione tecnica positivamente verificata, anche al fine di valutare l'adeguatezza della copertura finanziaria disposta dall'articolo 6.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI prende atto della richiesta e assicura che sarà predisposta idonea relazione in tempi brevi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1581) Patrizia BISINELLA. – Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, posto che il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, non è corredato da relazione tecnica, che occorre chiedere conferma al Governo dell'assenza di oneri per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio, soprattutto in relazione ai possibili effetti di carattere amministrativo sulle strutture ministeriali conseguenti alla promozione. Sottolinea in ogni caso che l'emendamento 1.1 del relatore, corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla ragioneria generale, ricalca sostanzialmente il testo originario. Occorre valutare pertanto la possibilità di condizionare la Commissione di merito all'accoglimento del testo del relatore, intermante sostitutivo del testo del disegno di legge.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, corredati anch'essi da relazione tecnica, comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1 mentre non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita una relazione tecnica debitamente verificata sugli emendamenti richiamati dal Relatore.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende atto del deposito della documentazione segnalata e si riserva di formulare una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la valutazione del relatore e conferma l'onerosità delle proposte 56.0.11, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.1 e 57.0.1. Considera, invece, privo di conseguenze finanziarie l'emendamento 56.0.8.

Il presidente SANGALLI invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza sulle proposte emendative il cui esame era rimasto sospeso.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli emendamenti 13.0.1, 25.0.1 e 25.0.1 (testo 2), che considera onerosi. Esclude, invece, l'insorgenza di nuovi oneri in relazione alle proposte 3.1 e 40.100 (testo 2). Invita, da ultimo, a mantenere brevemente sospesi i pareri riguardanti gli emendamenti 40.0.400, con i relativi subemendamenti, nonché gli emendamenti 25.13 e 25.14.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta e dispone l'accantonamento ulteriore delle proposte testé indicate.

Il relatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) illustra quindi gli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere ostativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.10 (testo 2) e 3.0.100 (testo 3), già reso sulle precedenti formulazioni. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 3.0.200 (testo 2) (sulla cui formulazione originaria la Commissione ha già reso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Quanto ai subemendamenti, occorre valutare in relazione al testo la proposta 3.0.200 (testo 2)/4, mentre appare onerosa la proposta 3.0.200 (testo 2)/5. Risulta, inoltre, oneroso l'emendamento

22.0.1 (testo 3) (sul cui testo 1 e testo 2 la Commissione ha già reso un parere ostativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), nonché il relativo subemendamento 22.0.1 (testo 3)/4, mentre occorre valutare in relazione all'emendamento, la proposta 22.0.1 (testo 3)/3. Appare, infine, oneroso l'emendamento 25.0.1 (testo 2) (sulla cui formulazione originaria è già stato reso un parere ostativo). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il PRESIDENTE informa, inoltre, che poco prima dell'inizio della seduta sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 40.200 (testo 2) e 33.3 (testo 3) il cui esame resta accantonato per la relativa istruttoria.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si dichiara concorde con tutte le valutazioni di onerosità espresse dal relatore. Quanto al subemendamento 3.0.200 (testo 2)/4, del quale si chiedeva la valutazione, considera lo stesso ininfluenza dal punto di vista finanziario. Al contrario, il subemendamento 22.0.1 (testo 3)/3 appare oneroso.

Il relatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*), alla luce del dibattito emerso, propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 56.0.11, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.1, 57.0.1, 3.10 (testo 2), 3.0.100 (testo 3), 3.0.200 (testo 2), 3.0.200 (testo 2)/5, 22.0.1 (testo 3), 22.0.1 (testo 3)/3, 22.0.1 (testo 3)/4 e 25.0.1 (testo 2), 13.0.1, 25.0.1 e 25.0.1 (testo 2). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 25.13, 25.14, 40.0.400 e relativi subemendamenti, 40.200 (testo 2) e 33.3 (testo 3), sulle quali il parere rimane sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LAI (*PD*), in sostituzione della relatrice Zanoni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito alla costituzione, prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 4), di organismi regionali e nazionali di controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, sarebbe opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in merito alle risorse necessarie al funzionamento degli organismi medesimi, considerato che, in base alla stessa disposizione, i relativi costi non potranno essere posti a carico delle risorse impiegate per il finanziamento dei centri di servizio per il volonta-

riato. L'assicurazione fornita dalla relazione tecnica aggiornata che l'intervento previsto dall'articolo 5 possa essere realizzato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non appare congrua con le prevedibili esigenze operative degli organismi citati. Con riferimento all'articolo 6, il quale contiene la delega al Governo a ridefinire la disciplina dell'impresa sociale, occorre acquisire elementi ulteriori in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'estensione dell'ambito soggettivo della disciplina stessa in relazione alle misure agevolative e di sostegno economico previste dall'articolo 9. Le precisazioni contenute in proposito nella relazione tecnica aggiornata non appaiono sufficienti a chiarire la portata di tali effetti sulla finanza pubblica, rendendosene pertanto necessaria un'integrazione. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, preso atto dei chiarimenti richiesti, assicura che nelle prossime sedute saranno forniti gli opportuni riscontri.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1881) FILIPPI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati
(Parere alla 8^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, posto che il funzionamento della Commissione è posto a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare. Non vi sono altresì osservazioni da formulare sugli emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, considerato che il provvedimento prevede costi esclusivamente a carico del bilancio interno degli organi parlamentari, dichiara di non avere osservazioni ostative.

Il RELATORE propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti trasmessi.

Le senatrici COMAROLI (LN-Aut) e BULGARELLI (M5S) svolgono dichiarazioni di voto, rispettivamente contrario e di astensione, sul provvedimento, sottolineando l'inutile aggravio di costi e la sovrapposizione di competenze determinati dall'istituzione di questa ulteriore commissione parlamentare.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore viene approvata.

(1629) *Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(Parere alla 10^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. In sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento si è provveduto a specificare che gli osservatori regionali sugli accordi territoriali, di cui all'articolo 2, comma 7, possono essere istituiti solo con le risorse date e senza compensi di alcun tipo. Si è, inoltre, circoscritto l'onere corrispondente all'istituendo Fondo per il sostegno delle microimprese di cui all'articolo 4, comma 2. Tuttavia, a tale ultimo proposito, occorre aggiornare la norma di copertura finanziaria (articolo 4, comma 6). Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre valutare le proposte 4.4, 4.6 e 4.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI prende atto della richiesta di relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti, assicurando che si provvederà per le prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 16 settembre 2015

Plenaria

265^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali (181-bis)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 9, comma 1, lettera *h*), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 10 settembre.

La relatrice GUERRA (*PD*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), dando conto delle motivazioni alla base della sua redazione.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), ricordando la condivisione della propria parte politica rispetto all'approvazione della legge delega e del parere sulla versione originaria del provvedimento in esame, preannuncia l'orientamento favorevole del suo Gruppo rispetto alla proposta della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (185-bis)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 7, 3, comma 1, lettera *a*), 6, comma 5 e 9, comma 1, lettera *l*), e 10, comma 1, lettera *e*), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice GUERRA (*PD*) esprime perplessità in ordine al mancato accoglimento da parte del Governo dell'osservazione della Commissione tesa a subordinare la concessione della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo alla presentazione di idonea documentazione in ordine alla sussistenza di una situazione di oggettiva difficoltà economica. Precisa quindi che, anche a fronte della mancanza di dati ufficiali riguardo l'ammontare dei debiti oggetto di rateizzazione, si pone prioritariamente la necessità di distinguere i casi di reale difficoltà dai comportamenti opportunistici, potenzialmente incoraggiati dalla possibilità di fruire della rateizzazione per mezzo della presentazione di una mera autodichiarazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 14 di oggi al fine di proseguire l'esame degli Atti del Governo all'ordine del giorno, con l'intesa che la seduta congiunta con la Commissione Giustizia inizierà alle ore 14,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 181-bis**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

– il Governo motiva il non accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera *c*) del parere reso in data 4 agosto 2015 dalla Commissione non con un'opposizione di merito, ma ritenendo che sia «più opportuno rinviare la valutazione riguardo ad un intervento di questo tipo nell'ambito di una riforma più organica e complessiva delle Agenzie fiscali»;

– la proposta avanzata nell'osservazione di cui sopra è però considerata da questa Commissione fondamentale per garantire l'operatività stessa delle Agenzie fiscali, che risulterebbe compromessa da un intervento solo parziale, quale è quello di riduzione del numero dei dirigenti;

– la proposta avanzata persegue «il potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa», garantendo al tempo stesso il «contenimento della spesa pubblica», in coerenza con gli obiettivi di cui alla legge di delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23, articolo 9, comma 1, lettera *h*));

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

riconsideri il Governo l'opportunità di non rinviare nel tempo un intervento funzionale a garantire l'operatività stessa delle Agenzie fiscali, integrando l'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto al fine di prevedere che a fronte della riduzione del loro organico dirigenziale le Agenzie fiscali siano autorizzate a istituire posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in aggiunta a quelle già previste dal decreto-legge n. 95 del 2012, finanziate con il risparmio di spesa derivante dalla soppressione delle posizioni dirigenziali – ferma restando una determinata quota da destinare in ogni caso a economia di bilancio – in numero non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppresse, da attribuirsi mediante specifiche procedure selettive conformi a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito e riservate a personale laureato inquadrato da almeno cinque anni nella III area, tenendo conto, ai fini della retribuzione, del livello di rilevanza e responsabilità delle posizioni organizzative di nuova istituzione. Gli incarichi dovrebbero avere durata definita ed essere soggetti a valutazione annuale.

Plenaria**266^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,05.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali (181-bis)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 9, comma 1, lettera *h*), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente Mauro Maria MARINO, non essendoci richieste di intervento per dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere già presentato nella seduta antimeridiana di oggi dalla relatrice Guerra.

La Commissione approva.

SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE IN MATERIA DI PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO

Il senatore GIACOBBE (*PD*), in qualità di relatore del disegno di legge sul prestito vitalizio ipotecario, segnala che tale istituto, disciplinato dalla legge 21 aprile 2015, n. 44, non è tuttora fruibile in ragione della mancata emanazione da parte del Ministro dello sviluppo economico del decreto finalizzato a regolamentare l'offerta del prodotto. Ritiene che tale lacuna abbia una valenza particolarmente negativa in quanto sottrae al mercato del credito la possibilità uno strumento adatto alle esigenze di una popolazione in cui è sempre più consistente la quota di persone anziane, oltre a risultare frustrante di un'iniziativa parlamentare.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che il prestito vitalizio ipotecario è oggetto di notevoli aspettative da parte del pubblico e che la stessa Associazione bancaria italiana ha provveduto ad attivarsi al fine di informare adeguatamente gli istituti di credito. Anche al fine di rendere disponibile uno strumento funzionale all'auspicata ripresa economica riconosce l'urgenza di segnalare al Governo la necessità di una rapida emanazione del previsto decreto ministeriale.

La seduta termina alle ore 14,15.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 16 settembre 2015

Plenaria**218^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del dottor Filippo Nicola Sugar a Presidente del Consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (n. 50)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce la relatrice Elena FERRARA (*PD*) che per la seconda volta nell'attuale legislatura la Commissione viene interessata dal procedimento di nomina del Presidente del Consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In questa occasione il consiglio direttivo ha proposto la nomina del dottor Filippo Nicola Sugar, che il Ministro competente ha trasmesso alle Camere, pur in assenza di un obbligo legislativo di espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari. Al riguardo la relatrice ricorda che il dottor Sugar è un editore musicale già da tempo coinvolto nella gestione della SIAE e propone un parere favorevole relativamente alla sua nomina.

Il PRESIDENTE nel confermare la mancanza di una norma di legge specifica che imponga il parere delle Commissioni parlamentari sulla proposta di nomina del Presidente del Consiglio di gestione della SIAE, osserva che tale procedura è di natura consuetudinaria e manifesta il propo-

sito – in caso di nomina del dottor Sugar – di convocarlo per un'audizione.

Per dichiarazione di voto interviene la senatrice BLUNDO (*M5S*), la quale preannuncia la propria astensione, lamentando che la SIAE agisce in maniera privatistica pur essendo un ente pubblico. Rileva inoltre l'esistenza di storture nella gestione dell'ente per far luce sulle quali sarebbe stata necessaria l'istituzione di una Commissione d'inchiesta.

Si passa indi alla votazione a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano i senatori: BLUNDO (*M5S*), BOCCHINO (*Misto-AEcT*), CONTE (*AP (NCD-UDC)*), DAVICO (*GAL (GS, PpI, FV, M)*), DI GIORGI (*PD*), FASANO (*FI-PdL XVII*), Elena FERRARA (*PD*), IDEM (*PD*), LIUZZI (*CoR*), MARCUCCI (*PD*), MARTINI (*PD*), MONTEVECCHI (*M5S*), MORRA (*M5S*) (in sostituzione della senatrice Serra), PAGLIARI (*PD*) (in sostituzione del senatore Mineo), PETRAGLIA (*Misto-SEL*), PUGLISI (*PD*), TOCCI (*PD*) e ZAVOLI (*PD*).

La proposta di nomina relativa al dottor Filippo Nicola Sugar è approvata, con 10 voti favorevoli, 6 astenuti e 2 schede bianche.

Proposta di nomina del professor Daniele Checchi a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) (n. 51)

Proposta di nomina del professor Paolo Miccoli a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) (n. 52)

Proposta di nomina della professoressa Raffaella Rumiati a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) (n. 53)

Proposta di nomina della professoressa Susanna Terracini a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) (n. 54)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

Il relatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) riferisce che le proposte di nomina, comunicate dal Ministro, per quattro componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), riguardano il professor Checchi, il professor Miccoli, la professoressa Rumiati e la professoressa Terracini, i cui *curriculum vitae* sono agli atti della Commissione. Propone quindi parere favorevole per ciascuna delle proposte di nomina in esame.

Per dichiarazione di voto interviene la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), la quale preannuncia che il proprio Gruppo politico voterà contro

le proposte di nomina in esame, non per motivi personali ma perché nessuno dei candidati proposti è espressione di una università del Sud e perché, d'altro canto, non risultano convincenti i criteri di scelta dei candidati, in merito ai quali auspica che il Ministro riferisca alla Commissione.

La senatrice PUGLISI (*PD*) dopo aver rilevato che le personalità individuate sono di assoluto rilievo e garantiscono una assoluta e non scontata parità di genere, comunica il voto favorevole del proprio Gruppo politico.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*) dichiara la propria astensione perché – al di là del merito dei candidati – rileva l'esistenza di un problema di metodo nelle attività dell'ANVUR, i cui criteri di valutazione hanno generato situazioni di grave sperequazione tra Nord e Sud, le quali non potranno che accentuarsi se l'ANVUR persevererà con i suoi attuali sistemi di valutazione. In assenza quindi di una riflessione critica circa le metodologie di tale Agenzia, preannuncia il proprio voto di astensione.

Si passa indi alla votazione a scrutinio segreto. Ad tutte le votazioni partecipano i senatori: BLUNDO (*M5S*), BOCCHINO (*Misto-AEcT*), CONTE (*AP (NCD-UDC)*), DAVICO (*GAL (GS, PpI, FV, M)*), DI GIORGI (*PD*), FASANO (*FI-PdL XVII*), Elena FERRARA (*PD*), GIRO (*FI-PdL XVII*), IDEM (*PD*), LIUZZI (*CoR*), MARCUCCI (*PD*), MARTINI (*PD*), MONTEVECCHI (*M5S*), PAGLIARI (*PD*) (in sostituzione del senatore Mineo), PETRAGLIA (*Misto-SEL*), PUGLISI (*PD*), RUBBIA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), TOCCI (*PD*) e ZAVOLI (*PD*).

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Daniele Checchi a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca è approvata, risultando 11 voti favorevoli, 3 voti contrari, 2 astenuti e 3 schede bianche.

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Paolo Miccoli a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca è approvata, risultando 10 voti favorevoli, 3 voti contrari, 3 astenuti e 3 schede bianche.

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina della professoressa Raffaella Rumiati a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca è approvata, risultando 11 voti favorevoli, 3 voti contrari, 2 astenuti e 3 schede bianche.

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina della professoressa Susanna Terracini a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca è approvata, risultando 10 voti favorevoli, 3 voti contrari, 3 astenuti e 3 schede bianche.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice DI GIORGI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che i candidati proposti sono un economista, due medici ed un matematico ed andranno ad affiancare un fisico, un ingegnere elettronico ed uno storico. Rileva quindi che non sembrano ben rappresentati i diversi ambiti disciplinari delle università e degli enti di ricerca. Osserva inoltre che i candidati medesimi non sembrano avere un'adeguata esperienza per quanto concerne gli enti pubblici di ricerca, la cui attività, rivolta prevalentemente al trasferimento tecnologico e alla registrazione dei brevetti, non si estrinseca se non in modo secondario nella produzione di articoli su riviste specializzate, determinando quindi una penalizzazione degli enti nei trasferimenti delle risorse finanziarie.

IN SEDE REFERENTE

(649) GIRO ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali*

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – *Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive*
(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice DI GIORGI (PD) osserva che il disegno di legge n. 1835 prevede un riassetto generale del settore cinematografico in Italia, di cui il nostro Paese ha assoluto bisogno. Rileva infatti che nello scorso mese di luglio è stato pubblicato un rapporto da cui emerge lo stato di crisi del cinema italiano. Sebbene infatti i film prodotti siano aumentati nel 2014 rispetto al 2013, sono diminuite le coproduzioni internazionali e gli investimenti industriali. Inoltre spesso non è stato possibile recuperare le spese di realizzazione anche a causa del calo del pubblico e della relativa spesa. Nel segnalare che la contrazione del settore cinematografico ha coinvolto sia piccole sale che le multisale, rileva la frammentazione del comparto e le piccole dimensioni delle aziende che operano in esso, laddove in altri Paesi – ad esempio in Francia e nei Paesi scandinavi – esiste una programmazione efficace dell'intervento pubblico che consente una effettiva difesa del cinema nazionale. Il disegno di legge n. 1835, al quale hanno apposto la propria firma senatori appartenenti a diverse parti politiche, intende quindi rispondere a questa situazione di crisi.

Tra le cause della crisi la relatrice segnala la concorrenza di nuovi sistemi di comunicazione e di intrattenimento, nonché la mancanza di investimenti e di incentivi sufficienti per stimolare la competitività. Inoltre il settore cinematografico, che potrebbe svolgere un ruolo nel rilancio dell'economia italiana, è penalizzato da una regolamentazione frammentaria e confusa e irrigidito dalla posizione dominante delle emittenti televisive,

dalle quali i produttori cinematografici ed audiovisivi dipendono dal punto di vista economico ed editoriale. D'altra parte la diffusione di nuovi media mette in difficoltà i circuiti di distribuzione e impoverisce l'offerta culturale sul territorio. Scopo del disegno di legge è quindi quello di riordinare la normativa nel settore cinematografico e reperire risorse che consentano a produttori indipendenti di sviluppare competenze e capacità. Un primo obiettivo è quello di istituire un unico centro di responsabilità: il Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive, cui dovrebbero essere trasferite le competenze della Direzione Generale del cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativamente ad una serie di compiti e ai rapporti con le società partecipate dallo Stato e da altri enti pubblici nel settore cinematografico. Per la tutela giuridica delle opere cinematografiche è inoltre disposta la creazione presso il Centro di un registro in cui iscrivere tutte le opere cinematografiche. Il disegno di legge inoltre reca disposizioni volte a disciplinare le attività di gestione delle sale cinematografiche, dal punto di vista della installazione, costruzione, omologazione e controllo dei ricavi, nonché il controllo e la gestione dei proventi derivanti dalla diffusione e dallo sfruttamento di opere cinematografiche su vari supporti in ambito diverso dalla distribuzione in sala. Un'ampia sezione del disegno di legge riguarda il finanziamento del settore e gli strumenti di fiscalità agevolata pensati per incentivare le attività legate alla produzione e distribuzione. Non mancano disposizioni sulle procedure di controllo e sulle sanzioni amministrative e penali previste per violazione delle disposizioni della legge.

Passando all'esame del disegno di legge, la relatrice osserva che gli articoli 1 e 2 – che costituiscono il Titolo I – indicano i principi generali e le finalità della proposta, che riguarda il cinema e l'audiovisivo in quanto espressioni artistiche e culturali, strumenti di comunicazione, di definizione dell'identità nazionale e di crescita per il paese, in grado di attrarre investimenti e creare occupazione. Le opere interessate dalla disciplina proposta nel disegno di legge sono tutte quelle filmiche e audiovisive, prodotte con qualunque tipo di tecnologia e diffuse tramite qualunque tipo di supporto o di canale. Oltre alle opere cinematografiche, il disegno di legge proclama la tutela di tutte le attività ad esse collegate, in un ciclo che si snoda dalla ideazione al restauro e che coinvolge le industrie tecniche, nonché la formazione delle professionalità che lavorano nel settore e l'educazione del pubblico che fruisce dei prodotti.

Tutte le attività di sostegno e promozione, nonché di finanziamento, tutela della concorrenza, formazione professionale e culturale sono poste sotto la responsabilità dello Stato (articolo 2, comma 3).

Il Titolo II (articoli 3 – 13) istituisce e disciplina il Centro nazionale del Cinema e delle espressioni audiovisive.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 il Centro è costituito per il raggiungimento delle finalità indicate nell'articolo 2, o più precisamente nel comma 2 di tale articolo, cioè: «Attività di ideazione, produzione, distribuzione, programmazione, esportazione, conservazione, restauro dei film, nonché educazione all'immagine, formazione professionale, attività delle

industrie tecniche del settore». Il Centro è un ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile, organizzativa e regolamentare. Il disegno di legge, con una disposizione contenuta nel comma 6 dell'articolo 8, sopprime – contestualmente alla costituzione del Centro – la Commissione per la Cinematografia, istituita presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2004.

L'articolo 4 elenca i compiti del Centro, che funziona sia come un ente di monitoraggio, di ricerca e di consultazione giuridico-economica nel settore cinematografico, raccogliendo e producendo dati e statistiche e promuovendo consultazioni periodiche, sia come ente di finanziamento e di stimolo di iniziative produttive volte alla creazione di opere audiovisive e cinematografiche, alla apertura o modernizzazione di sale, al sostegno di iniziative di formazione professionale e culturale, alla promozione di attività di cooperazione con altri paesi. Il Centro dovrà inoltre controllare i ricavi operativi delle opere cinematografiche per effettuare su di essi un «prelievo di scopo»; dovrà inoltre tenere e aggiornare un Registro delle opere; partecipare alla lotta contro la contraffazione e sostenere la raccolta, la conservazione e il restauro del patrimonio cinematografico. Il Centro svolgerà le funzioni finora attribuite alla Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sulle società a partecipazione pubblica operanti nel settore.

Il disegno di legge disciplina gli organi del Centro (presidente, consiglio di amministrazione, direttore, comitato direttivo e collegio dei revisori dei conti). Il presidente è organo di nomina governativa, scelto tra personalità del mondo culturale e cinematografico. Anche il consiglio di amministrazione, costituito da 11 componenti, è in prevalenza di nomina governativa (otto membri sono nominati dai Ministeri competenti, con la previsione di un parere parlamentare sulle nomine di quattro di essi). Due membri sono eletti dal personale del Centro. Il direttore, nominato dal consiglio di amministrazione, è un organo di gestione con competenze manageriali e tecniche. Anche il Comitato direttivo è un organo tecnico, in quanto formato dai direttori delle varie articolazioni organizzative da cui è composto il Centro.

L'articolo 6 disciplina i compiti dei vari organi. Il presidente ha funzioni di rappresentanza e formula proposte al Ministro, oltre ad essere legale rappresentante del Centro. Il consiglio di amministrazione ne delibera lo statuto, i bilanci e i regolamenti oltre a determinare i criteri di ripartizione delle risorse tra i vari settori e ad esercitare la funzione deliberativa sulle materie attribuitegli dallo statuto. Il direttore cura l'attuazione degli indirizzi generali delle politiche pubbliche di settore; presiede il Comitato direttivo e ha la direzione del Centro e degli uffici dirigenziali generali. Vi è infine il collegio dei revisori dei conti il quale esercita il controllo sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Centro.

Presso il Centro sono costituite altresì alcune «commissioni di esperti» (articolo 8), la cui organizzazione e funzionamento sono dalla legge demandate allo statuto. Il numero di componenti è sette; la durata

della carica è fissata in un anno non rinnovabile e sono previste alcune condizioni di incompatibilità con l'esercizio dell'incarico. Le commissioni sono incaricate di valutare i progetti e i requisiti dei soggetti che richiedono i contributi formulando determinazioni che vengono trasmesse al consiglio di amministrazione.

Le attività del Centro vengono finanziate da risorse pubbliche. A tale scopo è prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di un apposito Fondo, con stanziamento iniziale di cinque milioni di euro. Il disegno di legge, all'articolo 9, comma 2, prevede altresì che lo Stato destini al Centro la quota parte del Fondo unico per lo spettacolo (di cui alla legge 30 aprile 1983, n. 163 – «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo») spettante alle attività cinematografiche. Inoltre, a favore del finanziamento del Centro, il disegno di legge (articolo 10) istituisce un «prelievo di scopo» sul prezzo di ingresso nei cinema, pari al 10 per cento del costo del biglietto (aumento da applicare gradualmente nel corso di tre anni). Si tratta di un'imposta riscossa al momento dell'emissione del biglietto e versata al Centro dai gestori delle sale cinematografiche entro le successive 72 ore (le modalità di attuazione del prelievo di scopo dovranno essere adottate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge). Il prelievo di scopo è applicato (articolo 11) anche agli editori di servizi televisivi con sede in Italia e ai fornitori di accesso a servizi di comunicazione che consentano di ricevere servizi televisivi, nonché ai distributori di tali servizi. Per gli editori di servizi televisivi il prelievo di scopo è calcolato applicando un tasso del 3 per cento del fatturato annuale al netto dell'imposta sul valore aggiunto mentre per i distributori di servizi il prelievo è calcolato applicando alla quota parte dell'importo relativo alle entrate annuali che, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, supera i 10 milioni di euro, aliquote progressive nella misura da un minimo dello 0,5 per cento a un massimo del 3,50 per cento. Il comma 7 dell'articolo 11 impone alle società che effettuano la raccolta pubblicitaria di fornire ai produttori dei servizi televisivi e al Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive un documento riassuntivo in formato elettronico delle somme incassate nel corso dell'anno solare. Le modalità di riscossione sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 13 prevede che tutte le risorse del Centro (prelievi di scopo, stanziamenti, proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni) siano oggetto di una relazione annuale – trasmessa alle Camere entro il 15 ottobre di ciascun anno – che ne illustri le previsioni e l'andamento.

Gli articoli da 14 a 17, che costituiscono il Titolo III del disegno di legge, dispongono l'istituzione presso il Centro di un Registro del cinema e dell'audiovisivo nel quale vengono obbligatoriamente iscritti i titoli di tutte le opere cinematografiche destinate alla rappresentazione pubblica in Italia (mentre l'iscrizione delle opere audiovisive è solo facoltativa).

L'iscrizione in tale Registro è volta a garantire la pubblicità e l'opponibilità a terzi di tutti gli atti relativi alle opere che esso raccoglie, semplificando l'esercizio del diritto di autore per lo sfruttamento dell'opera dell'ingegno da parte dell'autore, produttore o titolare dei diritti. L'iscrizione di un'opera nel Registro tutela altresì i diritti di coloro che vi hanno lavorato con un contratto che prevede una partecipazione ai ricavi. L'iscrizione è una condizione obbligatoria – almeno per quanto riguarda le opere cinematografiche – per poter esercitare qualunque tipo di diritto sull'uso economico di tale opera. Il comma 5 dell'articolo 15 dispone che in caso di mancata iscrizione i diritti derivanti da atti che riguardano lo sfruttamento commerciale delle opere cinematografiche non sono opponibili a terzi. Il Centro, sulla base dei dati del Registro e dei dati forniti dai titolari dei diritti sulle opere (siano essi produttori, autori o distributori), è autorizzato a fornire e a ricevere informazioni sui ricavi e sui proventi derivanti dall'uso commerciale delle opere (articolo 15).

La relatrice segnala che può essere depositata al Registro anche un'opera letteraria fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera (articolo 14, comma 5).

Il disegno di legge attribuisce ad un soggetto chiamato «responsabile del Registro» la responsabilità di fornire copie dei documenti iscritti nel registro stesso, e dell'eventuale danno derivante da omissioni a lui stesso imputabili. Le informazioni desumibili dal Registro, anche in estratto, rappresentano un titolo valido per il beneficiario di uno dei diritti regolarmente iscritto ad incassare l'importo totale dei proventi, direttamente ed esclusivamente, fino al soddisfacimento dei propri diritti (articoli 16 e 17).

Il disegno di legge affronta, nel Titolo IV, la disciplina di professioni, attività e imprese nell'industria del cinema e dell'audiovisivo. In primo luogo l'articolo 18, all'inizio del Titolo IV, impone il divieto di concentrazione di impresa, obbligando i titolari delle aziende a non poter svolgere attività in più di due settori tra: produzione, distribuzione, esercizio, edizione o diffusione di servizi televisivi anche *online* o telefonici. Gli articoli da 19 a 21 riguardano le sale cinematografiche, su cui il Centro esercita un'ampia varietà di controlli. In primo luogo rilascia le autorizzazioni ai soggetti economici che intendono gestire una sala, i quali, in mancanza di queste, non possono esercitare la professione. In secondo luogo fissa le specifiche tecniche per l'omologazione delle sale, condizione per concedere l'autorizzazione suddetta (articoli 20, comma 3, e 21). In terzo luogo, autorizza preventivamente i progetti di costruzione o ristrutturazione di sale cinematografiche, nel rispetto di requisiti quali la diversità dell'offerta, lo sviluppo del territorio, la tutela dell'ambiente, la qualità della pianificazione urbana, elencati nel comma 1 dell'articolo 20. L'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico delle sale è ritenuto importante, tanto da far specificare (articolo 20, comma 4) che a tale scopo è destinata una quota del Fondo appositamente istituito dall'articolo 9. Il Centro decide quale sia la proporzione della quota di Fondo disponibile per tale fine.

L'articolo 22 fissa le regole per la costituzione di gruppi e accordi di programmazione cinematografica fra i gestori delle sale allo scopo di garantire la proiezione dei film in una rete di sale. Tale attività è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Centro per impedire la formazione di «cartelli» e garantire la pluralità dell'offerta cinematografica e la diffusione di opere di interesse generale. L'articolo 23 richiede l'utilizzazione di sistemi informatici presso tutte le sale cinematografiche allo scopo di registrare i dati relativi agli ingressi a tutte le proiezioni per metterli immediatamente a disposizione dei funzionari del Centro nazionale del Cinema e dell'Agenzia delle entrate. I gestori delle sale devono anche trasmettere periodicamente al Centro una dichiarazione sui ricavi realizzati.

L'articolo 24 prevede la creazione di un organo di conciliazione cui assegnare la competenza sulle controversie che potrebbero sorgere nei rapporti tra i creatori delle opere cinematografiche, i gestori delle sale e i distributori per il mancato rispetto di impegni contrattuali. L'ufficio di conciliazione è istituito presso il Centro, può agire sia di propria iniziativa sia per richiesta di parte. Tutti gli atti dei procedimenti che lo vedono coinvolto vanno iscritti nel Registro del cinema e dell'audiovisivo istituito dall'articolo 14 del disegno di legge.

Gli articoli 25 e 26 riguardano lo sfruttamento in sala di un'opera cinematografica e il contratto di noleggio. Il comma 1 prevede che la concessione dei diritti di sfruttamento in sala di un'opera cinematografica è consentita a ogni gestore di impresa di spettacoli cinematografici, attraverso una partecipazione proporzionale agli incassi derivati dallo sfruttamento dell'opera stessa o con un prezzo fissato in anticipo. Il comma 2 dell'articolo 25 stabilisce che la quota di noleggio è liberamente fissata tra una percentuale minima del 25 per cento e una massima del 50 per cento. Tuttavia, per le opere cinematografiche rappresentate per più di due anni dopo la data della loro prima rappresentazione commerciale in Italia, la percentuale minima è portata al 20 per cento. Nell'articolo 26 sono elencati gli elementi che per legge devono comparire in un contratto di noleggio tra esercente e distributore.

Nell'ambito delle attività di sfruttamento delle opere cinematografiche rientra quella degli editori di video e film destinati al consumo privato. L'articolo 27 prevede che tali soggetti comunichino la loro attività al Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive. A un regolamento si affida la disciplina delle modalità di pubblicazione dei video e delle opere filmiche, nonché il controllo sulle entrate relative al loro sfruttamento.

L'articolo 28 fissa un limite minimo di tre mesi prima che un'opera cinematografica possa essere oggetto di sfruttamento economico per uso privato (video in vendita o a noleggio, trasmissione sui media audiovisivi *on demand*).

Il Titolo V, costituito dal solo articolo 30, dispone l'inserimento nei programmi scolastici della materia di insegnamento «educazione all'immagine», secondo programmi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'u-

niversità e della ricerca d'intesa con il Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive, e con insegnanti specificamente formati.

Il Titolo VI concerne il finanziamento e la fiscalità. L'articolo 31 disciplina le modalità per l'erogazione di contributi finanziari da parte del Centro nazionale del cinema (previsti nell'articolo 4, comma 1, lett. b)). I contributi sono destinati alla creazione, produzione, distribuzione, diffusione e promozione di opere cinematografiche, audiovisive e multimediali, alla formazione professionale, alla creazione e modernizzazione di sale cinematografiche e all'adattamento delle industrie tecniche alle nuove tecnologie e all'innovazione. I contributi sono assegnati automaticamente in base a criteri indicati nell'articolo 31, quali la percentuale di incassi, o di spettatori, o il fatturato annuale. Si prevede che i beneficiari dei contributi abbiano la facoltà di utilizzarli per reinvestirli nella produzione o distribuzione di nuove opere, o nella modernizzazione delle attività di esercizio. Coloro che non hanno diritto a contributi automatici possono accedere a contributi selettivi «previa valutazione» da parte delle commissioni del Centro. Si segnala che, ai sensi del successivo articolo 32, comma 2, il beneficiario non può utilizzare i contributi automatici per produrre nuove opere se non è in regola con i pagamenti verso creditori in occasione di precedenti produzioni.

L'articolo 33 riguarda i crediti di imposta per le produzioni cinematografiche, regolati dall'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). L'articolo inserisce tra i beneficiari anche le imprese di programmazione e creazione di videogiochi. Il comma 3 dell'articolo 33 estende i crediti di imposta ai gestori di cinema *d'essai*.

Il Titolo VII prevede la designazione di funzionari del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive ai quali affidare il compito di accertare e denunciare eventuali violazioni delle disposizioni della legge o delle altre norme vigenti in materia di proprietà intellettuale. Ai funzionari che svolgono tale compito, che sono vincolati al segreto professionale (articolo 36) sono assegnati ampi poteri di ispezione (articolo 34, comma 3).

Nel contempo il disegno di legge prevede, all'articolo 37 (compreso nel Titolo VIII, sulle sanzioni amministrative), l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di una Commissione di controllo con il compito di accertare l'avvenuta violazione delle disposizioni della legge e di irrogare le sanzioni amministrative. La Commissione, la cui disciplina dovrà essere stabilita da un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, dovrà essere presieduta da un magistrato amministrativo. Il disegno di legge richiede che essa sia formata per un terzo dai funzionari del Centro che esercitano le funzioni di controllo (di cui all'articolo 34). I restanti due terzi devono essere rappresentanti di categorie professionali e «personalità qualificate» con esperienza nel settore.

L'articolo 38 definisce il campo di applicazione delle sanzioni amministrative ed enumera tutti i casi previsti nel disegno di legge che compor-

tano obblighi amministrativi la cui violazione o omissione configura un illecito. L'articolo 39 illustra l'entità delle sanzioni, a seconda dei casi. La sanzione minima è sempre un richiamo, per tutti i tipi di violazione. Sono poi previsti, per i casi di maggiore gravità, la riduzione o la restituzione degli aiuti finanziari, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, l'esclusione dai contributi per periodi variabili, l'interdizione dall'esercizio dell'impresa, la chiusura dell'impresa. Gli importi derivanti dal pagamento di sanzioni pecuniarie versati al Centro nazionale per il cinema costituiscono risorse a disposizione per il suo bilancio, assieme ai trasferimenti dello Stato e ai proventi del prelievo di scopo di cui agli articoli 10 e 11 del disegno di legge.

Il Titolo IX (articoli 40 e 41) prevede anche sanzioni penali per chi ostacoli le operazioni di controllo e per chi diffonda o rappresenti un'opera cinematografica o audiovisiva senza autorizzazione. Tali sanzioni consistono in un'ammenda, nel sequestro dei supporti e possono comprendere la sanzione accessoria dell'interdizione per un periodo determinato dall'esercizio di qualsiasi attività nel settore del cinema. Il presidente del Centro nazionale per il cinema può esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile.

L'articolo 42 – contenuto nel Titolo X – reca la copertura finanziaria degli oneri, quantificati nella misura di 10 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dal comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004.

Passando al disegno di legge n. 649 la relatrice rileva che tale provvedimento intende rendere più efficiente ed efficace l'intervento pubblico a sostegno delle attività cinematografiche. A tal fine, esso modifica sia il decreto legislativo n. 28 del 2004, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, che la legge n. 161 del 1962, recante 'Revisione dei film e dei lavori teatrali' (articolo 1); inoltre introduce disposizioni per la razionalizzazione della normativa in materia di erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali di rilievo nazionale (articolo 2).

In particolare, l'articolo 1, comma 1 reca modifiche al citato decreto legislativo n. 28 del 2004, noto anche come «legge cinema», che – in attuazione della legge delega n. 137 del 2002 – ha sostituito e in gran parte riformato il quadro normativo del sostegno statale al cinema, sino ad allora basato sulla legge n. 1213 del 1965.

Il provvedimento ripropone il testo dell'Atto Senato 2324, presentato in Senato nella scorsa legislatura in data 24 agosto 2010 su iniziativa governativa ed esaminato congiuntamente con altri disegni di legge di iniziativa parlamentare (Atti Senato nn. 87 Vittoria Franco e altri; 1422 Cagnin e altri; 1429 Ascutti e altri; 1553 D'Alia e altri) presso la 7^a Commissione permanente in sede referente, nelle sedute del 21 settembre, 6 ottobre, 27 ottobre, 2 novembre e 10 novembre 2010.

Il disegno di legge in esame intende, da un lato, risolvere le criticità rilevate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del 2004 (difficoltà applicative di talune disposizioni, non necessarietà o inutilità di altre in

relazione ai compiti riconducibili allo Stato in materia, perfezionamenti tecnici) e, dall'altro, adeguare il contenuto del medesimo decreto legislativo del 2004 alla sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni in esso contenute, nella parte in cui non prevedono il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Le modifiche recate dal disegno di legge in esame al decreto legislativo n. 28 del 2004 riguardano gli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 19 e 22, nonché l'abrogazione degli articoli 4, 16 e 17, concernenti, rispettivamente: la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, organo di cui si propone la soppressione e l'assegnazione delle relative funzioni alla Commissione per la cinematografia; la concessione di contributi alle industrie tecniche cinematografiche, per i quali si propone l'abolizione in ragione dell'inoperatività degli interventi per carenza di istanze; il sistema di conferimento degli attestati e di attribuzione dei premi di qualità ai film di nazionalità italiana, ritenuto non prioritario in una situazione di limitate risorse.

In particolare, le richiamate modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2004 riguardano: l'articolo 2, concernente le definizioni che delimitano gli ambiti oggettivi e soggettivi di concessione dei finanziamenti e degli altri benefici di legge, rispetto ai quali la modifica proposta mira ad abolire ogni forma di automatismo per l'ammissione agli stessi; l'articolo 3, concernente l'iscrizione delle imprese cinematografiche in appositi elenchi istituiti presso la Direzione generale per il cinema, ai fini dell'ammissione delle medesime ai benefici (le modifiche propongono di abolire il sistema di classificazione delle imprese e del relativo *reference*, finalizzato all'attribuzione di differenti soglie di contributo, posto l'intento del provvedimento in esame di eliminare il sostegno ai lungometraggi); l'articolo 6, introduttivo di un regime differenziato in ragione dell'appartenenza o meno dell'impresa coprodittrice ad un Paese membro dell'Unione europea (la modifica proposta intende in particolare eliminare l'incertezza applicativa relativamente agli adempimenti del coprodittoressore cosiddetto «minoritario»); l'articolo 8, riguardante la Commissione per la cinematografia, per la cui organizzazione si propongono interventi di semplificazione e razionalizzazione; l'articolo 9, concernente i requisiti per l'accesso ai benefici finanziari e l'attività valutativa della Commissione (la modifica proposta è di mero coordinamento, in relazione alle modifiche proposte al precedente articolo 8); l'articolo 10, riguardante la disciplina di concessione degli incentivi alla produzione, rispetto alla quale le modifiche proposte rinviano alla decretazione attuativa sia le modalità di erogazione e concessione dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala sia le disposizioni sulle relative finalizzazioni; l'articolo 12, concernente il Fondo per le attività cinematografiche, delle cui finalizzazioni si propone la ridefinizione in ragione degli interventi proposti dal disegno di legge in esame (abolizione dei contributi in conto capitale all'esercizio nonché del sostegno alle industrie tecniche e ai progetti di autori affermati); l'articolo 13,

relativo al sistema di regole per il sostegno statale alla produzione cinematografica, che le modifiche proposte intendono ridisegnare, limitandolo a documentari, opere prime e seconde, cortometraggi e sviluppo di sceneggiature originali; l'articolo 15, concernente la concessione di contributi in conto interesse e in conto capitale per l'esercizio cinematografico (con le modifiche proposte, oltre ad alcune rettifiche formali, si aboliscono i contributi in conto capitale, ritenuti non prioritari tra le finalità dell'intervento statale, stante l'esistenza di strumenti di sostegno simili a livello regionale e locale e di norme nazionali di agevolazione fiscale per gli interventi di maggior rilevanza nel quadro di digitalizzazione degli impianti); l'articolo 19, relativo alla disciplina per l'erogazione delle risorse destinate alla promozione delle attività cinematografiche (le modifiche proposte operano una razionalizzazione della disposizione che prevede quali enti, eventi o iniziative possano ricevere contributi, limitando il diritto a quelle di carattere nazionale e internazionale, all'attività d'*essai* e alla conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale; inoltre viene limitata alle iniziative di rilevanza nazionale e internazionale la correlazione tra entità del contributo e stabilità ed efficacia dell'iniziativa nel quinquennio precedente); l'articolo 22, concernente l'apertura di sale cinematografiche (la modifica abroga il preventivo parere conforme della Consulta ai fini dell'autorizzazione all'apertura di multisale con numero di posti superiori a 1.800, il cui rilascio spetta al competente Direttore generale).

Per quanto riguarda invece le modifiche alla legge n. 161 del 1962, la relatrice osserva che l'articolo 1, comma 2 del disegno di legge in esame ne modifica gli articoli 5, 9 e 15, proponendo in particolare: l'introduzione di un'ulteriore soglia di ammissione alla proiezione dei film per i minori di anni 10 (oltre alle già esistenti soglie a 14 e 18 anni) al fine di assicurare una più intensa e puntuale azione a tutela dei minori e dell'infanzia; l'introduzione di disposizioni finalizzate a ridisciplinare il procedimento di revisione cinematografica, consentendo un'unica revisione dei film già sottoposti all'esame delle commissioni di revisione decorsi 12 mesi dalla data di rilascio del relativo nulla osta.

L'articolo 2, infine, mira a riformare, attraverso il ricorso al regolamento di delegificazione, le modalità di contribuzione statale a sostegno delle sole istituzioni culturali di rilievo nazionale.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) interviene osservando che, data l'importanza della materia, sarebbe opportuno effettuare audizioni congiunte con la Camera dei deputati.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) condivide l'esigenza manifestata dalla senatrice Montevecchi.

Il PRESIDENTE, nell'esprimere il proprio consenso, rileva che sottoporrà questa proposta alla valutazione dell'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1892) Deputato MARIANI ed altri. – Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo era stato fissato, per martedì 15 settembre alle ore 12. Fa presente che entro il predetto termine sono pervenuti taluni emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

RINVIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA CONVOCATO AL TERMINE DELLA SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, previsto al termine dell'odierna seduta, è sconvocato.

Convoca quindi l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori domani, giovedì 17 settembre, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1892

Art. 1.

1.1

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «LM-79 (scienze geofisiche)», aggiungere le seguenti: «nonché a laureandi e neolaureati con un lavoro di tesi inerente le scienze geologiche e/o geofisiche».

Art. 2.

2.1

BOCCHINO, CAMPANELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, sostituire le parole: «dell'1 per cento», con le seguenti: «del 2 per cento»;

b) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «università», aggiungere le seguenti: «e degli enti pubblici di ricerca»;

c) al comma 2, dopo le parole: «presentati dalle università», aggiungere le seguenti: «e dagli enti pubblici di ricerca»;

2.2

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'1 per cento», con le seguenti: «del 2 per cento».

2.3

LIUZZI

Al comma 1, dopo le parole: «è riservata» inserire le seguenti: «in via esclusiva» e sostituire le parole: «attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione» con le seguenti: «per le attività didattiche di ricerca e studio in materia di previsione e prevenzione».

2.4

LIUZZI

Al comma 1, dopo le parole: «è riservata» inserire le seguenti: «in via esclusiva».

2.5

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «università», aggiungere le seguenti: «, e degli enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «presentati dalle università», aggiungere le seguenti: «, e dagli enti pubblici di ricerca».

2.6

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «università», aggiungere le seguenti: «, e degli enti pubblici di ricerca».

2.7

LIUZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione» con le seguenti: «per le attività esclusivamente di natura didattica di ricerca e studio in materia di previsione e prevenzione».

2.8

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 2, dopo le parole: «presentati dalle università», aggiungere le seguenti: «, e dagli enti pubblici di ricerca».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 16 settembre 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 94

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,45

*AUDIZIONI INFORMALI DI ANFIA, ASI, ANIMA, ASSOSEGNALETICA E ASSOCATENE
NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 (DELEGA RIFORMA
CODICE DELLA STRADA)*

Plenaria

182^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1638 (Delega riforma codice della strada) svolte ieri e oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documenta-

zione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 settembre.

Il presidente MATTEOLI ricorda che, anche nella giornata di oggi, la Commissione ha proseguito le audizioni informative legate all'esame del provvedimento in titolo, le quali, compatibilmente con l'andamento dei lavori parlamentari del Senato, potrebbero concludersi entro mercoledì 23 settembre. A quel punto, la Commissione potrà valutare come continuare l'iter di esame, attraverso la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Il relatore BORIOLI (*PD*) concorda con il Presidente. Precisa che i relatori, d'intesa con il Governo, stanno ultimando la predisposizione di emendamenti volti a risolvere i problemi di carattere finanziario riscontrati sul testo con il parere contrario, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio. Ritiene opportuno presentare i suddetti emendamenti dopo la conclusione delle audizioni informative: a tal fine, si potrebbero presentare prima solo gli emendamenti dei relatori relativi agli aspetti di carattere finanziario, fissando nel contempo il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti e, successivamente, quello per la presentazione degli altri emendamenti che intervengono sugli aspetti di merito del provvedimento.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritiene condivisibile la proposta dei relatori. In alternativa, per economia dei lavori, se la Commissione conviene si potrebbe anche fissare un unico termine per la presentazione di tutti gli emendamenti e ordini del giorno.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) concorda con l'osservazione del senatore Filippi, auspicando che, data la rilevanza sociale dei temi affrontati dal provvedimento, vi possa essere un clima di confronto sereno e costruttivo fra tutte le forze politiche e il Governo, come avvenuto ad esempio nel corso dell'esame del disegno di legge delega per il recepimento delle direttive europee in materia di appalti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1881) *FILIPPI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati*

(1897) *CROSIO e ARACRI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il presidente MATTEOLI informa che sono stati presentati gli ulteriori emendamenti 1.4 (testo 2) e 1.5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Ricorda che, per poter procedere alla votazione di emendamenti e ordini del giorno, la Commissione deve attendere i prescritti pareri delle Commissioni consultive, in particolare della Commissione Bilancio, che non si è ancora pronunciata.

Il relatore FILIPPI (*PD*) fa presente che, in sede di espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati, il parere favorevole su alcune proposte emendative è stato condizionato a specifiche riformulazioni. Alcune di queste sono state accettate dai proponenti e formalizzate con gli emendamenti 1.4 (testo 2) e 1.5 (testo 2) prima citati. Chiede quindi al senatore Crosio, in qualità di firmatario degli altri emendamenti, se intende anch'egli accettare le riformulazioni suggerite.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) si riserva di valutare le riformulazioni proposte per gli emendamenti a sua firma.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*), richiamando quanto già segnalato in un suo intervento dello scorso 5 agosto, fa presente che molte Autorità portuali (a volte anche commissariate) hanno ricevuto in questi mesi numerose richieste da parte di concessionari di banchine portuali per prorogare le concessioni in scadenza, a volte addirittura per vari decenni. Se tali richieste venissero accolte, si produrrebbe un danno gravissimo, perché si ingesserebbe la situazione gestionale del sistema portuale italiano per un tempo lunghissimo.

L'iniziativa dei concessionari muove dal timore che le nuove regole per l'assegnazione delle concessioni che stanno per essere introdotte, basate su procedure di gara ad evidenza pubblica, possano alterare tutta una serie di interessi consolidati. Il problema è che non esiste ancora una indicazione chiara da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su come tali richieste debbano essere gestite. Ad esempio, l'Autorità portuale di Genova ha investito della questione il Ministero che, in via solo ufficiosa, avrebbe indicato di procedere alla pubblicazione delle richieste

riservandosi però di definire meglio la questione attraverso l'emanazione del decreto ministeriale applicativo dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, da tempo atteso.

A ciò si aggiunge la difficoltà, sperimentata da lui stesso, di avere dati ufficiali sulla durata e sui costi delle concessioni esistenti, nonché sugli investimenti fatti dai concessionari e dalle autorità pubbliche. Ricordando che le banchine portuali affidate in concessione sono aree demaniali e non private, chiede quindi che la Commissione assuma tutte le più opportune iniziative per acquisire informazioni sulla vicenda e formulare anche un indirizzo preciso al Governo, prima che le varie Autorità decidano in maniera unilaterale, compromettendo la situazione.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritiene che il tema segnalato dal senatore Maurizio Rossi sia di enorme rilevanza e debba essere affrontato con attenzione. Il problema della mancata adozione del decreto ministeriale *ex* articolo 18 della legge n. 84 è reale e sta creando molte difficoltà. Sottolinea però la necessità di evitare iniziative estemporanee che possano creare irrigidimenti in una fase di transizione estremamente complessa come quella che sta vivendo il sistema portuale italiano.

Chiede quindi che la Commissione assuma una iniziativa di tipo conoscitivo sulla situazione che potrebbe fare da accompagnamento e stimolo all'azione che il Governo sta portando avanti e prevenire anche decisioni unilaterali e affrettate da parte delle varie Autorità portuali.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) concorda con le preoccupazioni espresse dal senatore Maurizio Rossi. In molti porti ci sono interessi corporativi che si sentono minacciati dalla riforma del sistema delle concessioni portuali: accoglie pertanto la proposta del senatore Filippi affinché la Commissione si interessi della vicenda, anche al fine di superare alcune eccessive timidezze del Governo in questo settore.

Il senatore SONEGO (*PD*) osserva che, se anche la Commissione si occupasse solo di una situazione specifica come quella di Genova, che è il più grande porto italiano, si tratterebbe in ogni caso di un fatto che avrebbe ovvie ripercussioni su tutto il sistema portuale nazionale. D'altra parte, nel piano nazionale della portualità e della logistica presentato dal Governo ed esaminato dal Parlamento prima della pausa estiva, si prevede espressamente una revisione del sistema di assegnazione delle concessioni portuali.

Il senatore RANUCCI (*PD*) evidenzia che l'attuale crisi del sistema portuale è anche frutto delle scelte gestionali sbagliate fatte da molte Autorità portuali nel corso degli ultimi anni: sarebbe quindi opportuno indagare anche su questi aspetti, magari attraverso una Commissione parlamentare d'inchiesta.

Il presidente MATTEOLI dichiara la sua disponibilità a procedere con le iniziative che la Commissione intendesse adottare per affrontare le questioni segnalate dal senatore Maurizio Rossi. In proposito ricorda che esistono una serie di strumenti a disposizione previsti dal Regolamento, tra i quali gli atti di sindacato ispettivo, l'indagine conoscitiva e l'affare assegnato. Occorre quindi decidere quale sia la forma più indicata, in relazione anche all'obiettivo che si intende raggiungere.

La seduta termina alle ore 16,25.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1881**

Art. 1.

1.4 (testo 2)

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) verificare la conformità alla normativa applicabile, anche in considerazione degli accordi intervenuti tra le parti, delle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture per la realizzazione di opere transfrontaliere gestite da soggetti aggiudicatori plurinazionali;».

1.5 (testo 2)

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) verificare, nell'ambito della realizzazione di opere transfrontaliere gestite da soggetti aggiudicatori plurinazionali, il rispetto della normativa applicabile, anche in considerazione degli accordi intervenuti tra le parti;».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 16 settembre 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 190

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE SULLA SITUAZIONE DEL COMPARTO DELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA

Plenaria

139^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1728) Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il presidente FORMIGONI informa che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1^a e 5^a su testo ed emendamenti.

Avverte che, in conseguenza del parere della Commissione bilancio, la relatrice Pignedoli ha presentato gli emendamenti 3.3000, 5.3000, 10.3000 e 18.3000, che sono dati per illustrati. La relatrice Pignedoli ha altresì presentato l'emendamento 16.1000, di tenore redazionale per correggere l'attuale denominazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Anch'esso è dato per illustrato.

Informa che la senatrice Donno ha presentato l'emendamento 15.0.1 (testo 2) volto a recepire le condizioni espresse nel parere della Commissione bilancio.

Informa che sono altresì dati per illustrati i subemendamenti riferiti ai nuovi emendamenti della relatrice presentati nella seduta del 7 luglio scorso.

Avverte, infine, che si passa all'esame degli ordini del giorno.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) aggiunge la firma a tutti gli ordini del giorno presentati dal senatore Candiani.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro dell'ordine del giorno G/1728/1/9.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) non accedendo all'invito del rappresentante del Governo, insiste per la votazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone quindi in votazione tale ordine del giorno.

L'ordine del giorno G/1728/1/9 è respinto.

Il vice ministro OLIVERO non accoglie l'ordine del giorno G/1728/2/9.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) insiste per la votazione.

Posto ai voti l'ordine del giorno G/1728/2/9 è respinto.

Il vice ministro OLIVERO non accoglie l'ordine del giorno G/1728/3/9.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) insiste per la votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1728/3/9 è respinto.

Il vice ministro OLIVERO accoglie quindi l'ordine del giorno G/1728/4/9.

Il vice ministro OLIVERO non accoglie l'ordine del giorno G/1728/5/9.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) insiste per la votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1728/5/9 è respinto.

Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro dell'ordine del giorno G/1728/6/9.

Accedendo all'invito la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira l'ordine del giorno G/1728/6/9.

Il presidente FORMIGONI ricorda che l'ordine del giorno G/1728/7/9 era già stato dichiarato inammissibile.

Il vice ministro OLIVERO accoglie quindi gli ordini del giorno G/1728/8/9 e G/1728/9/9.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa all'esame degli emendamenti.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) sottoscrive tutti gli emendamenti a firma del senatore Candiani.

La senatrice DONNO (*M5S*) sottoscrive tutti gli emendamenti a firma del senatore Gaetti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) sollecita l'approvazione degli emendamenti a sua firma 1.100 e 1.200. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Il parere è favorevole sull'emendamento 1.5.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.6 e 1.7.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 1.100 e 1.200 e pareri conformi a quelli della relatrice sulle restanti proposte.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.100 della relatrice è accolto.

Con successiva votazione è altresì accolto l'emendamento 1.200.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 1.5.

Con successive separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.6 e 1.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.100 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento della relatrice 2.100 e pareri conformi a quelli della relatrice sui restanti emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 2.100.

Con successiva votazione è respinto l'emendamento 2.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Si rimette al rappresentante del Governo sull'emendamento 3.6 e sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua firma 3.3000.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.6 e 3.3000 e pareri conformi a quelli della relatrice sui restanti emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.1.

Relativamente all'emendamento 3.2, la senatrice DONNO (*M5S*), nel richiamare criticamente il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione reso dalla Commissione bilancio, auspica che possano essere forniti ragguagli sulle motivazioni sottese a detta valutazione.

Il presidente FORMIGONI prende atto dei rilievi della senatrice Donno.

Posto ai voti, l'emendamento 3.2 è respinto.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5.

Con successive separate votazioni sono accolti gli emendamenti 3.6 e 3.3000.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 4, l'emendamento 4.1.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) e il vice ministro OLIVERO esprimono parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.2 e sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua firma 5.3000.

Il vice ministro OLIVERO esprime a sua volta parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.2 e parere favorevole sull'emendamento 5.3000 della relatrice.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 5.1 e 5.2.

La senatrice DONNO (*M5S*), alla luce della reiezione dell'emendamento a sua firma 5.2, si riserva di valutare la presentazione per l'esame da parte dell'Assemblea di un ordine del giorno vertente sulla medesima materia.

Posto ai voti, è poi approvato l'emendamento 5.3000.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 6.1; invita al ritiro degli emendamenti 6.2 e 6.3, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.4 e contrario sull'emendamento 6.5.

Il vice ministro OLIVERO esprime pareri conformi a quelli della relatrice.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 6.1.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 6.2 e 6.3.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 6.4.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 6.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.2 e favorevole sull'emendamento 7.3.

Il vice ministro OLIVERO esprime pareri conformi a quelli della relatrice.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Posto successivamente ai voti, è quindi approvato l'emendamento 7.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3; il parere è altresì contrario sui subemendamenti 8.100/2 e 8.100/1.

Sollecita l'approvazione dell'emendamento a propria firma 8.100.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.4 e 8.5.

Invita al ritiro dell'emendamento 8.6.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.7 e 8.8.

Invita a riformulare l'emendamento 8.9, sostituendo il termine di sessanta giorni con quello di novanta giorni, esprimendo, in tal caso, parere favorevole.

Esprime parere contrario sull'emendamento 8.10.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento 8.100 e pareri conformi a quelli della relatrice sui restanti emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3.

Posti successivamente ai voti sono altresì respinti i subemendamenti e 8.100/2 e 8.100/1.

Con separata votazione è approvato l'emendamento 8.100.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 8.4 e 8.5.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 8.6.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 8.7 e 8.8.

La senatrice DONNO (*M5S*) riformula l'emendamento 8.9 in un testo 2, nel senso prefigurato dalla relatrice.

Posto ai voti l'emendamento 8.9 (testo 2) è approvato.

Con successiva votazione, è respinto l'emendamento 8.10.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 10.1.

Il parere è altresì contrario sui subemendamenti 10.100 (testo corretto)/2, 10.100 (testo corretto)/5, 10.100 (testo corretto)/4 e 10.100 (testo corretto)/1, invitando al ritiro del subemendamento 10.100 (testo corretto)/3.

Sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua firma 10.100 (testo corretto).

Esprime parere contrario sugli emendamenti 10.2 (testo 2), 10.3 (testo 2), 10.4 e 10.5.

Sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua firma 10.3000.

Invita infine alla riformulazione dell'emendamento 10.7, introducendo un riferimento a un termine di emanazione del decreto ivi citato di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Esprime, in tal caso, parere favorevole.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento 10.100 (testo corretto) e 10.3000 della relatrice e pareri conformi a quelli della relatrice sui restanti emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 10.1.

Con successive votazioni sono altresì respinti i subemendamenti 10.100 (testo corretto)/2 e 10.100 (testo corretto)/5.

Il senatore RUTA (*PD*) chiede ragguagli sui pareri resi relativamente al subemendamento a sua firma 10.100 (testo corretto)/3.

Il vice ministro OLIVERO chiarisce che è da ritenersi preferibile il testo dell'emendamento della relatrice 10.100 (testo corretto).

Il senatore RUTA (*PD*) insiste per la votazione.

Posto ai voti, il subemendamento 10.100 (testo corretto)/3 è respinto.

Sono altresì respinti i subemendamenti 10.100 (testo corretto)/4 e 10.100 (testo corretto)/1.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 10.100 (testo corretto).

Il presidente FORMIGONI avverte che è conseguentemente precluso l'emendamento 10.2 (testo 2).

Avverte altresì che la prima parte fino alla fine della lettera *a*) dell'emendamento 10.3 (testo 2) è assorbita dall'approvato emendamento 10.100 (testo corretto).

Pone quindi in votazione la seconda parte dell'emendamento 10.3 (testo 2).

La Commissione respinge.

Il presidente FORMIGONI avverte che l'emendamento 10.4 è precluso dall'approvato emendamento 10.100 (testo corretto).

Posto successivamente ai voti l'emendamento 10.5 è respinto.

Con successiva votazione l'emendamento 10.3000 è approvato.

La senatrice DONNO (*M5S*) riformula l'emendamento 10.7 in un testo 2, nel senso prefigurato dalla relatrice.

Posto ai voti l'emendamento 10.7 (testo 2) è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1 e 11.2.

Il vice ministro OLIVERO esprime pareri conformi a quelli della relatrice.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 12, l'emendamento 12.1.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) e il vice ministro OLIVERO esprimono parere contrario su tale proposta.

Posto ai voti l'emendamento 12.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 13.1 e 13.2

Il vice ministro OLIVERO esprime pareri conformi a quelli della relatrice.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 13.1 e 13.2.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 14, l'emendamento 14.100 a firma della relatrice.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) sollecita l'approvazione di tale proposta.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 14.100 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 e aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 15.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il vice ministro Olivero esprime pareri conformi a quelli della relatrice.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15 e aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 15.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 15.1 e 15.3.

La senatrice DONNO (*M5S*) sollecita l'approvazione dell'emendamento 15.0.1 (testo 2) così come riformulato per recepire i rilievi della Commissione bilancio. Sottolinea la rilevanza del tema trattato nella proposta emendativa.

Il vice ministro OLIVERO conferma il proprio parere contrario sull'emendamento, anche in virtù dei rilievi svolti dalla Commissione affari costituzionali e per la portata eccessivamente ampia della proposta.

La senatrice DONNO (*M5S*) si riserva di valutare la presentazione di una diversa proposta emendativa sempre relativa ai Centri per la salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee per l'esame da parte dell'Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 15.0.1 (testo 2) è respinto.

Con successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 15.0.2, 15.0.3 e 15.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 e aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 16.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua firma 16.1000.

Invita al ritiro dell'emendamento 16.1.

Esprime parere contrario sull'emendamento 16.3.

Ritira l'emendamento 16.100, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 16.2 e 16.0.1.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento della relatrice 16.1000 e pareri conformi a quelli della relatrice sulle restanti proposte emendative.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16 e aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 16.

Posto ai voti l'emendamento 16.1000 della relatrice è approvato.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 16.1.

Con successiva votazione è respinto l'emendamento 16.3.

Il presidente FORMIGONI avverte che, essendo stato ritirato dalla relatrice l'emendamento 16.100, decadono conseguentemente i subemendamenti 16.100/1, 16.100/2, 16.100/3, 16.100/4, 16.100/5, 16.100/6 e identico 16.100/7.

Con successive separate votazioni sono quindi respinti l'emendamento 16.2 e l'emendamento aggiuntivo 16.0.1.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 18, l'emendamento 18.3000.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) sollecita l'approvazione di tale emendamento a propria firma.

Il vice ministro Olivero esprime parere favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 18.3000 della relatrice è approvato.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) presenta quindi l'emendamento Coord.1 recante una proposta di coordinamento.

Posto ai voti, l'emendamento Coord.1 è approvato.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione del conferimento del mandato alla relatrice a riferire in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, il vice ministro OLIVERO rileva positivamente il proficuo lavoro di approfondimento del testo svolto in Commissione.

La Commissione conferisce infine all'unanimità mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1728, così come modificato nel corso dell'esame in Commissione, autorizzandola contestualmente a chiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE ADIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti della Lega antivivisezione (LAV) sulla situazione del comparto dell'allevamento degli animali da pelliccia, è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1728

G/1728/1/9

CANDIANI, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1728 recante: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare",

premessi che:

la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge i singoli cittadini e gli organi di governo;

le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera popolazione, anche l'impoverimento della base genetica, con gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;

il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali. A questo scopo l'articolo 8 prevede l'istituzione di un Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

il comitato, tra gli altri membri, comprende anche i rappresentanti delle regioni che devono essere individuati dalle stesse in sede di Conferenza Stato-regioni,

impegna il Governo:

a prevedere che i rappresentanti delle regioni che comporranno il Comitato siano scelti anche in base alla omogeneità delle caratteristiche biogeografiche ed ecologiche delle regioni limitrofe.

G/1728/2/9

CANDIANI, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1728 recante: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare",

premessi che:

la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge, su scala mondiale, i singoli cittadini e gli organi di governo;

le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera popolazione, anche l'impovertimento della base genetica, con gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;

il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali;

l'articolo 10 del provvedimento prevede l'istituzione di un Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nonché dovrà essere utilizzato per la corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni vigenti,

impegna il Governo:

a prevedere che il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare venga altresì utilizzato anche per il risanamento dei danni recati dall'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti, erbe e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non idonea, impegnati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica.

G/1728/3/9

CANDIANI, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1728 recante: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare",

premessi che:

la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge, su scala mondiale, i singoli cittadini e gli organi di governo;

le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera popolazione, anche l'impoverimento della base genetica, con gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;

il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali;

l'articolo 11 del provvedimento modifica il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge n. 1096 del 1971 estendendo il diritto alla vendita delle sementi di varietà da conservazione, da parte dei produttori agricoli, consentendone la vendita diretta e in ambito locale, nonché introducendo per gli stessi soggetti il diritto al libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare,

impegna il Governo:

a specificare cosa si intenda per libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

G/1728/4/9

CANDIANI, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1728 recante: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare",

premessi che:

la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge, su scala mondiale, i singoli cittadini e gli organi di governo;

le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera popolazione, anche l'impoverimento della base genetica, con gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;

il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali;

l'articolo 15 prevede che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per il favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico,

impegna il Governo:

a prevedere l'applicazione di pratiche alternative all'utilizzo di pesticidi e concimi.

G/1728/5/9

CANDIANI, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1728 recante: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare",

premessi che:

la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge, su scala mondiale, i singoli cittadini e gli organi di governo;

le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera

popolazione, anche l'impoverimento della base genetica, con gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;

il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali,

impegna il Governo:

a prevedere disposizioni volte a istituire centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee al fine di incentivare lo studio dello *status* delle specie e dei relativi *habitat* e di fornire un supporto tecnico alle politiche regionali in materia e che mettano a disposizione germoplasma vegetale autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o rinaturalizzazione di *habitat*, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica.

G/1728/6/9

CANDIANI, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1728 recante: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare",

premessi che:

la semplificazione dei paesaggi e la riduzione delle varietà delle forme viventi e degli ambienti, ovvero per la perdita di biodiversità, conseguente all'intensificarsi dell'attività umana, è uno dei problemi di maggiore importanza e coinvolge, su scala mondiale, i singoli cittadini e gli organi di governo;

le attività produttive modificano continuamente la base ecologica del mondo vivente comportando, insieme a preziosi benefici per l'intera popolazione, anche l'impoverimento della base genetica, con gravi pericoli per la conservazione della natura e per il mantenimento della diversità biologica indispensabile ad assicurare la vita del nostro pianeta;

il provvedimento ha come intento quello di creare un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, stabilendo principi e criteri generali che verranno applicati su tutto il territorio nazionale nonché modalità di coordinamento con i sistemi regionali,

impegna il Governo:

a prevedere disposizioni per le quali le regioni, al fine di valorizzare il ruolo degli agricoltori e dei proprietari di fondi nella conservazione della biodiversità naturale, possano emanare specifiche norme in materia ed individuino a tale scopo le aree agricole di alto valore naturalistico e le aree naturali e seminaturali di alto valore botanico da designare come micro-riserve botaniche alle quali dedicare specifici progetti finalizzati alla conservazione e all'uso sostenibile del territorio in esse compreso.

G/1728/7/9

FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (atto Senato n. 1728);

premesso che:

a fronte di una situazione di complessiva tenuta del settore agricolo in Italia, i piccoli produttori agricoli ed i piccoli trasformatori vivono una situazione assai difficile;

spesso schiacciati tra la tirannia della grande distribuzione e l'indifferenza delle istituzioni, trovano uno sbocco alla loro crisi solo grazie al rapporto diretto con i consumatori, attraverso gruppi di acquisto e mercati di filiera corta auto gestiti;

l'agricoltura familiare dei piccoli produttori e le lavorazioni degli artigiani del cibo di qualità non appaiono a tutt'oggi adeguatamente sostenute dalle istituzioni;

si tratta di aziende il cui reddito dipende principalmente dalla vendita dei prodotti e non dai trasferimenti pubblici. Proprio per questo i soggetti del settore pubblico dovrebbero sostenere queste aziende almeno in questo grave momento di crisi in cui molti piccoli produttori rischiano di perdere tutto;

appare necessario adottare al più presto concrete e circostanziate iniziative con l'obiettivo di contenere gli effetti della crisi che ha investito i piccoli produttori agricoli;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi strumenti normativi e finanziari al fine di pervenire alla costituzione di un fondo di solidarietà e di un sistema di regole di salvaguardia a favore dei piccoli produttori agricoli che rischiano di perdere i propri beni aziendali nell'ambito delle procedure esecutive e per la concessione di strumenti di sostegno economico per il manteni-

mento della strumentazione strettamente necessaria allo svolgimento dell'attività produttiva.

G/1728/8/9

FATTORI, DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (atto Senato n. 1728);

premessi che:

gli insetti impollinatori, in particolare le api, contribuiscono alla produzione di oltre 150 colture europee, per un valore commerciale che si aggira intorno ai 22 miliardi di euro all'anno ed un apporto decisivo per il mantenimento della biodiversità agroalimentare e lo sviluppo rurale;

nonostante il patrimonio di mieli e l'infinità di millefiori ed altri prodotti apistici italiani di qualità, l'andamento produttivo nazionale del 2014, secondo le prime stime, registra un calo di oltre il 50 per cento rispetto alla produzione nazionale media, con una forbice stimabile da 11.500 a 13.000 tonnellate, contro le 23.320 tonnellate del 2012, a causa di numerose avversità e dell'uso massiccio della chimica in agricoltura;

sia le associazioni apistiche che il sistema di monitoraggio Beenet (attivo dal 2011) denunciano una progressiva ed allarmante moria di api con spopolamenti d'interi apiari a causa di reiterati fenomeni di avvelenamento, soprattutto in concomitanza con l'epoca delle semine del mais e dei trattamenti sui fruttiferi;

tra le cause scatenanti di questa moria si evidenziano l'utilizzo di fitofarmaci a base di molecole neonicotinoidi, attualmente banditi dall'Unione europea, nonché l'uso pervasivo ed irresponsabile di altre molecole neurotossiche che esplicano effetti nocivi non previsti e non valutati sulle popolazioni di api;

le api italiane sono minacciate inoltre da virus, parassiti e predatori, molti dei quali importanti come la vespa velutina e il coleottero sud-africano *Aethina tumida* Murray, localizzato per ora in Calabria e in Sicilia, le cui larve si nutrono di miele di cui ne alterano irreversibilmente le caratteristiche organolettiche;

non appena avuto conferma della presenza di *Aethina tumida* nella provincia di Reggio Calabria, anche alla luce degli ingenti danni da essa causati all'apicoltura negli Stati Uniti, Australia e Africa sub-sahariana, il Ministero della salute ha attivato le procedure necessarie a fronteggiare l'emergenza, disponendo come prevede la normativa europea, l'eradicazione degli apiari per evitare che i fenomeni diventino endemici;

gran parte delle associazioni apistiche e degli apicoltori evidenziano tuttavia come l'eradicazione degli apiari tramite abbruciatura non abbia sortito i risultati sperati, ma che anzi abbia favorito lo sfarfallamento nell'ambiente del coleottero allargando l'area dell'«infezione» oltre che scoraggiato gli apicoltori a denunciare la presenza del parassita per il timore di dover distruggere le arnie;

ad oggi risultano distrutte, in ottemperanza dell'ordinanza regionale, oltre 3.000 famiglie di api, con ingenti danni per gli apicoltori che, secondo quanto affermato dal Governo, dovrebbero ricevere un indennizzo attraverso il Fondo di solidarietà nazionale,

impegna il Governo:

ad attivare urgentemente le procedure necessarie ad indennizzare gli apicoltori che hanno subito l'abbruciamento coatto delle arnie, ad individuare, di concerto con tutti gli esperti del mondo apistico, *in primis* gli apicoltori professionisti e i loro rappresentanti, gli enti di ricerca e gli istituti zooprofilattici, misure alternative per il controllo del coleottero che non prevedano la distruzione degli apiari, oltre che alla messa a punto dell'anagrafe apistica che, attraverso la conoscenza della realtà produttiva, consenta di prevenire ed intervenire tempestivamente con idonei strumenti a fronteggiare eventuali emergenze come l'infestazione da *Aethina tumida*.

G/1728/9/9

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (atto Senato n. 1728);

premesso che:

appare sempre più urgente disciplinare, con strumenti normativi specifici di immediata attuazione, il contrasto alla estinzione od erosione delle risorse vegetali conseguenti a fenomeni di contagio epidemico o fitosanitario da specie di particolare virulenza e provenienti da paesi extra-comunitari ovvero da modificazione genetica di specie già in essere, come, da ultimo, il caso della diffusione della *Xylella fastidiosa*,

impegna il Governo:

a istituire appositi protocolli di lotta integrata a fenomeni di contagio epidemico o fitosanitario da specie di particolare virulenza, che prendano in considerazione i diversi risultati scientifici ad oggi a disposizione

sui diversi fenomeni, ciascuno con i propri vantaggi e limiti, in funzione del contesto applicativo.

Art. 1.

1.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare.»

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo:

1) al comma 2, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) al comma 3, alinea, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

3) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

4) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

5) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

6) al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

7) al comma 4, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

8) al comma 5, sostituire le parole: «conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «conoscenze sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

9) al comma 5, sostituire le parole: «conservazione della biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «conservazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

10) al comma 6, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

3) alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

e) all'articolo 6:

1) al comma 1, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) al comma 2, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

f) all'articolo 7:

1) al comma 1, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

g) all'articolo 8:

1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «per la biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti:* «per la biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

3) *alla rubrica, sostituire le parole:* «biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti:* «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

h) all'articolo 9, comma 1, capoverso lettera b-bis), sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti:* «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

i) all'articolo 10:

1) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «biodiversità di interesse agricolo» *inserire le seguenti:* «ed alimentare» *e sostituire le parole:* «biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti:* «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) *alla rubrica, sostituire le parole:* «biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti:* «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

j) all'articolo 11, comma 1, capoverso comma 6, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti:* «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

k) all'articolo 12:

1) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti:* «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti:* «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

3) *alla rubrica, sostituire le parole:* «biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti:* «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

l) all'articolo 13:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «la biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti:* «la biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) *al comma 1, sostituire le parole:* «della biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti:* «della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

3) *al comma 2, sostituire le parole:* «comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti:* «comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

4) *al comma 2, sostituire le parole:* «della biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti:* «della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

5) *alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

m) all'articolo 14:

1) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

2) *al comma 2, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

3) *alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

n) all'articolo 16:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

2) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

3) *alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

o) al titolo, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare».

1.200

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario».

Conseguentemente:

a) al comma 5, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

b) all'articolo 2:

1) *al comma 1, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

2) *al comma 2, alinea, dopo le parole: risorse genetiche aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

3) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

4) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

c) all'articolo 3:

1) *al comma 2, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

2) *al comma 3, dopo le parole: «una risorsa genetica» inserire le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

3) *al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

4) *al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

d) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

e) all'articolo 5:

1) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

2) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

3) *al comma 2, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

f) all'articolo 6:

1) *al comma 1, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

2) *al comma 2, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

g) all'articolo 8,

1) *al comma 3, lettera d), dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

2) *al comma 3, lettera f), dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

h) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

i) all'articolo 13, comma 3, lettera a), dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

j) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario».

1.1

DONNO, GAETTI, FATTORI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.2

GAETTI, DONNO

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.3

GAETTI, DONNO

Al comma 5, dopo le parole: «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «, le università, i comuni e i soggetti sociali operanti nel settore».

1.4

GAETTI, DONNO

Al comma 5, sostituire le parole: «possono promuovere», con le seguenti: «promuovono».

1.5

DONNO, GAETTI, FATTORI

Al comma 5, sopprimere le parole: «allo sviluppo di sistemi semenzieri informali a livello territoriale.».

1.6

GAETTI, DONNO

Al comma 6, dopo le parole: «e le università», inserire le seguenti: «e i soggetti sociali operanti nel settore».

1.7

GAETTI, DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Gli organismi geneticamente modificati non costituiscono materiale da tutelare e da inserire nel sistema nazionale di tutela e di valorizzazione.».

Art. 2.**2.1**

DONNO, GAETTI, FATTORI

Al comma 1 sostituire le parole da: «si intende» fino alla fine del comma con le seguenti: «si intendono quelle componenti della diversità biologica rilevanti per il cibo e l'agricoltura, incluse le varietà e le variabilità degli animali, delle piante e dei microorganismi, a livello di geni, di specie e di ecosistema, necessarie per sostenere le funzioni e la struttura degli agro-ecosistemi.».

2.2

CANDIANI, STEFANI

Al comma 2, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «strettamente e tradizionalmente associate con gli usi e le conoscenze di una popolazione che in un territorio circoscritto ne sviluppa e continua la coltivazione o l'allevamento».

2.100

LA RELATRICE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito dell'azienda agricola e in situ» con le seguenti: «nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito dell'azienda agricola e in situ» con le seguenti: «nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ»;

b) all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «in situ e nell'ambito di aziende agricole» con le seguenti: «in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole».

2.3

GAETTI, DONNO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «secondo le modalità previste», fino alla fine del comma.

Art. 3.**3.1**

GAETTI, DONNO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

3.2

GAETTI, DONNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I risultati dell'istruttoria di cui al comma 3 sono valutati da un'apposita struttura tecnico-scientifica a livello regionale individuata con il decreto di cui all'articolo 17. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 3», aggiungere le seguenti: «procedendo altresì all'individuazione delle strutture di valutazione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 3,».

3.3

GAETTI, DONNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il soggetto promotore dell'istruttoria fornisce i dati in suo possesso, corredati di eventuale materiale fotografico. Eventuali *test* o esami di laboratorio, sono eseguiti dalle competenti strutture regionali di vigilanza fitosanitaria. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 3», aggiungere le seguenti: «procedendo altresì all'individuazione delle strutture di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 3,».

3.4

DONNO, GAETTI, FATTORI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 3, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un tavolo tecnico-scientifico incaricato, tra l'altro, della definizione dei metodi di caratterizzazione delle risorse genetiche. La partecipazione al tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati».

3.5

GAETTI, DONNO

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529».

3.6

GAETTI, DONNO

Al comma 4, dopo le parole: «e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529», inserire le seguenti: «nonché le specie in via di estinzione secondo l'indice FAO,».

3.3000

LA RELATRICE

Sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è integrata, per l'anno 2015, di euro 288.000.».

Art. 4.**4.1**

GAETTI, DONNO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Dai soggetti sociali organizzati che lavorano sulla conservazione on farm».

Art. 5.**5.1**

GAETTI, DONNO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 3 e 5», con le seguenti: «di cui all'articolo 3»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «di cui agli articoli 3, 5 e 10», con le seguenti: «di cui agli articoli 3 e 10».

5.2

DONNO, GAETTI, FATTORI

Al comma 1, dopo la parola: «istituito» aggiungere le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 3 e 5», con le seguenti: «di cui all'articolo 3»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «di cui agli articoli 3, 5 e 10», con le seguenti: «di cui agli articoli 3 e 10».

5.3000

LA RELATRICE

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, è integrata, per l'anno 2015, di euro 152.000.».

Art. 6.**6.1**

GAETTI, DONNO

Al comma 2, dopo le parole: «gli agricoltori custodi», aggiungere le seguenti: «organizzati in forma singola o associata».

6.2

CANDIANI, STEFANI

Al comma 2, dopo le parole: «anche su richiesta degli agricoltori stessi,» aggiungere le seguenti: «favorendo i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche e chi ha provveduto alla loro riscoperta o individuazione,» e dopo le parole: «erosione genetica del proprio territorio» aggiungere le seguenti: «nonché per incentivare e promuovere l'attività da essi svolta.».

6.3

CANDIANI, STEFANI

Al comma 2, dopo le parole: «anche su richiesta degli agricoltori stessi,» aggiungere le seguenti: «favorendo i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche e chi ha provveduto alla loro riscoperta o individuazione,».

6.4

CANDIANI, STEFANI

Al comma 2, dopo le parole: «erosione genetica del proprio territorio» aggiungere le seguenti: «nonché per incentivare e promuovere l'attività da essi svolta,».

6.5

DONNO, GAETTI, FATTORI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nella scelta degli agricoltori custodi sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnati nella conservazione delle risorse genetiche e chi ha provveduto alla loro riscoperta o individuazione».

Art. 7.**7.1**

GAETTI, DONNO

Sopprimere l'articolo.

7.2

DONNO, GAETTI, FATTORI

Al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7.3

CANDIANI, STEFANI

Al comma 2 dopo le parole: «sono aggiornati» aggiungere le seguenti: «periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni.».

Art. 8.**8.1**

GAETTI, FATTORI, DONNO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1, comma 3, sopprimere la lettera d);*
 - b) all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole da: «e sentito», fino alla fine del comma;*
 - c) all'articolo 17, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, sentito il Comitato di cui all'articolo 8,».*
-

8.2

CANDIANI, STEFANI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I membri del Comitato non sono rinnovabili».

8.3

CANDIANI, STEFANI

Al comma 2, dopo le parole: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», *aggiungere le seguenti:* «in base alla omogeneità delle caratteristiche bio-geografiche ed ecologiche tra regioni limitrofe».

8.100/2

GAETTI, DONNO

All'emendamento 8.100, sostituire le parole da: «dopo le parole» *fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:* «sostituire le parole: "degli agricoltori custodi", con le seguenti: "eletto dagli agricoltori custodi, tra gli agricoltori custodi stessi."».

8.100/1

DONNO, GAETTI, FATTORI

All'emendamento 8.100, sostituire le parole da: «dopo le parole» *fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:* «, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e da un rappresentante di enti pubblici di ricerca competenti in materia designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali."».

8.100

LA RELATRICE

Al comma 2, dopo le parole: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», *aggiungere le seguenti:* «, da un rappresentante del Ministero della salute»

8.4

STEFANO, CASALETTO

Al comma 2, prima delle parole: «degli agricoltori custodi», *sostituire le parole:* «un rappresentante», *con le seguenti:* «tre rappresentanti».

8.5

GAETTI, DONNO

Al comma 2, sostituire le parole: «degli agricoltori custodi», con le seguenti: «eletto dagli agricoltori custodi, tra gli agricoltori custodi stessi».

8.6

MARINELLO, DALLA TOR

Al comma 2, dopo le parole: «da un rappresentate degli agricoltori custodi», aggiungere le seguenti: «e da un rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori».

8.7

DONNO, GAETTI, FATTORI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da un rappresentante di enti pubblici di ricerca competenti in materia designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

8.8

DONNO, GAETTI, FATTORI

Al comma 3, sopprimere le lettere c) e f).

8.9 (testo 2)

DONNO, GAETTI, FATTORI

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.9

DONNO, GAETTI, FATTORI

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.10

GAETTI, DONNO

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel numero massimo complessivo di 5 rappresentanti».

Art. 10.**10.1**

STEFANO, CASALETTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «500.000 euro», con le seguenti: «3 milioni di euro».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede come di seguito:

a) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) quanto a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 mediante soppressione delle parole "oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e" al punto 51) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

10.100 testo corretto/2

DONNO, GAETTI, FATTORI

All'emendamento 10.100, sostituire le parole da: «primo periodo» fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione nonché per l'istituzione di protocolli di lotta integrata alle infezioni da batterio patogeno da quarantena o alle pandemie fitosanitarie, che prendano in considerazione i diversi risultati scientifici ad oggi a disposizione sui diversi fenomeni, ciascuno con i propri vantaggi e limiti, in funzione del contesto applicativo."».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 10, sostituire le parole: "500.000 euro" con le seguenti: "1 milione di euro".

10.100 testo corretto/5

GAETTI, DONNO

All'emendamento 10.100, sostituire le parole da: «primo periodo» fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «secondo periodo, sostituire le parole: "agli enti pubblici", con le seguenti: "ai soggetti"».

10.100 testo corretto/3

RUTA

All'emendamento 10.100, sostituire le parole: «della presente legge, nonché» con le seguenti: «della presente legge e per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché».

10.100 testo corretto/4

CANDIANI, STEFANI

All'emendamento 10.100, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«per evitare eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e».

10.100 testo corretto/1

FATTORI, GAETTI, DONNO

All'emendamento 10.100, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«; dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Ai fini della corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, il Fondo per la tutela dall'inquinamento da OGM, in cui confluiscono le risorse derivanti dalle sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 4 decreto-legge 24 Giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."; al comma 2, sostituire le parole: "di cui al comma 1", con le seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis" nonchè sostituire le parole: "500.000 euro" con le seguenti: "1 milione di euro"; al comma 3, sostituire le parole: "del Fondo", con le seguenti: "dei Fondi"; conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Fondi di tutela"».

10.100 (testo corretto)

LA RELATRICE

Al comma 1, primo periodo e secondo periodo, sostituire le parole:
«della presente legge. L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e» *con le seguenti:* «della presente legge, nonché».

10.100

LA RELATRICE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della presente legge. L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e» con le seguenti: «della presente legge, nonché».

10.2 (testo 2)

DONNO, GAETTI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione nonché per l'istituzione di protocolli di lotta integrata alle infezioni da batterio patogeno da quarantena o alle pandemie fitosanitarie, che prendano in considerazione i diversi risultati scientifici ad oggi a disposizione sui diversi fenomeni, ciascuno con i propri vantaggi e limiti, in funzione del contesto applicativo.».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 10, sostituire le parole: «500.000 euro» con le seguenti: «1 milione di euro».

10.2

DONNO, GAETTI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione nonché per l'istituzione di protocolli di lotta integrata alle infezioni da batterio patogeno da quarantena o alle pandemie fitosanitarie, che prendano in considerazione i

diversi risultati scientifici ad oggi a disposizione sui diversi fenomeni, ciascuno con i propri vantaggi e limiti, in funzione del contesto applicativo».

10.3 (testo 2)

FATTORI, GAETTI

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, il Fondo per la tutela dall'inquinamento da OGM, in cui confluiscono le risorse derivanti dalle sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 4 decreto-legge 24 Giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.»;

c) al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» nonchè sostituire le parole: «500.000 euro» con le seguenti: «1 milione di euro»;

d) al comma 3, sostituire le parole: «del Fondo», con le seguenti: «dei Fondi».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondi di tutela».

10.3

FATTORI, GAETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la tutela dall'inquinamento da OGM, in cui confluiscono le risorse derivanti dalle sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

c) al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;

d) al comma 3, sostituire le parole: «del Fondo», con le seguenti: «dei Fondi».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondi di tutela».

10.4

CANDIANI, STEFANI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni vigenti», aggiungere le seguenti: «nonché dall'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti, erbe e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non idonea, impiegati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica».

10.5

GAETTI, DONNO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «agli enti pubblici», con le seguenti: «ai soggetti».

10.3000

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 2.

10.7 (testo 2)

GAETTI, DONNO

Al comma 3, dopo le parole: «con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.7

GAETTI, DONNO

Al comma 3, dopo le parole: «con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della seguente legge».

Art. 11.**11.1**

CANDIANI, STEFANI

Sopprimere l'articolo.

11.2

GAETTI, DONNO

Al comma 1, sostituire il capoverso «6» con il seguente:

«6. A coloro che producono le sementi di varietà iscritte nel registro delle varietà da conservazione e/o prive di valore intrinseco è riconosciuto il diritto alla vendita diretta di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda».

Art. 12.**12.1**

GAETTI, DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «insieme ai soggetti sociali operanti nel settore».

Art. 13.**13.1**

GAETTI, DONNO

Sopprimere l'articolo.

13.2

GAETTI, DONNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli accordi di cui al comma 2 non possono avere come oggetto:

- a) clausole volte ad escludere nel medesimo territorio la nascita di altre "comunità";*
 - b) la titolarità di marchi».*
-

Art. 14.**14.100**

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «22 maggio» con le parole: «20 maggio».

Art. 15.**15.1**

GAETTI, DONNO

Sopprimere l'articolo.

15.3

GAETTI, DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 18, le amministrazioni interessate producono per ciascuna azione e iniziativa un apposito resoconto con indicazione delle risorse utilizzate».

15.0.1 (testo 2)

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

(Centri per la salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee)

1. Al fine di incentivare lo studio dello status delle specie e dei relativi *habitat* e di fornire un supporto tecnico alle politiche regionali in materia, le regioni possono istituire centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. I centri di cui al comma 1 possono essere costituiti anche mediante accordi tra regioni limitrofe dalle omogenee caratteristiche biogeografiche ed ecologiche.

3. I centri di cui al comma 1 in particolare provvedono:

a) alla stesura di protocolli di conservazione ex situ delle principali specie contenute nelle liste delle specie a rischio di estinzione;

b) alla messa a disposizione di germoplasma vegetale, semi e piante, autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzio-

nale a interventi di ricostruzione o di rinaturalizzazione di habitat, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica;

c) alla realizzazione di sistemi di certificazione finalizzati alla tracciabilità del germoplasma autoctono da essi prodotto e diffuso;

d) allo sviluppo di azioni finalizzate alle reintroduzioni di specie vegetali spontanee;

e) alla diffusione di migliori prassi volte a evitare perdite di diversità intraspecifica e invasioni da parte di specie vegetali alloctone».

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

15.0.1

DONNO, GAETTI, FATTORI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Centri per la salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee)

1. Al fine di incentivare lo studio dello *status* delle specie e dei relativi *habitat* e di fornire un supporto tecnico alle politiche regionali in materia, le regioni possono istituire centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee.

2. I centri di cui al comma 1 possono essere costituiti anche mediante accordi tra regioni limitrofe dalle omogenee caratteristiche biogeografiche ed ecologiche.

3. I centri di cui al comma 1 in particolare provvedono:

a) alla stesura di protocolli di conservazione *ex situ* delle principali specie contenute nelle liste delle specie a rischio di estinzione;

b) alla messa a disposizione di germoplasma vegetale, semi e piante, autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o di rinaturalizzazione di *habitat*, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica;

c) alla realizzazione di sistemi di certificazione finalizzati alla tracciabilità del germoplasma autoctono da essi prodotto e diffuso;

d) allo sviluppo di azioni finalizzate alle reintroduzioni di specie vegetali spontanee;

e) alla diffusione di migliori prassi volte a evitare perdite di diversità intraspecifica e invasioni da parte di specie vegetali alloctone».

15.0.2

CANDIANI, STEFANI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Centri per la salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee)

1. Le regioni possono istituire, anche mediante accordi tra regioni limitrofe dalle omogenee caratteristiche biogeografiche ed ecologiche, appositi centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee al fine di incentivare lo studio dello *status* delle specie e dei relativi *habitat* e di fornire un supporto tecnico alle politiche regionali in materia.

2. I centri di cui al comma 1, in particolare, provvedono:

a) alla stesura di protocolli di conservazione *ex situ* delle principali specie contenute nelle liste delle specie a rischio di estinzione;

b) alla messa a disposizione di germoplasma vegetale, semi e piante, autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o di rinaturalizzazione di *habitat*, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica;

c) alla realizzazione di sistemi di certificazione finalizzati alla tracciabilità del germoplasma autoctono da essi prodotto e diffuso;

d) allo sviluppo di azioni finalizzate alle reintroduzioni di specie vegetali spontanee;

e) alla diffusione di migliori prassi volte a evitare perdite di diversità intraspecifica e invasioni da parte di specie vegetali alloctone».

15.0.3

CANDIANI, STEFANI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Conservazione degli habitat e delle specie a rischio)

1. Al fine di valorizzare il ruolo degli agricoltori e dei proprietari di fondi nella conservazione della biodiversità naturale, le regioni possono emanare specifiche norme volte a sostenere l'attività di conservazione degli *habitat* e delle specie a rischio.

2. A tale scopo, le regioni individuano nei propri territori, anche avvalendosi di enti regionali, università, centri di ricerca pubblici e privati, le aree agricole di alto valore naturalistico e le aree naturali e seminaturali di alto valore botanico da designare come micro-riserve botaniche.

3. Le regioni possono promuovere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, azioni e progetti finalizzati alla conservazione e all'uso sostenibile del territorio compreso nelle micro-riserve botaniche di cui al comma 2».

15.0.4

DONNO, GAETTI, FATTORI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Conservazione degli habitat e delle specie a rischio)

1. Le regioni disciplinano con apposite norme le attività di conservazione degli *habitat* e delle specie a rischio di estinzione anche al fine di valorizzare il ruolo degli agricoltori e dei proprietari dei fondi nella tutela e salvaguardia della biodiversità naturale.

2. In particolare, le regioni individuano nei propri territori, anche avvalendosi di università, enti regionali, centri di ricerca pubblici e privati, le aree agricole ad alto valore naturalistico e le aree naturali e seminaturali ad alto valore botanico da designare quali micro-riserve botaniche.

3. Le regioni promuovono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, e anche attraverso una adeguata programmazione dei piani di sviluppo rurale, azioni e progetti finalizzati alla conservazione e all'uso sostenibile del territorio compreso nelle micro-riserve botaniche di cui al comma 2».

Art. 16.

16.1000

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura» con le seguenti: «Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria».

16.1

CANDIANI, STEFANI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché all'applicazione di pratiche alternative all'utilizzo di pesticidi e concimi».

16.3

DONNO, GAETTI, FATTORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi di cui al comma 1 e provvede alla diffusione dei risultati conseguiti dalle attività di ricerca e sperimentazione in materia di biodiversità agraria e alimentare, anche al fine di informare ed aggiornare gli agricoltori custodi e le aziende agricole interessate».

16.100/1

DONNO, GAETTI, FATTORI

All'emendamento 16.100, sostituire le parole da: «il seguente», fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «i seguenti:

"2. Il Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi di cui al comma 1 e provvede alla diffusione dei risultati conseguiti dalle attività di ricerca e sperimentazione in materia di biodiversità agraria e alimentare, anche al fine di informare ed aggiornare gli agricoltori custodi e le aziende agricole interessate.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da istituti scolastici, enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili."».

16.100/2

DONNO, GAETTI, FATTORI

All'emendamento 16.100, sostituire le parole da: «il seguente», fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «i seguenti:

"2. Il Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi di cui al comma 1 e provvede alla diffusione dei risultati conseguiti dalle attività di ricerca e sperimentazione in materia di biodiversità agraria e alimentare, anche al fine di informare ed aggiornare gli agricoltori custodi e le aziende agricole interessate.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili."».

16.100/3

DONNO, GAETTI, FATTORI

All'emendamento 16.100, sostituire le parole da: «il seguente», fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «i seguenti:

"2. Il Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi di cui al comma 1 e provvede alla diffusione dei risultati conseguiti dalle attività di ricerca e sperimentazione in materia di biodiversità agraria e alimentare, anche al fine di informare ed aggiornare gli agricoltori custodi e le aziende agricole interessate.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili."».

16.100/4

GAETTI, DONNO

All'emendamento 16.100, sostituire il capoverso «2», con il seguente:

«2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.».

16.100/5

DONNO

All'emendamento 16.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «con proprio decreto», *con le seguenti:* «con decreto emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,»;

b) *dopo le parole:* «per il finanziamento di», *inserire le seguenti:* «istituti pubblici di istruzione secondaria che sviluppino nell'ambito del corso di studi».

16.100/6

CANDIANI, STEFANI

All'emendamento 16.100, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «individuati mediante procedure ad evidenza pubblica.».

16.100/7

RUTA

All'emendamento 16.100, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.».

16.100

LA RELATRICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare.»

16.2

GAETTI, DONNO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge.»

16.0.1

DONNO

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Interventi per la tutela delle risorse agrarie e alimentari da fenomeni di contagio epidemico o fitosanitario)

1. In caso di infezioni da batterio patogeno da quarantena o altro comprovato rischio di pandemia fitosanitaria o animale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nomina, su segnalazione del Consiglio Nazionale per le Ricerche (CNR), un gruppo di ricerca tra esperti italiani ed esteri sulla patologia segnalata, col compito di individuare un protocollo di difesa. Il CNR indica un proprio esperto nella materia e per la patologia riscontrata con funzione di coordinatore del gruppo di ricerca. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

2. A seguito della dichiarazione di stato d'emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per infezioni da batteri patogeni da quarantena o rischi di pandemia fitosanitaria o animale, il Consiglio dei ministri tramite il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, predisporre le misure di attuazione del piano di difesa elaborato dal gruppo di ricerca di cui al comma 1. Al fine della esecuzione di

quanto programmato nel piano possono essere adottati provvedimenti derogatori a piani urbanistici, paesistici o ambientali, ferma restando la possibilità di ripristinare, al termine del periodo di attuazione del protocollo di difesa, lo stato dei luoghi. Per l'esecuzione delle operazioni prescritte previste nel piano di difesa l'autorità competente, ove possibile incarica le aziende agricole, le cooperative agricole e loro consorzi che ricadono nelle regioni e nei comuni interessati che siano in possesso delle competenze tecniche ed organizzative prescritte nel piano stesso.

3. Alle aziende agricole che ricadono nelle regioni e nei comuni interessati dalla dichiarazione di stato d'emergenza di cui al comma 2:

a) è riconosciuta la sospensione dei contributi agricoli unificati per il periodo di tempo stabilito nella dichiarazione di stato di emergenza;

b) è garantito, a domanda, il consolidamento senza interessi dei mutui contratti o da contrarre per il finanziamento degli interventi straordinari richiesti alle aziende agricole.

4. In attuazione di quanto previsto nell'art. 120 comma 2 della Costituzione, in caso di inerzia delle amministrazioni incaricate ed in ogni loro livello di competenza, il Governo può sostituirsi alle amministrazioni inadempienti. In particolare, decorso inutilmente il termine di prescrizione notificato all'amministrazione incaricata, il Governo provvede direttamente in sostituzione di essa per quanto concerne l'attivazione delle misure a superficie previste nei Piani di Sviluppo Rurale o da normative comunitarie, nazionali o regionali in materia, al fine di consentire:

a) l'accompagnamento ed il sostegno delle imprese colpite nella effettuazione delle pratiche colturali o delle prescrizioni loro indicate, ivi compresa la consulenza diretta in campo;

b) la promozione dei prodotti del territorio e dell'immagine del territorio medesimo.

5. Ferma restando l'applicazione di quanto disposto dai commi da 5-bis a 5 septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure per la raccolta volontaria di fondi al fine di finanziare gli interventi del piano di difesa di cui al comma 2.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 7.

7. Entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, per gli anni 2015 e 2016, non inferiore a 80 milioni di euro.»

Art. 18.**18.3000**

LA RELATRICE

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 10, pari complessivamente a euro 940.000 per l'anno 2015, e a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

Coord.1

LA RELATRICE

In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 2.100 apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «in situ, nell'ambito di aziende agricole» *con le seguenti:* «in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole»;

all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «in situ, nell'ambito di aziende agricole ed *ex situ*» *con le seguenti:* «in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o *ex situ*»;

all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «in situ, nell'ambito di aziende agricole ed *ex situ*» *con le seguenti:* «in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o *ex situ*».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 191

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 16 settembre 2015

Plenaria

169^a Seduta

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Simona Vicari.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1110) PELINO ed altri. – *Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*

(1410) BOCCHINO ed altri. – *Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space*

(1544) TOMASELLI ed altri. – *Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti ordini del giorno ed emendamenti al nuovo testo dei relatori per i disegni di legge in titolo, assunto come testo base nella seduta del 22 luglio scorso, che sono pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, ricorda brevemente il contenuto del nuovo testo dei relatori, soffermandosi sulle principali novità introdotte, che riguardano in particolare il procedimento di nomina del consiglio di amministrazione dell'ASI e del suo presidente, nell'ambito del quale è previsto un ruolo preminente del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Dopo aver sottolineato l'importanza della ricerca per il settore dell'aerospazio, cui si vuole garantire un maggior collegamento con la produzione industriale, ricorda il carattere interdisciplinare del settore che il provvedimento intende valorizzare con l'espresso coinvolgimento di diversi Ministeri nel Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), relatrice, nel condividere l'intervento che l'ha preceduta, in particolare per la parte relativa al coinvolgimento di diversi Ministeri, auspica che il provvedimento possa, in prospettiva, garantire certezza e continuità ai finanziamenti al settore dello spazio e dell'aerospazio, che più di altri ha bisogno di programmare la propria attività.

In conclusione, ribadisce l'importanza che il provvedimento concluda rapidamente il suo *iter*, sul quale auspica un generale consenso.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*), dopo aver espresso il proprio favore sul testo in esame, che, a suo parere, contribuisce a colmare un grave *deficit* di indirizzo politico sulla materia in oggetto, illustra gli emendamenti 2.6 e 2.13, entrambi volti ad allineare la realtà italiana ad altre esperienze europee.

In particolare, l'emendamento 2.6 mira a destinare alla ricerca libera una percentuale del totale degli investimenti pubblici indicati dalla lettera *h*), al netto della quota italiana di partecipazione all'ESA, non inferiore al 10 per cento.

L'emendamento 2.13 intende invece istituire il Consiglio di esperti per le politiche aerospaziali (CEPA) come organismo indipendente di consulenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1629) *Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(762) *CASTALDI ed altri. – Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali*

– **voti regionali nn. 18 e 21 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1629, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 luglio.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), illustra gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1629, del quale dichiara di non comprendere la *ratio* e che egli giudica sbagliato, in quanto, a suo parere, introduce restrizioni all'esercizio delle attività commerciali.

Conferma la sua posizione a favore delle liberalizzazioni in essere e ricorda poi i dati forniti da Unioncamere, che testimoniano un calo delle vendite, nel periodo che va dall'approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011 al 2014, sia per la grande distribuzione che per le piccole attività tradizionali, e di contro un considerevole aumento della vendita ambulante.

Ritiene che un'economia sana sia caratterizzata, nel settore del commercio, ma non solo, dalla contestuale presenza di imprese di diverse dimensioni, realizzando una situazione di equilibrio idonea a tutelare gli interessi del consumatore.

Cita poi la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla liberalizzazione in materia di orari e di giorni di apertura degli esercizi commerciali sollevate da diverse Regioni italiane e che si è espressa favorevolmente sul principio di liberalizzazione, che favorisce la creazione di un mercato più aperto all'ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilità di scelta del consumatore.

Ricorda anche la posizione dell'Antitrust, secondo cui la reintroduzione di misure restrittive alla libertà degli operatori economici in materia di orari e di giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ostacolerebbe la competitività sul mercato.

Egli ritiene che il provvedimento sia stato presentato per tutelare i piccoli commercianti e i lavoratori; quanto ai primi, ritiene che le loro difficoltà non siano legate alle liberalizzazioni, ma alla vendita ambulante, di cui sono noti pregi (vicinanza e prezzi) e difetti (contraffazione e concorrenza sleale), e al forte sviluppo del commercio elettronico – sul quale il

provvedimento non interviene – che nei prossimi anni in Italia raggiungerà le quote di mercato che oggi sono proprie di Stati Uniti e Gran Bretagna. Quanto invece alla tutela dei lavoratori, ricorda che in Italia ben tre milioni di lavoratori già lavorano nei giorni festivi e non sempre perché svolgano attività nel campo dei servizi essenziali. Critica poi le differenziazioni tra settori merceologici sancite dal disegno di legge n. 1629 e cita il caso del colosso svedese dei mobili IKEA, che potrà decidere di rimanere sempre aperto.

Ritiene che nel settore delle liberalizzazioni legate al commercio l'Italia sia all'avanguardia in Europa e che sarebbe un errore arretrare in materia, peraltro restituendo agli enti locali spazi di discrezionalità che annullerebbero l'elemento di uniformità sul territorio nazionale assicurato dalla disciplina vigente e comportando il rischio di perdere migliaia di posti di lavoro.

La proposta di modificare una disciplina così recente dovrebbe avere a proprio fondamento la verifica di un suo mancato funzionamento, che invece non risulta; fa inoltre notare la mancanza di un accordo all'interno della maggioranza.

Conclude invitando il Sottosegretario a far conoscere la posizione del Governo in proposito.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), nell'evidenziare che il suo Gruppo ha presentato solo tre emendamenti, peraltro condivisi da altri Gruppi, ricorda che il provvedimento, dopo un lungo esame, è stato approvato con larghissima maggioranza alla Camera dei deputati e rappresenta un punto di equilibrio apprezzabile, anche se suscettibile di miglioramenti.

Non si tratta di abbandonare una logica di liberalizzazioni a favori di una logica dirigista: egli ritiene che il mercato, pur dotato di capacità di autoregolamentazione, debba avere un contesto normativo di riferimento, la cui responsabilità è in capo allo Stato. Preso atto dei risultati della liberalizzazione, valuta opportuno un intervento del legislatore che contenga elementi di riequilibrio a vantaggio della parte più debole del mercato, cioè quella degli esercizi di vicinato, interessati maggiormente dal cambiamento delle abitudini e degli stili di vita dei cittadini, dall'apertura di numerosi centri commerciali e dalla crisi economica.

Conclude confermando l'intenzione del suo Gruppo di portare a compimento l'*iter* del provvedimento.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.21, 2.15, 3.7, 4.8 e 4.9 a prima firma del senatore Galimberti.

Il relatore ASTORRE (*PD*), relatore, nell'apprezzare le posizioni espresse dai colleghi, non ritiene che si debba tornare indietro sul terreno delle liberalizzazioni: ciò sarebbe peraltro reso impossibile dal cambiamento delle abitudini dei consumatori. Non considera dirimente una previa analisi consuntiva della disciplina in vigore, poiché essa sfortunatamente

ha dispiegato i suoi effetti in anni di crisi; ritiene invece necessario apportare alcune modifiche e trovare un punto d'equilibrio, che, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, assicuri che l'attività economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale.

Il disegno di legge n. 1629 va considerato un segnale per i territori, che tiene conto delle esigenze dei piccoli commercianti e dei lavoratori e delle richieste di varie associazioni religiose.

Ricorda poi che la competenza in materia di orari di apertura non tornerà in capo a Regioni o Comuni – preannunciando il proprio parere contrario a emendamenti in tal senso – e valuta positivamente alcuni degli emendamenti presentati dal senatore Marino, volti a migliorare il provvedimento senza stravolgerlo.

Ricorda infine che il testo approvato dalla Camera deriva da disegni di legge di iniziativa parlamentare, riconducibili a Gruppi dei diversi schiarimenti, e di iniziativa popolare – quindi, a suo parere, non può essere invocato alcun vincolo di maggioranza – e che in prima lettura sono stati approvati a larghissima maggioranza.

Il sottosegretario Simona VICARI ricorda l'*iter* che il disegno di legge n. 1629, come appena ricordato derivante dall'approvazione in un testo unificato di diverse proposte di iniziativa parlamentare e di una iniziativa popolare, ha avuto presso l'altro ramo del Parlamento. Nel corso della prima lettura, il Governo si è inizialmente dichiarato contrario al provvedimento, coerentemente alla propria posizione favorevole ai processi di liberalizzazione, e nel corso dell'esame si è frequentemente rimesso alla Commissione. La necessità di modifiche a una disciplina così recente dovrebbe essere comunque valutata tenendo conto degli effetti derivati dalla disciplina stessa e dell'intervenuta giurisprudenza costituzionale. Proprio alla luce di quest'ultima, esprime perplessità in merito all'articolo 2 del disegno di legge, che rischia di rendere incerto il quadro normativo e che confligge con la competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza, sancita dalla Corte costituzionale. Non si dichiara contraria, in via di principio, a fissare alcuni giorni di chiusura, purché sia il legislatore statale a farlo e nella consapevolezza che non si tratterebbe di una misura risolutiva: i problemi che affliggono gli esercizi commerciali di minori dimensioni derivano piuttosto dalla diffusione del commercio elettronico – per il quale è opportuna un'apposita regolazione, anche fiscale, come preannunciato dal Governo – e dal fenomeno della contraffazione, che deve essere contrastato. Giudica inoltre positivamente le misure di sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, proposte dal disegno di legge, e ritiene fondamentale la valorizzazione del *made in Italy*, dell'artigianato e dei prodotti di qualità.

Conclude auspicando un esame condiviso delle proposte di modifica, chiedendo se la Commissione abbia valutato la possibilità di costituire un comitato ristretto, e in tempi compatibili con l'avvio dell'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Prende quindi la parola il presidente MUCCHETTI (PD), il quale sottolinea il rilievo di una politica della concorrenza sempre più incisiva, nella definizione della quale occorre temperare le molte, diverse e legittime esigenze coinvolte. Dichiarò il proprio favore all'ipotesi di costituire un comitato ristretto per l'esame degli emendamenti, da svolgere in tempi ragionevolmente rapidi, anche in considerazione dell'imminente trasmissione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, su cui la Commissione svolgerà un approfondito esame. Dopo aver ricordato come alla flessione registrata dalla grande distribuzione organizzata abbiano contribuito la crisi economica e il crescente numero di nuclei familiari poco numerosi, che hanno condotto a un maggior favore nei confronti degli esercizi di vicinato, rileva come gli emendamenti presentati testimonino la ricerca di un punto di equilibrio tra le diverse esigenze.

Alla senatrice FISSORE (PD) che osserva incidentalmente come già nei fatti la generalità degli esercizi commerciali chiuda almeno sei giorni l'anno, replica polemicamente il senatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)).

Dopo che i senatori TOMASELLI (PD) e PELINO (FI-PdL XVII) hanno dichiarato il favore dei rispettivi Gruppi alla costituzione di un comitato ristretto, il relatore ASTORRE (PD) propone di costituire un comitato ristretto per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1629.

La Commissione concorda con tale proposta.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi parlamentari a designare il proprio rappresentante nel comitato entro la giornata di domani, giovedì 17 settembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 707

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) segnala che è assegnato alla Commissione, per l'esame in sede referente, il disegno di legge n. 707, recante «Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)», e comunica di aver ricevuto sollecitazioni ad avviarne l'esame.

Il PRESIDENTE assicura che l'inserimento di tale iniziativa nell'ordine del giorno della Commissione sarà preso in considerazione, compatibilmente con l'andamento dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL
NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 1110, 1410, 1544**

G/1110-1410-1544NT2/1/10

CONSIGLIO, CROSIO

Il Senato,

premesso che:

il comparto aerospaziale è strategico per l'economia italiana;

l'Italia è tra i *leader* mondiali nel settore della ricerca e dell'industria aerospaziale;

le attività aerospaziali hanno via via acquisito una rilevanza di primo ordine per l'economia dei Paesi industrializzati, avendo ricadute importanti in diversi settori tra cui quelli dell'ambiente, dei trasporti, delle telecomunicazioni, della sicurezza e della difesa;

ad ogni settore correlato a quello aerospaziale corrispondono diversi filoni di ricerca scientifica le cui conoscenze sono fondamentali per lo sviluppo tecnologico di servizi fruibili dai cittadini,

impegna il Governo:

ad incentivare e sostenere la ricerca scientifica nel settore aerospaziale e in quelli ad esso correlati al fine di incrementare e diffondere le conoscenze del mondo accademico al servizio dei settori di pubblica utilità.

G/1110-1410-1544NT2/2/10

CONSIGLIO, CROSIO

Il Senato,

premesso che:

l'Unione europea sostiene lo spazio nell'ambito del programma di ricerca H2020 e dei programmi applicativi, Galileo per la navigazione e localizzazione satellitare e GMES per la fornitura di dati utili alle politiche di protezione dell'ambiente e della sicurezza;

l'applicazione di tali programmi alla realtà economica dei Paesi industrializzati ha molteplici risvolti, estendendosi, ad esempio, dall'astrofisica e cosmologia al monitoraggio dei cambiamenti climatici, alla sicurezza, alla difesa, al trasporto, alle telecomunicazioni e all'ambiente;

le politiche per lo spazio devono saper coniugare lo sviluppo della conoscenza scientifica con la necessità di mantenere sempre competitivo il comparto industriale che gravita intorno al settore;

è indispensabile quindi favorire un continuo scambio di conoscenze fra le università a livello europeo, al fine di realizzare un maggior coordinamento delle politiche industriali dello spazio,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per favorire lo scambio di conoscenze fra le università europee ai fini di un maggior coordinamento delle politiche a favore della ricerca spaziale e del rafforzamento della competitività delle imprese di settore.

G/1110-1410-1544NT2/3/10

PERRONE

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato proposto dai Relatori per i disegni di legge nn. 1110, 1410, 1544 (NT2),

Premesso che:

le politiche aerospaziali risultano strategiche per l'economia italiana ciò nonostante le imprese aerospaziali italiane ad oggi affrontano differenti problematiche sotto il profilo commerciale nella ricerca di nuovi clienti difficoltà tecniche e di reperimento di materiali specifici, mancanza di continuità nell'acquisizione delle commesse e una conseguente difficoltà nella programmazione dei lavori;

le attività aerospaziali hanno una rilevanza primaria in diversi settori tra cui difesa, sicurezza, trasporti e telecomunicazioni nella ricerca di personale qualificato o di competenze tecniche specializzate, ad oggi le aziende si scontrano con la difficoltà di proporre un prodotto competitivo, dovuto soprattutto rispetto ai concorrenti dei paesi emergenti caratterizzati da minori costi di manodopera, materie prime, e costi energetici;

la visibilità all'estero per le nostre PMI è percepita come un aspetto da incrementare per migliorare il posizionamento rispetto alla concorrenza attraverso la diffusione dell'informazione sulle potenzialità delle imprese e il supporto alla ricerca di clienti e partner esteri con una più intensa promozione di fiere del settore, missioni e incontri "BtoB", un supporto alla partecipazione a progetti a livello europeo e internazionale, la costituzione di una rete di centri di eccellenza o di cluster verticali, os-

sia di raggruppamenti di imprese con competenze complementari, per potersi presentare sul mercato con capacità industriali strutturate e competitive;

il settore aerospaziale è caratterizzato da diverse filiere e diversi settori di ricerca scientifica e proprio per l'importanza strategica che essi possono portare alla quotidianità di tutti i cittadini appare difficile ad oggi l'accesso sia al credito ordinario sia ai finanziamenti pubblici che possano supportare progetti di sviluppo tecnologico, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione;

per lo sviluppo e il consolidamento del settore risulta pertanto necessario la realizzazione di iniziative non solo all'estero, ma anche sul territorio, come ad esempio congressi, saloni, corsi di formazione, seminari di aggiornamento tecnologico, anche in partnership con Università e centri di ricerca, *key-players* internazionali e incontri tecnici;

importante la realizzazione di infrastrutture e la concessione di agevolazioni per le aziende che intendono investire, così come la promozione e il finanziamento di attività di R&S.

nostri partner europei fanno punto di forza la presenza di Università e centri di formazione dedicati al settore aeronautico che collaborano attivamente con le imprese, come nel caso del distretto tedesco di Monaco, dove ogni anno fornisce la disponibilità di un tessuto di risorse umane altamente specializzate. Fondamentale l'impegno delle Istituzioni per quanto riguarda il supporto alle imprese che vogliono investire in ricerca, gli organismi pubblici come accade in Francia, dove il Ministero dell'Industria, il Ministero della Ricerca e l'Oséo dispongono di crediti destinati a finanziarne i programmi. Gli aiuti permettono di coprire una parte delle spese di ricerca delle imprese (principalmente le spese del personale, le attrezzature di R&S e le spese generali). Le spese di ricerca possono ugualmente dare diritto al credito d'imposta che può raggiungere 8 milioni di euro l'anno per impresa. Inoltre, le giovani imprese dispongono di particolari vantaggi per favorire il loro sviluppo (sgravi fiscali, esonero da oneri sociali, esonero d'imposta sulle plusvalenze di cessione delle parti sociali),

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di garantire all'Italia una posizione di leader nella ricerca in campo aerospaziale anche promuovendo eventi quali ad esempio l'Esposizione Aerospaziale Italiana al fine di incentivare la presenza delle aziende italiane nei saloni europei di esposizione;

ad adottare forme di sgravio fiscale e assistenza alle aziende italiane del settore attraverso crediti d'imposta per PMI con particolare attenzione alle *start-up* e ai progetti di sviluppo tecnologico, innovazione, ricerca e internazionalizzazione.

G/1110-1410-1544NT2/4/10

CASTALDI, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato proposto dai Relatori per i disegni di legge nn. 1110, 1410, 1544 (NT2),

premessi che:

la politica spaziale deve essere volta a migliorare la vita quotidiana dei cittadini europei, a consentire una nuova crescita economica, a promuovere il potenziale di innovazione e a sostenere un progresso scientifico di livello mondiale;

le soluzioni spaziali che fanno affidamento sulle tecnologie più avanzate e una base industriale europea competitiva sono indispensabili per rispondere alle grandi sfide sociali del nostro tempo, ad esempio il monitoraggio delle catastrofi naturali, delle risorse e del clima, per sviluppare il settore delle telecomunicazioni e promuovere le applicazioni utili nei settori del cambiamento climatico, della pianificazione territoriale, dell'agricoltura, della sicurezza marittima, della pesca e dei trasporti;

considerato che:

nella Comunicazione della Commissione europea "Verso una Strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini", del 4 aprile 2011 (COM(2011) 152), si afferma come la politica spaziale sia uno strumento al servizio delle politiche interne ed esterne dell'Unione, volto a contribuire direttamente agli obiettivi della strategia Europa 2020, e a rispondere a tre tipi di obiettivi: — sociali, in quanto il benessere dei cittadini europei dipende da essa in ambiti quali l'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici, la sicurezza pubblica e civile, gli aiuti umanitari e allo sviluppo, i trasporti o la società dell'informazione; — economici, poiché lo spazio genera conoscenze, nuovi prodotti e nuove forme di cooperazione industriale ed è dunque un motore d'innovazione, contribuisce alla competitività, alla crescita e alla creazione di occupazione; — strategici, poiché lo spazio serve a consolidare il ruolo da protagonista dell'Unione sulla scena mondiale e contribuisce alla sua indipendenza economica e politica;

nella Comunicazione sono indicate le priorità e le conseguenti azioni della politica spaziale europea: i progetti Galileo e GMES, i cambiamenti climatici, la sicurezza, la competitività e l'esplorazione dello spazio;

Galileo è un programma Galileo dell'Unione europea, nonché il primo sistema mondiale di navigazione via satellite concepito per scopi civili che potrebbe consentire l'indipendenza dell'Unione europea in un settore importante sotto il profilo strategico,

impegna il Governo:

ad attivarsi, in sede europea, per il rilancio del programma spaziale "Galileo".

ad attivarsi al fine di garantire all'Italia una posizione di leader nella ricerca in campo spaziale e di mantenere un ruolo di importanza strategica a livello mondiale;

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a sviluppare le competenze tecniche e di programmazione dell'Agenzia spaziale italiana, fondamentali per il mantenimento delle capacità tecnologiche e della competitività dell'industria nazionale ad alto livello.

1.1

GALIMBERTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'ASI, in coerenza con la politica governativa e con gli indirizzi parlamentari, svolge il ruolo istituzionale di punto focale per lo sviluppo scientifico, economico ed industriale delle attività spaziali ed aerospaziali e delle loro applicazioni e servizi.»

2.1

PERRONE

Al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 3 con il seguente :

«3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze e dal Presidente dell'ASI.»

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In merito alle specifiche degli argomenti discussi nel Comitato, il Presidente, sentiti i componenti di cui al comma 3, può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di altri dicasteri e rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, dell'Istituto di Medicina Aerospaziale o di altri enti pubblici e privati utili all'espletamento delle funzioni del Comitato».

2.2

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 21», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle riunioni del Comitato partecipano:

a) i presidenti, o i dirigenti generali equiparati da essi delegati:

- 1) del Centro italiano ricerche aerospaziali;
- 2) del Centro di geodesia spaziale dell'ASI;
- 3) del Centro Spaziale "Luigi Broglio";
- 4) del Centro ASI per la gestione e l'analisi dei dati scientifici (ASDC);
- 5) del Centro di gestione e controllo del sistema italiano comunicazioni riservate e allarmi (SICRAL) dell'amministrazione della difesa;
- 6) dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV Spa);
- 7) dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC Spa);

b) i presidenti:

- 1) dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
 - 2) dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);
 - 3) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).».
-

2.3

PERRONE

Al comma 1, capoverso «Art. 21», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai membri del Comitato non sono riconosciuti compensi o indennità, o comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.4

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ne individua le risorse necessarie, compresi i programmi obbligatori dell'ESA;».

2.5

PERRONE

Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-bis) Autorizza, sotto la supervisione della Presidenza del Consiglio, la programmazione e l'attuazione dell'Esposizione Aerospaziale Italiana;

f-ter) All'onere derivante dall'applicazione della lettera f-bis), quantificato in 20 milioni di euro, a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo il comma 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "e-bis) promuove, sotto la supervisione della Presidenza del Consiglio, la programmazione e l'attuazione dell'Esposizione Aerospaziale Italiana"».

2.6

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e individua e coordina gli investimenti pubblici del settore, prevedendo un "programma obbligatorio" di finanziamento della ricerca libera (o *curiosity-driven*) il cui ammontare in percentuale sul totale degli investimenti di cui alla presente lettera, al netto della quota italiana di partecipazione nell'ESA, non può essere inferiore al 10 per cento, ed incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale, lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, e curando il mantenimento della competitività del comparto industriale italiano;».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 4, nella lettera l) dopo la parola: «aerospaziale» inserire le seguenti: «e, nel rispetto del programma obbligatorio di cui alla lettera h),».

2.7

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, lettera h), dopo le parole: «perseguito obiettivi di eccellenza, e curando», inserire le seguenti: «lo sviluppo e».

2.8

PERRONE

Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, dopo la lettera i) inserire le seguenti:

«i-bis) individua e propone forme di incentivazione e assistenza alle aziende del settore attraverso crediti d'imposta per PMI con particolare attenzione alle start-up e ai progetti di sviluppo tecnologico, innovazione, ricerca e internazionalizzazione;

i-ter) All'onere derivante dall'applicazione della lettera i-bis), quantificato in 100 milioni di euro, a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2.9

PERRONE

Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, alla lettera m) dopo le parole «dalle amministrazioni interessate» inserire le seguenti: «in accordo con l'ASI» e dopo le parole «infrastrutture spaziali» aggiungere le seguenti: «coinvolgendo i centri di ricerca e le Università specializzate nel settore.»

2.10

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, sopprimere la lettera o).

2.11

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, con riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni».

2.12

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 4, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) promuove iniziative di legge per la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese di settore sostenendone le competitività e la capacità di innovazione».

2.13

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, il Comitato si avvale, nell'ambito delle risorse proprie di ciascuna amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un organo consultivo indipendente, denominato Consiglio di Esperti per Politiche Aero-spaziali (CEPA), composto esclusivamente da membri scelti tra personalità di altissima e comprovata qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti e previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, assicurando l'apporto di competenze diverse. Ai membri del CEPA sono riconosciuti i rimborsi per le spese di viaggio e per quelle sostenute in relazione ai partecipanti alla missione».

2.14

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 5, dopo le parole: «esperti del settore», inserire le seguenti: «ivi compreso il settore industriale.».

2.0.1

CASTALDI, GIROTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio)

1. È istituito il Comitato parlamentare per lo spazio, di seguito denominato "Comitato", composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

2. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente.

3. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

4. Il Comitato:

a) esprime pareri sui disegni di legge che riguardano aspetti relativi alle politiche e alle attività in ambito spaziale;

b) esprime pareri sul Documento di visione strategica per lo spazio di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;

c) esprime pareri alle Camere sulla relazione presentata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;

d) formula osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento anche in considerazione dell'evoluzione della politica europea nel settore spaziale e aerospaziale;

e) chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte in ambito spaziale dal Governo, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, dal Comitato di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, dall'ASI, e da altri organismi.

5. Il Comitato vigila:

a) sulla programmazione dell'attività degli enti operanti nel settore spaziale e aerospaziale;

b) sull'applicazione e l'operatività delle leggi in materia di politiche spaziali e aerospaziali.

6. Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare sullo sviluppo e l'applicazione dei programmi spaziali e aerospaziali; sulla partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea; sulla definizione di accordi bilaterali e multilaterali e sugli investimenti pubblici nel settore spaziale e aerospaziale. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività».

3.1

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire il capoverso «2.» con il seguente:

«2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal Presidente e da quattro membri.».

3.2

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 3, le parole: "sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca," sono soppresse».

3.3

ASTORRE, VALDINOSI, SCALIA

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da undici componenti con particolari e qualificate professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'A.S.I. di cui due designati dal presidente medesimo e nove dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Nove dei componenti sono individuati tra scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, mentre due dei componenti nominati dal Comitato sono scelti tra personalità significative del mondo industriale avendo cura di includere anche la piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta."».

3.4

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera e), nel capoverso «2», sopprimere il secondo periodo.

3.5

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale."».

3.6

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

1. In attuazione dei principi di trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'Agenzia spaziale italiana è tenuta a pubblicare in apposita sezione del proprio sito istituzionale:

a) le informazioni sull'attività complessivamente svolta;

b) le informazioni sui *curricula* e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti;

c) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia."»

4.1

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole «entro sei mesi» con le seguenti: «entro tre mesi».

5.1

SCALIA, VALDINOSI, ASTORRE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 è sostituito dal seguente:

"3. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è costituito dal presidente e da altri quattro componenti, designati dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale"».

5.2

GALIMBERTI

Al comma 2, sostituire il capoverso «3.» con il seguente:

«3. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal Presidente e da quattro membri.».

5.0.1

PERRONE

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e per garantire le risorse necessarie per il rafforzamento degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale una quota fino a 500 milioni di euro, potranno essere destinate a decorrere dal 2016, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, a valere in quote uguali sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987 e sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 16 settembre 2015

Plenaria**180^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente*
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Con riferimento all'atto ispettivo n. 3-01911, la sottosegretaria BELLANOVA, premesso che l'articolo 13, comma 3, del regio decreto-legge n. 636 del 1939, come modificato dall'articolo 22 della legge n. 903 del 1965, prevede che per i figli superstiti a carico del genitore al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito il limite di età per accedere alla pensione di reversibilità può essere elevato non oltre il ventiseiesimo anno di età qualora frequentino l'Università, fa rilevare che la normativa si riferisce solo ai giovani che, al momento del decesso del genitore, siano iscritti ad un corso universitario e non prende in considerazione, ad esempio, periodi di interruzione degli studi universitari che possono avvenire nel passaggio dalla laurea triennale a quella specialistica. Su *input* del suo Dicastero, l'Inps ha pertanto predisposto uno schema di circolare contenente linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti, che contiene chiarimenti in merito all'erogazione dei trattamenti di reversibilità ai figli studenti universitari. La circolare risponde all'esigenza di fornire delucidazioni circa il mantenimento dello *status* di studente nel periodo compreso tra due differenti ordini di studio ed indicazioni relativamente ai figli studenti iscritti a *master* o frequentino un corso di dottorato di ricerca, in modo da perve-

nire ad un'interpretazione che si conformi alle novità intervenute negli ultimi anni sulla disciplina dei percorsi universitari e post-universitari.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) si dichiara in parte soddisfatta per i chiarimenti ricevuti, non avendo la risposta chiarito i tempi di soluzione definitiva della problematica da lei sollecitata e la possibilità o meno che l'armonizzazione riguardi anche figli superstiti di età superiore ai 26 anni.

Rispondendo all'interrogazione n. 3-01826, la sottosegretaria BELLANOVA, premesso che alcune delle vicende ivi richiamate fanno riferimento ad un periodo precedente a quello in cui è avvenuta l'attribuzione al Ministero del lavoro della vigilanza sull'Ente, effettuata dall'articolo 7, comma 9-ter, del decreto-legge n. 101 del 2013 e precedentemente attribuita al Ministero dell'interno, rileva che nel periodo 2013-2014 gli uffici del Ministero del Lavoro hanno avviato una serie di verifiche amministrativo-contabili nei confronti delle associazioni di promozione sociale, tra cui l'E.N.S., volte a verificare l'utilizzo del contributo annuale previsto dalle leggi n. 476 del 1987 e n. 438 del 1998. Dall'esame dei rendiconti predisposti per le annualità dal 2008 al 2011 non sono emerse irregolarità nell'utilizzo del contributo statale.

Fin dal secondo semestre del 2014, il Ministero ha inoltre promosso incontri con gli attuali vertici dell'Ente, per analizzare le principali questioni attinenti alla gestione e al funzionamento, traendo anche spunto da quanto evidenziato dalla Corte dei conti nella propria relazione sul controllo relativa agli esercizi dal 2006 al 2010. In quella sede è emerso che l'attuale Presidenza, anche sulla base dei rilievi mossi dalla Corte, ha avviato una revisione delle modalità gestionali dell'Ente, che negli anni precedenti avevano determinato rilevanti disfunzioni sul piano gestionale e finanziario.

Inoltre gli uffici del Ministero hanno richiesto ai vertici dell'Ente l'adozione di alcune modifiche statutarie volte a rendere più efficace e concreto il controllo; l'Ente ha pertanto modificato la composizione del Collegio Centrale dei Sindaci, prevedendo al suo interno la presenza obbligatoria di un rappresentante del Ministero, che dunque nelle prossime settimane procederà alla designazione. Il nuovo Statuto, nell'ottica di bilanciare le competenze dei diversi organi, attribuisce poi al Consiglio Direttivo i poteri di amministrazione del patrimonio limitatamente alle locazioni ordinarie e commerciali e per comodati d'uso con durata non superiore alle locazioni commerciali, a differenza della formulazione precedente, che rimetteva al Consiglio Direttivo un amplissimo potere di gestione e di disposizione. Sulla base delle comunicazioni effettuate dai vertici dell'Ente, risulta che il nuovo Statuto è stato trasmesso all'Agenzia delle entrate e alla Corte dei conti, per le rispettive competenze. È inoltre intenzione del Ministero del Lavoro, che a tal fine ha già acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, proporre con la prossima legge di stabilità una disposizione che, integrando la previsione del richiamato articolo 7, comma 9-ter, del decreto-legge n. 101 del 2013,

preveda la presenza di un rappresentante di tali Dicasteri all'interno degli organi collegiali deputati al controllo contabile-gestionale.

Dai bilanci consuntivi relativi alle annualità 2013 e 2014 non sono peraltro emerse le condizioni per disporre il commissariamento dell'Ente (mancata approvazione del bilancio o disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi). Dal rendiconto gestionale emerge infatti un risultato economico positivo, che per il 2014 risulta incrementato rispetto a quello dell'annualità precedente; e ciò benché i relativi risultati non siano pienamente confrontabili, considerato l'avvenuto passaggio, a partire dal 2012, dalla redazione del bilancio secondo il criterio di cassa a quello secondo la competenza economica.

Infine, per quanto concerne i rapporti tra l'Ente e il Consorzio «Vittorio Ieralla» per la trasformazione d'uso e l'utilizzo di un immobile, di proprietà dell'Ente, la Sottosegretaria fa presente che l'Ente ha chiesto all'autorità giudiziaria l'annullamento di tre delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che il Giudice ha accolto per due delibere la richiesta di sospenderne in via cautelare l'efficacia e che il Tribunale di Roma ha respinto il reclamo del Consorzio avverso l'ordinanza cautelare di sospensione. Conseguentemente, l'Ente ha comunicato di aver notificato al Consorzio la propria irrevocabile volontà di sciogliere il contratto di comodato d'uso gratuito stipulato l'8 ottobre 2013 relativamente all'immobile in questione, non essendosi il predetto comodato mai perfezionato, in mancanza della materiale consegna dell'immobile.

La senatrice TAVERNA (M5S) ringrazia la Sottosegretaria per la risposta esaustiva, che la soddisfa solo parzialmente, unicamente data l'impossibilità di valutare nell'immediato la portata delle disposizioni richiamate. Esprime comunque soddisfazione per il fatto che il Ministero si sia fatto carico di seguire una situazione particolare e delicata come quella da lei segnalata.

La seduta termina alle ore 15,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 16 settembre 2015

Plenaria**271^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni.**

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all'interrogazione n. 3-01671, a prima firma della senatrice Dirindin, sui livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria per le persone disabili nelle Marche.

Fa presente che, in esito alla valutazione delle due delibere della Regione Marche citate nell'atto ispettivo in esame, con le quali la Regione ha inteso ridefinire le quote di compartecipazione in area sociosanitaria (d.g.r. n. 1195/2013) e stabilire le tariffe regionali per l'assistenza residenziale e semiresidenziale tramite accordo con gli Enti Gestori (d.g.r. n. 1331/2014), sembra emergere che la stessa Regione abbia normato in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001.

In particolare, con riferimento ai trattamenti semiresidenziali per pazienti disabili, di cui al punto 9, lettera b), dell'allegato 1C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri suddetto, la Regione ha previsto due tipologie di trattamenti, caratterizzati da una intensità assistenziale differenziata, ma erogabili in una stessa tipologia di struttura, i Centri socio-educativi-riabilitativi, con posti dedicati e definiti: massimo 10 posti per trattamenti SRDis 1.1, che prevedono prestazioni a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi; per tali trattamenti la Regione prevede che la tariffa sia sostenuta per il 70 per cento dal Servizio sanitario

regionale e per il 30 per cento dall'utente; massimo 15 posti per trattamenti SRDis 1.2, che prevedono prestazioni a prevalente contenuto sociale; la Regione rimanda alla d.g.r. n. 1011/2013 nella quale si stabilisce che la Anagrafe Sanitaria Unica Regionale (ASUR) prevede un rimborso forfettario giornaliero a paziente, mentre la tariffa giornaliera è stabilita dal Comune.

Le due tipologie di trattamenti hanno natura assistenziale diversa: infatti, i primi (SRDis), avendo una natura terapeutica e socio assistenziale, rientrano tra le prestazioni per le quali è prevista la ripartizione della tariffa giornaliera tra Servizio sanitario nazionale e Comune/assistito; viceversa, i secondi (SRDis 1.2), avendo una natura prevalentemente sociale, si collocano nella sfera assistenziale e tutelare, di esclusiva competenza degli enti locali; in questa prospettiva, la previsione di una quota a carico dell'Asur, sebbene forfettaria e di importo ridotto, potrebbe configurarsi come livello di assistenza «ulteriore», garantito dalla Regione Marche attraverso fondi propri regionali.

Con riferimento alla richiesta di conoscere quali strumenti il Governo ritiene di mettere in atto al fine di verificare e monitorare il rispetto delle disposizioni in materia sociosanitaria, comunica che il Ministero della salute, in accordo con le Regioni, ha avviato negli ultimi anni una serie di attività volte a sostenere e monitorare l'implementazione e la qualità dell'assistenza sociosanitaria.

Uno dei principali strumenti di verifica e monitoraggio dell'assistenza sanitaria attualmente adottati riguarda la verifica di una serie di adempimenti ai quali le Regioni devono attenersi per accedere alla quota «premiabile» (pari al 3 per cento) del finanziamento, che viene svincolata solo alla certificazione della erogazione appropriata ed efficace dei LEA, in una cornice di equilibrio economico.

La verifica di tali adempimenti, raccolti in un questionario che annualmente viene inviato alle Regioni, è a cura del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, un organismo interistituzionale composto da rappresentanti delle Regioni e del livello istituzionale centrale, con il supporto tecnico dell'Agenas, sulla base dell'Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 23 marzo 2005.

Nel questionario la selezione degli indicatori riflette sia i criteri di ripartizione delle risorse del Servizio sanitario nazionale (51 per cento all'assistenza distrettuale, 44 per cento all'assistenza ospedaliera, 5 per cento alla prevenzione), sia le vigenti indicazioni di programmazione sanitaria nazionale. La valutazione degli adempimenti si basa su un sistema di pesature attribuite ai diversi indicatori, ed assegna un punteggio rispetto al livello raggiunto dalla Regione in riferimento agli *standard*.

Nel questionario sugli adempimenti LEA, è inclusa la cosiddetta «griglia LEA» con la quale sono valutati, tra l'altro, il numero di posti in strutture residenziali che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti, e il numero di posti in strutture semiresidenziali che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti.

Con riferimento all'anno 2013, la Regione Marche presenta una dotazione di posti letto residenziali pari a 0,59 p.l. ogni 1.000 residenti, superiore al valore soglia fissato in 0,55 p.l., mentre presenta una dotazione dei posti in strutture semiresidenziali pari a 0,11 ogni 1.000 residenti, inferiore al valore soglia fissato in 0,39.

Tuttavia, la stessa Regione sembra non inviare i dati relativi ai Centri socio-educativi-riabilitativi di cui all'interrogazione in oggetto, perché non rientranti nella tipologia di strutture censite.

Inoltre, è prevista una specifica sezione dedicata all'assistenza socio-sanitaria nella quale vengono raccolte e valutate le informazioni circa i provvedimenti adottati dalle Regioni in materia di assistenza sociosanitaria (definizione di un percorso unitario di presa in carico, adozione di uno strumento unitario di valutazione multidimensionale del bisogno assistenziale, adozione di provvedimenti di individuazione della quota di compartecipazione a carico del Comune/assistito per le componenti di natura sociale).

A partire dal questionario 2013 è stata introdotta una sezione informativa inerente i flussi/sistemi informativi territoriali SIAD e FAR che, rispettivamente, raccolgono i dati circa le prestazioni di assistenza domiciliare e assistenza residenziale e semiresidenziale erogate a persone non autosufficienti anche anziane.

A partire dal questionario 2014, i dati rilevati tramite questi flussi saranno utilizzati ai fini della valutazione dell'assistenza erogata.

Il nuovo Patto della Salute 2014-2016 prevede, all'articolo 5 «Assistenza territoriale», punto 22, la realizzazione del flusso informativo per il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali, ivi comprese le strutture *ex* articolo 26 legge n. 833 del 1978, nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

L'altro filone di attività diretta che consente di verificare e monitorare il rispetto delle disposizioni in materia di assistenza sociosanitaria, si sviluppa nell'ambito del supporto tecnico fornito dal Ministero della salute alle Regioni che hanno sottoscritto un Piano di rientro dal disavanzo strutturale, nei quali devono essere previste azioni di riorganizzazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie, soprattutto per quanto riguarda: il potenziamento della rete territoriale, del ruolo dei distretti e delle unità di cure primarie, delle cure domiciliari (adozione di linee guida omogenee sul territorio); la ridefinizione e riorganizzazione della rete delle strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali (nei termini di quota di p.l., accreditamento, linee guida sui percorsi di cura, ruolo delle ASL e delle Unità Valutative Multidisciplinari – UVM).

La senatrice DIRINDIN (PD) si dichiara soddisfatta della risposta, rilevando come da essa emerga la necessità di potenziare il sistema di monitoraggio sul rispetto dei LEA, anche coinvolgendo nelle sedi a ciò preposte – come il Comitato di verifica – esponenti della cittadinanza.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde, quindi, all'interrogazione n. 3-01762, del senatore D'Ambrosio Lettieri, sulla stabilizzazione dei medici in servizio presso le reti nazionali per le cure palliative e la terapia del dolore.

Premette che la legge n. 38 del 2010 recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore», ha delineato il percorso per la realizzazione di un sistema organizzativo articolato che, coinvolgendo un gran numero di strutture e di professionisti, assicura su tutto il territorio nazionale risposte socio-assistenziali anche di elevata complessità.

Fa quindi presente che, parallelamente alla definizione delle reti di terapia del dolore e di cure palliative, con l'Accordo Stato-Regioni del 10 luglio 2014, si è provveduto ad individuare l'elenco delle professionalità operanti nella rete delle cure palliative, tenendo conto di quanto già previsto dal legislatore.

In occasione del perfezionamento del citato Accordo, si è posta la problematica relativa all'esclusione di quei medici, richiamati dalla citata legge n. 38 del 2010, i quali prestano servizio nelle reti regionali di cure palliative senza essere in possesso di una specializzazione e che, in assenza di uno specifico intervento normativo, non avrebbero potuto continuare a collaborare con il Servizio Sanitario Nazionale.

Detta problematica ha trovato soluzione con l'articolo 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che dispone: «Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate».

Pertanto, in attuazione di quanto previsto dalla richiamata disposizione, il Ministero della salute ha predisposto lo schema di decreto di natura non regolamentare, che, dopo l'assenso politico della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2015, è stato adottato in data 6 giugno 2015.

Nel decreto sono indicati i criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici privi di specializzazione in servizio presso le reti medesime.

Tali medici, pertanto, ottenuta la prescritta certificazione, saranno idonei ad operare nelle reti di cure palliative.

Fa altresì presente che i contratti di collaborazione di natura occasionale, o coordinata e continuativa, e/o libero professionali, non rientrano nell'ambito di applicabilità del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 6 marzo 2015, per la stabilizzazione del personale precario del Servizio Sanitario Nazionale.

Infatti detto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dovendo necessariamente tener conto di quanto disposto dalla norma di carattere primario da attuare, disciplina apposite procedure concorsuali, riservate esclusivamente al personale titolare di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in possesso di determinati requisiti di anzianità previsti dal legislatore.

In particolare, l'articolo 6, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che: «il personale medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, presso i servizi di emergenza e urgenza degli enti di cui all'articolo 1, è ammesso a partecipare ai concorsi di cui al presente decreto, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.»

Tale disposizione non deroga al requisito generale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per cui i candidati devono essere titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

In conclusione, assicura che, una volta svolte le necessarie valutazioni di carattere tecnico-normativo, la tematica affrontata con l'interrogazione *de qua* sarà oggetto di valutazione politica per una eventuale e ulteriore definizione.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) si dichiara insoddisfatto della risposta, pur prendendo atto degli impegni assunti dal Governo in merito a ulteriori iniziative in materia. Sottolinea l'irrinunciabilità delle prestazioni assicurate dal personale medico in questione nel campo dell'assistenza ai pazienti oncologici.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde, infine, all'interrogazione n. 3-01836, a prima firma del senatore Giroto, sull'incidenza delle patologie tumorali nei Comuni già sedi di impianti nucleari.

Riferisce che, nel rapporto indicato nell'atto ispettivo ed elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità, sono state riportate metodologie, risultanze e considerazioni relative a tre attività svolte: 1) l'analisi della mortalità, nel periodo 1980-2008, nei 9 Comuni italiani che ospitano nel proprio territorio un impianto nucleare; 2) la stima dei casi attesi di mortalità, con diverse ipotesi di esposizione a radiazioni ionizzanti da eventuali rilasci di radioattività da parte di questi impianti; 3) la rassegna degli altri studi epidemiologici condotti in Italia (effettuati solo su alcuni dei Comuni presi in esame in questo rapporto), e in altri Paesi sullo stato di salute di popolazioni residenti in prossimità di impianti nucleari.

La prima di queste attività, ossia l'analisi della mortalità, è stata svolta confrontando la mortalità in ogni Comune con la mortalità media della Regione di appartenenza.

Le cause di morte prese in esame sono state 62, ma particolare attenzione è stata data alle 24 patologie tumorali per le quali organismi internazionali preposti (tra cui l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, l'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS, e l'*International Commission on Radiological Protection*), hanno concluso che possono essere causate, oltre che da diversi altri fattori di rischio, anche dalle radiazioni ionizzanti.

L'analisi di mortalità è stata effettuata sia per singoli Comuni e singole patologie, che per aggregazioni dei Comuni e aggregazioni di patologie.

Tra i numerosi risultati di queste analisi, tutti riportati nel citato rapporto, si riscontrano alcune mortalità superiori alle medie regionali, tra cui quella per tumori alla tiroide riscontrata nell'analisi aggregata di tutti i Comuni, tranne Latina.

L'analisi delle mortalità superiori alla media regionale va approfondita, ma per diverse altre patologie, pure potenzialmente connesse ad esposizione a radiazioni ionizzanti, sono stati invece osservati livelli di mortalità inferiori alle medie regionali.

Non si può comunque parlare – secondo il Sottosegretario – di «incrementi» di mortalità rispetto ai valori presenti prima della realizzazione ed esercizio degli impianti, in quanto i dati ISTAT di mortalità sono disponibili solo a partire dal 1980.

In ogni caso, il confronto tra la mortalità osservata in questi Comuni e quella media regionale permette di fare una valutazione dello stato di salute di queste popolazioni, ma non permette di concludere che un'eventuale mortalità osservata maggiore di quella media regionale sia stata causata dalla radioattività eventualmente rilasciata dagli impianti nucleari.

Infatti, le patologie tumorali in esame possono essere causate da molti fattori e non solo dalle radiazioni ionizzanti, e inoltre, per poter stabilire un tale nesso causale sarebbe necessario conoscere i livelli di esposizione a radiazioni ionizzanti dei singoli abitanti, per confrontare il livello di esposizione in coloro che sono deceduti per le patologie in oggetto con quello degli altri.

Proprio al fine di conseguire elementi conoscitivi ulteriori, è stata effettuata la stima dei casi attesi di mortalità con diverse ipotesi di livello di esposizione a radiazioni ionizzanti prodotte da eventuali rilasci di radioattività da parte di questi impianti.

I risultati mostrano che solo in caso di rilasci consistenti di radioattività (100 volte i livelli massimi registrati in dati ufficiali) per tutto il periodo di funzionamento degli impianti, si avrebbe nei circa 30 anni di osservazione un numero di casi attesi (di mortalità per i 24 tumori per i quali le radiazioni ionizzanti hanno un ruolo eziologico), a seguito di tali rilasci, superiore a 1.

Il Ministero della salute – aggiunge il Sottosegretario – condivide la necessità che venga garantita da parte dell'ISS una comunicazione rigorosa, completa, comprensibile e trasparente, rivolta sia ai cittadini che alle Istituzioni, sulla problematica oggetto dello studio, e rappresenta che l'ISS intende programmare, in accordo con tutti i soggetti decisori

coinvolti, un insieme di strumenti ed interventi coordinati di comunicazione, relativi ai risultati del citato rapporto e alla metodologia adottata.

Tali azioni di comunicazione devono essere rivolte e aperte alla partecipazione di tutti gli «*stakeholders*», a partire dai cittadini dei Comuni interessati alla presenza degli impianti nucleari.

Durante gli incontri inclusi in questo programma di comunicazione sarà anche possibile chiarire gli eventuali dubbi, come quelli sollevati da alcuni Enti locali, così come è stato fatto finora in tutti gli incontri già svolti su questo argomento e a cui l'Istituto Superiore di Sanità ha partecipato, quali le riunioni del Tavolo di coordinamento sulle attività di indagine epidemiologica nelle aree interessate dalla precedente generazione nucleare – istituito presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali – e le riunioni della Consulta dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani dei Comuni sede di servitù nucleari.

Inoltre, fa presente che l'Istituto Superiore di Sanità è disponibile a proseguire le attività di monitoraggio sulla salute dei cittadini, anche al fine di tener conto della lunga latenza, anche di diversi decenni, dei tumori che possono essere indotti anche dalle radiazioni ionizzanti, e ad estendere lo studio anche ai Comuni limitrofi, come indicato nel rapporto stesso, coinvolgendo in tali attività anche le strutture sanitarie locali.

A tale proposito, evidenzia che alcune di queste strutture sono state già coinvolte nella realizzazione del rapporto in questione.

Tali argomentazioni sono state condivise dal Ministero in occasione di un incontro tecnico in data 25 giugno 2015, concernente le iniziative di comunicazione consequenziali ai dati del rapporto.

In tale riunione i rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità hanno segnalato il forte interesse delle popolazioni interessate ad acquisire informazioni sulla questione, precisando che lo stesso Istituto si farà carico di sviluppare un programma condiviso di comunicazione, che contempli una serie di incontri.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) si dichiara insoddisfatto, rilevando che il Sottosegretario ha fornito risposta solo ad alcuni dei quesiti posti con l'atto di sindacato ispettivo, lasciando inevasi quelli inerenti ai profili più spinosi.

La PRESIDENTE, ringraziato il Sottosegretario, dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (n. 198)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) trova opportuna la predisposizione di un apparato sanzionatorio atto a garantire l'osservanza della normativa europea sui prodotti cosmetici. Tuttavia, auspica che, oltre a comminare sanzioni, il Governo ponga in essere interventi ulteriori per tutelare gli operatori italiani del settore – tra i pochi ad aver resistito alla crisi economica in Italia, rileva l'oratrice – dalla concorrenza sleale dei venditori stranieri, che commerciano prodotti contraffatti al di fuori della legalità e con evidenti rischi per la salute dei consumatori.

Non essendovi altre richieste d'intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 161

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 16 settembre 2015

Plenaria

171^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore VACCARI (*PD*) chiede preliminarmente di accantonare l'emendamento 40.0.1. Riformula l'emendamento 40.300 (testo corretto) nell'emendamento 40.300 ((testo 2)), pubblicato in allegato.

La senatrice PUPPATO (*PD*) sottoscrive l'emendamento 40.0.4 (testo 2).

La Commissione prende atto.

Il presidente MARINELLO dichiara l'inammissibilità, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione, degli emendamenti 39.35, 39.36, 39.37, 39.0.1 ((testo 2)), 39.0.2 ((testo 2)), 39.0.3 ((testo 2)), 39.0.4, 39.0.5, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 40.10, 40.11, 40.1, 40.13 ((testo 2)), 40.14 ((testo 2)), 40.0.2

((testo 2)), 40.100 (testo 3)/6, 41.0.1 ((testo 2)), 41.0.2, 42.2, 42.3, 42.5, 42.6, 42.7, 42.10, 42.11, 42.12, 42.8, 42.9, 42.200/1, 42.200/10, 44.4, 44.5, 44.0.100/6, 44.0.100/7, 44.0.100/8, 44.0.100/9, 44.0.100/12, 44.0.100/13, 44.0.100/14, 44.0.100/1, 44.0.100/2, 44.0.100/3, 44.0.100/4, 44.0.100/10 e 44.0.100/11.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 40.

È posto ai voti ed approvato l'emendamento 40.2.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 40.300 ((testo 2)) e i relativi subemendamenti, nonché l'emendamento 40.200 (testo 2).

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 40.12.

La senatrice MORONESE (*M5S*) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 40.100 ((testo 2))/16, riferibile all'emendamento 40.100 (testo 4).

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*) si associa alla dichiarazione di voto favorevole della senatrice Moronese.

Con successive votazioni sono respinti tutti i subemendamenti riferibili all'emendamento 40.100 (testo 4).

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 40.100 (testo 4).

È posto ai voti e approvato l'emendamento 4.15.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 40.16 e 40.17, nonché l'emendamento 40.0.3, mentre l'emendamento 40.0.4 ((testo 2)) risulta approvato.

In esito a distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 40.0.200 (testo 2)/2 e 40.0.200 (testo 2)/1, mentre l'emendamento 40.0.200 ((testo 2)) è approvato.

Con distinte votazioni è respinto il subemendamento 40.0.300/1 e approvato l'emendamento 40.0.300.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 40.0.400 e i relativi subemendamenti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 41.

In esito a distinte votazioni sono respinti tutti gli emendamenti a tale articolo, ad eccezione dell'emendamento 41 Rubr.1, che risulta approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 42.

È posto ai voti e respinto l'emendamento 42.1.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) rileva incidentalmente che l'emendamento 42.200 comporta maggiori costi a carico dell'utenza, a causa delle modalità di copertura del fondo di garanzia delle opere idriche.

All'esito del voto risulta respinto il subemendamento 42.200/2.

La senatrice MORONESE (*M5S*) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 42.200/3, chiedendo al Relatore chiarimenti sulle motivazioni del parere contrario, atteso che il parere del Rappresentante del Governo è favorevole.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) dichiara il voto contrario sul subemendamento 42.200/3, rilevando che la sua approvazione avrebbe l'effetto di determinare un incremento delle tariffe a carico dell'utenza.

Il senatore CALEO (*PD*) chiede un approfondimento istruttorio sulle motivazioni favorevoli espresse dal Rappresentante del Governo.

Il relatore VACCARI (*PD*) illustra le motivazioni del parere contrario, rimettendosi comunque al voto della Commissione.

Il sottosegretario Barbara DEGANI si riserva un approfondimento istruttorio sul subemendamento 42.200/3.

Su richiesta della senatrice Moronese, la Commissione conviene di accantonare il subemendamento 42.200/3 e i restanti subemendamenti, nonché l'emendamento 42.200 e tutti gli emendamenti all'articolo 42.

Si procede all'esame dell'emendamento all'articolo 43.

È posto ai voti e approvato l'emendamento 43.1.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 44.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 44.1, 44.2 e 44.3, mentre l'emendamento 44.7 risulta approvato.

È posto ai voti e respinto l'emendamento 44.0.1.

Sono posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici subemendamenti 44.0.100/1 ((testo 2)), 44.0.100/2 ((testo 2)) e 44.0.100/3 ((testo 2)).

All'esito del voto il subemendamento 44.0.100/5 risulta respinto.

È quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 44.0.100, come modificato dagli identici subemendamenti 44.0.100/1 ((testo 2)), 44.0.100/2 ((testo 2)) e 44.0.100/3 ((testo 2)).

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 44.0.2, 44.0.3, 44.0.4 e 44.0.5.

Il presidente MARINELLO avverte che gli emendamenti approvati saranno pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14,30, è posticipata alle ore 15,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1676**

40.2

CERONI

Al comma 1, capoverso «Art. 72-bis», alla fine del comma 4, inserire le parole: «e adottato ogni 12 mesi dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali».

40.15

MARINELLO, MANCUSO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: "I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi" inserire le seguenti: "2-ter"».

40.0.4 ((testo 2))

SOLLO, SONEGO, MIRABELLI, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Materiali litoidi)

I materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa delle attività estrattive».

40.300 ((testo 2))

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: "e che non siano diretti a" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto, in conformità alle normative regionali di settore, per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico»;».

40.0.200 ((testo 2))

IL RELATORE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" inserire le seguenti: ", la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico";

b) all'articolo 5, comma 1-bis, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico" inserire le seguenti: "dell'assetto idrogeologico". Conseguentemente, al comma 2, lettera d), dopo le parole: "le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio" aggiungere la parola ", idrogeologico";

c) all'articolo 6, comma 1, tra le parole "di quelle relative all'efficienza energetica" e "nonché delle disposizioni contenute nel codice" inserire le seguenti: "di tutela dal rischio idrogeologico,";

d) all'articolo 17, comma 3, lettera e) tra le parole: "di tutela" e "artistico-storica e ambientale" inserire: "dell'assetto idrogeologico,";

e) all'articolo 20, comma 8, tra: "fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli" e: "ambientali" inserire le parole: "relativi all'assetto idrogeologico,"; conseguentemente, al comma 9, tra "Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli" e "ambientali" inserire le parole: "di assetto idrogeologico";

f) all'articolo 22, comma 6, sostituire le parole: "tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale" con: "tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico";

g) all'articolo 23, comma 1-bis tra le parole: "con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli" e "ambientali" inserire le parole: "relativi all'assetto idrogeologico,";

h) all'articolo 31, comma 5, dopo le parole: "sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi" sostituire "urbanistici o ambientali" con le parole: "urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico";

i) all'articolo 32, comma 3, dopo le parole: "architettonico, archeologico, paesistico" sostituire "ed ambientale" con "ambientale e idrogeologico";

l) all'articolo 123, comma 1, dopo le parole: "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica" sostituire "e ambientale" con "ambientale e dell'assetto idrogeologico".

2. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente" inserire le parole: ", la tutela dal rischio idrogeologico,"».

40.0.300

IL RELATORE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

1. Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE nella seduta del 20 febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo. Il funzionamento del citato fondo sarà disciplinato con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

41.Rubr.1

IL RELATORE

Sostituire la rubrica del Capo VII con la seguente: «Disposizioni in materia di difesa del suolo».

43.1

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"68-bis. – (*Contratti Fiume*): I Contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree"».

44.7

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al Servizio Idrico Integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'Ente di controllo e vigilanza"».

44.0.100/1 (testo 2)

CERONI, PICCOLI

All'emendamento 44.0.100, apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1 dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997"»;

44.0.100/2 (testo 2)

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 44.0.100, apportare le seguenti modifiche:

«1) al comma 1, dopo le parole: "sviluppo economico", inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

44.0.100/3 (testo 2)

ARRIGONI

All'emendamento 44.0.100, sono apportate le seguenti modifiche:

«Al comma 1 dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/97"».

44.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del

servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi».

Plenaria**172^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Barbara DEGANI deposita l'emendamento 17.5 (testo 2), pubblicato in allegato, che riformula l'emendamento 17.5.

Il relatore VACCARI (*PD*) deposita gli emendamenti 33.3 (testo 3) e 56.0.14 (testo 2), pubblicati in allegato, che riformulano gli emendamenti 33.3 (testo 2) e 56.0.14.

Su richiesta del senatore VACCARI (*PD*), la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 45.7 (testo 2).

Il presidente MARINELLO dichiara l'inammissibilità, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio *ex* articolo 81 della Costituzione, degli emendamenti 45.7 (testo 2), 45.8, 45.9, 45.11 (testo 2), 45.13, 45.14, 47.1, 47.2, 47.9, 47.10, 47.11, 47.12, 47.3, 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3, 53.9 (testo 2)/1, 53.9 (testo 2)/8, 53.9 (testo 2)/9, 54.0.1 (testo 2), 54.0.2, 55.0.2, 55.0.3, 55.4, 55.5, 55.6 e 55.0.4.

Si procede all'esame dei subemendamenti all'emendamento 42.200, già accantonati.

Pur valutando positivamente i contenuti del subemendamento 42.200/3, il sottosegretario Barbara DEGANI si rimette al voto della Commissione.

Il relatore VACCARI (*PD*) si associa alle considerazioni della Rappresentante del Governo.

All'esito del voto il subemendamento 42.200/3 risulta approvato.

Con distinte votazioni sono respinti i restanti subemendamenti all'emendamento 42.200, ad eccezione del subemendamento 42.200/11, che risulta approvato.

Il relatore VACCARI (*PD*) riformula l'emendamento 42.200 nell'emendamento 42.200 (testo corretto), modificando l'anno di decorrenza del fondo previsto dal comma 1.

È quindi posto ai voti l'emendamento 42.200 (testo corretto), come modificato dai subemendamenti 42.200/3 e 42.200/11, che risulta approvato. È pertanto precluso l'emendamento 42.4.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 45.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti a tale articolo.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme, formulando l'avviso favorevole sugli emendamenti del Relatore.

Gli emendamenti 45.1, 45.2, 45.5, 45.6, 45.10 e 45.12 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 45.3 e 45.4.

Con distinte votazioni sono respinti tutti i subemendamenti all'emendamento 45.15 (testo 2), mentre lo stesso emendamento risulta approvato.

Posto ai voti è altresì respinto l'emendamento 45.16.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 45.0.1 e 45.0.2.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 45.0.3.

Si procede all'esame dell'emendamento all'articolo 46.

È posto ai voti e respinto l'emendamento 46.1

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 47.

Posti congiuntamente ai voti sono approvati gli identici emendamenti 47.4 (testo corretto), 47.5 (testo corretto), 47.6 (testo corretto), 47.7 (testo corretto) e 47.8 (testo corretto).

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 48.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 48.1 e 48.2.

Gli emendamenti 48.3, 48.4, 48.5, 48.8 e 48.9 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

I senatori CALEO (*PD*), DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) e VATTUONE (*PD*) sottoscrivono l'emendamento 48.6 (testo 2).

È posto ai voti e approvato l'emendamento 48.6 (testo 2).

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottoscrive e ritira l'emendamento 48.7.

All'esito del voto risulta respinto l'emendamento 48.10.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 49.

Posti congiuntamente ai voti sono approvati 49.1 e 49.2.

Il senatore MORGONI (*PD*) ritira l'emendamento 49.3.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 50.

In esito a distinte votazioni, l'emendamento 50.1 è respinto mentre l'emendamento 50.2 è approvato.

Posti congiuntamente ai voti sono approvati gli emendamenti 50.3 e 50.4.

Si procede all'esame dell'emendamento all'articolo 51.

All'esito del voto l'emendamento 51.0.4 è respinto.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 52.

È posto ai voti ed approvato l'emendamento 52.1.

Risultano altresì approvati gli identici emendamenti 52.2 e 52.3.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 52.4 riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 53.

In esito a distinte votazioni, l'emendamento 53.1 è respinto, mentre gli emendamenti 53.2 e 53.3 risultano approvati.

Posti congiuntamente ai voti sono approvati gli identici emendamenti 53.4, 53.5, 53.6 e 53.7.

Il senatore COMPAGNONE (*AL-A*) ritira l'emendamento 53.8.

In esito a distinte votazioni, il subemendamento 53.100/1 è respinto, mentre l'emendamento 53.100 (testo 2) è approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 54.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli emendamenti 54.1 e 54.2.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 54.3.

Posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 54.4 e 54.5 sono approvati.

Posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 54.6, 54.7 e 54.8 sono approvati.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 55.

I senatori DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), SOLLO (*PD*), PICCOLI (*FI-PdL XVII*) e ARRIGONI (*LN-Aut*) sottoscrivono l'emendamento 55.1.

Gli identici emendamenti 55.1, 55.2 e 55.3 sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

I senatori DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), CALEO (*PD*) e PUPPATO (*PD*) sottoscrivono l'emendamento 55.7.

Gli identici emendamenti 55.7, 55.8 e 55.9 sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 55.0.1 e 55.0.5.

Il presidente MARINELLO avverte che gli emendamenti approvati saranno pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1676

17.5 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti «compresi i prodotti assorbenti per la persona, individuati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con il quale deve essere certificata la biodegradabilità degli stessi, nonchè la previa sottoposizione ad un processo di sanificazione secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo decreto. Fino all'adozione del decreto si applicano le disposizioni vigenti in materia».

33.3 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine di valutare l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione, la Regione o la Provincia delegata si avvalgono del supporto del Centro di coordinamento che assicura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo svolgimento di verifiche di carattere tecnico da eseguirsi sulla base di disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, che definisce anche i contenuti della relazione tecnica conclusiva. Salvo ove diversamente disposto in modo espresso dalla Regione o dalla Provincia delegata, il Centro di coordinamento assicurerà l'aggiornamento della relazione tecnica, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo con periodicità annuale, al fine di consentire il monitoraggio della sussistenza dei requisiti e, comunque, in occasione di qualsiasi istanza di modifica del provvedimento autorizzati o degli impianti iscritti all'elenco di cui all'articolo 33 comma 2".».

42.200 (testo corretto)

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 42, con il seguente:***«Art. 42.***(Fondo di garanzia delle opere idriche)*

1. A decorrere dall'anno 2016 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica dei principi e dei criteri in esso contenuti. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2».

42.200/3

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

All'emendamento 42.200, al primo comma, dopo le parole: «tariffa del servizio idrico integrato» aggiungere le seguenti: «da indicare separatamente in bolletta.».

42.200/11

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

All'emendamento del relatore 42.200, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nonché l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di cui al precedente comma, nonché lo stato di avanzamento degli interventi realizzati».

45.15 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 152, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'Ente di Governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti».

47.4 (testo corretto)

CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis.».

47.5 (testo corretto)

MARAN

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis. 4».

47.6 (testo corretto)

MANCUSO

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis.».

47.7 (testo corretto)

ZIZZA

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis.».

47.8 (testo corretto)

DE SIANO

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis.».

48.6 (testo 2)

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «pubblica fognatura» sostituire le parole: «può essere ammesso, ove i sindaci dei comuni dei comprensori», con le seguenti: «è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito».

49.1

CERONI

Al comma 1 capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «e i loro enti strumentali».

49.2

CALEO, MIRABELLI

Al comma 1 capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «e i loro enti strumentali».

50.2

COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 1, dopo le parole: «per la coesione territoriale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione», sono inserite le seguenti: «per i beni e le attività culturali e del turismo».

50.3

CERONI

Al comma 1 dopo le parole: «un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,» inserire le parole: «un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.»

50.4

CALEO, MIRABELLI

Al comma 1 dopo le parole: «un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,» inserire le seguenti: «un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.»

52.1

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso 8, sostituire le parole: «dello smaltimento», con le seguenti: «del trattamento».

52.2

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE

All'articolo 52, comma 1, capoverso «8.», dopo le parole: «ridotto impatto ambientale», aggiungere le seguenti: «le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché».

52.3

ARRIGONI

Al comma 1, capoverso comma 8, dopo le parole: «impatto ambientale,», aggiungere le seguenti: «le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché».

53.2

COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «tra consumatore e produttore», aggiungere le seguenti: «, previa la salvaguardia della funzione nel tempo che rimane essere bene collettivo».

53.3

COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune», sono sostituite con le seguenti: «di uso in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, cioè di utilizzo di una parte del capitale umano con una gestione che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni».

53.4

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva», con le seguenti: «fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata».

53.5

SAGGESE, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, VALENTINI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva», con le seguenti: «fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata».

53.6

MANCUSO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva», con le seguenti: «fissa-

zione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata».

53.7

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: «fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva», con le seguenti: «fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata».

53.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi».

54.4

CERONI

Al comma 3 sostituire le parole: «per il tramite delle unioni di comuni e delle unioni di comuni montani di riferimento» con le parole: «anche per il tramite delle unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

54.5

Elena FERRARA, SOLLO

Al comma 3 sostituire le parole: «per il tramite delle unioni di comuni e delle unioni di comuni montani di riferimento» con le seguenti: «anche per il tramite delle unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

54.6

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.».

54.7

MANCUSO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.».

54.8

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.».

55.1

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«e) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione ed il biometano;».

55.2

GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione ed il biometano;».

55.3

MANCUSO

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione ed il biometano;».

55.7

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 2, aggiungere, in fine, la lettera seguente:

«h-bis) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti».

55.8

MANCUSO

Al comma 2, aggiungere, in fine, la lettera seguente:

«h-bis) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti».

55.9

FASIOLO, ALBANO, BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, la lettera seguente:

«h-bis) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti».

55.0.1

DALLA ZUANNA, MIRABELLI

*Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:***«Art. 55-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di impianti termici civili)*

La parte II dell'allegato IX alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni non si applica agli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528, fatta eccezione per il numero 5 "Apparecchi indicatori"».

55.0.5

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:***«Art. 55-bis.***(Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici)*

«1. Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilità nonché della corretta gestione e tutela degli usi civici, all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico"».

56.0.14 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art.56-bis

(Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, disposizioni in materia di dragaggio)

1. All'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione europea e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive comunitarie, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse.

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'area o le aree interessate vengono escluse dal perimetro del Sito di Interesse Nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152."».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 16 settembre 2015

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

43^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE (n. COM (2015) 341 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

Plenaria

140^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte favorevole e in parte contrario)

La relatrice FISSORE (PD) illustra brevemente uno schema di parere, da lei predisposto, sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in

titolo, rispetto al quale, peraltro, la Commissione si era espressa sul relativo testo, lo scorso 6 maggio.

La relatrice propone ai Commissari una bozza di parere non ostativo su tutti gli emendamenti, salvo che per l'emendamento 8.19, su cui il parere è favorevole, per l'emendamento 8.54, su cui il parere è contrario e per l'emendamento 9.3, su cui il parere è favorevole nel presupposto che sia notificato alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, pone in votazione la suddetta proposta di parere.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (n. 198)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La relatrice GINETTI (*PD*), dà conto dell'Atto del Governo in argomento, illustrando le relative osservazioni favorevoli con rilievi, che sottopone all'attenzione dei membri della Commissione.

Segue una richiesta di delucidazione da parte del senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) in merito alle modalità di individuazione, da parte dell'Esecutivo, delle autorità nazionali competenti per l'applicazione del regolamento in titolo.

Dopo una breve replica della relatrice GINETTI (*PD*), che tiene a sottolineare come il Governo debba procedere, essenzialmente, all'individuazione di autorità incaricate di vigilare e monitorare il mercato dei cosmetici, il PRESIDENTE, successivamente, appurata la presenza del numero legale, mette ai voti la bozza di osservazioni in questione, che è accolta dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore COCIANCICH (*PD*) comunica di aver appreso l'indisponibilità della Commissaria Malmström a riferire alla Commissione in merito agli sviluppi del negoziato sull'Accordo Transatlantico (TTIP). Esprime al riguardo il suo disappunto, avendo la stessa Commissaria precedentemente manifestato la sua piena disponibilità ad incontrare i Parlamenti nazionali in occasione della LIII COSAC di Riga.

La senatrice FISSORE (*PD*) reputa necessario riprendere l'approfondimento sulla programmazione e gestione dei Fondi strutturali, soprattutto

in riferimento alle dotazioni stanziare per il periodo 2014-2020. Sarebbe proficua, in tal senso, una interlocuzione della Commissione con il sottosegretario De Vincenti e con la dottoressa Agrò, direttrice dell’Agenzia per la coesione.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) si associa alle considerazioni testé svolte dalla senatrice Fissore.

La senatrice FATTORI (*M5S*) e il senatore ORELLANA (*Misto*) condividono il disappunto per la mancata disponibilità della Commissaria Malmström, reputando altresì importante l’audizione delle organizzazioni professionali agricole sul TTIP.

Il PRESIDENTE assicura che la Commissione si prenderà carico di quanto richiesto dai Senatori.

La seduta termina alle ore 13,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1870**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

richiamato il parere espresso dalla Commissione, in data 6 maggio 2015, sul testo del disegno di legge;

ricordato, in particolare, che in riferimento all'articolo 8, concernente il servizio civile, nel giugno 2010 era stato aperto il caso EU Pilot n. 1178/10/JLSE, nel quale la Commissione europea aveva rilevato che il requisito della cittadinanza italiana previsto dalla normativa nazionale (l'articolo 3 del decreto legislativo n. 77 del 2002) per l'accesso al servizio civile configurerebbe una discriminazione su base nazionale nei confronti di cittadini di altri Stati membri dell'UE e nei confronti di cittadini di Paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo o beneficiari di protezione internazionale (caso EU Pilot n. 5832/13/HOME, avviato nel novembre 2013). Successivamente, anche il Consiglio di Stato si è pronunciato (parere n. 1091 del 9 ottobre 2014), sostenendo che, sebbene la radice sottesa al servizio civile e al servizio di leva sia il dovere di «difesa della Patria», la nuova connotazione assunta da tale espressione lo fa ricondurre piuttosto all'impegno sociale non armato in senso ampio, di cui agli articoli 2 e 4 della Costituzione, e «quale esperienza formativa volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, al pari dell'istituto del tirocinio, dovendosi, pertanto, ritenere riconducibile alla categoria della formazione professionale»;

ricordato, inoltre, che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 10 dicembre 2013 su volontariato e attività volontaria in Europa, chiede con fermezza che gli Stati membri adottino le misure necessarie per istituzionalizzare il volontariato, ed esorta le autorità nazionali, regionali e locali a garantire un finanziamento adeguato, a semplificare le procedure amministrative e a prevedere incentivi fiscali per le organizzazioni e le reti di volontari, in particolare quelle di piccole dimensioni e con mezzi limitati, e chiede a tal fine che il concetto di sovvenzione alle associazioni sia chiarito, affinché i finanziamenti associativi non siano più confusi con gli aiuti di Stato che possono ostacolare la concorrenza nel settore economico,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge, salvo che per l'emendamento 8.19, su cui il parere è favorevole, per l'emendamento 8.54, su cui il parere è contrario e per l'emendamento 9.3, su cui il parere è favorevole nel presupposto che sia notificato alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 198

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che il regolamento (CE) n. 1223/2009 prevede all'articolo 37 che gli Stati membri stabiliscano le norme sanzionatorie – che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive – da applicare in caso di violazione del regolamento e che le notificano alla Commissione europea entro l'11 luglio 2013 volte a garantire la tracciabilità e responsabilità nella catena di fornitura dei prodotti;

considerato che la legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), prevede all'articolo 2 la consueta delega legislativa biennale per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative, mediante atti aventi forza di legge di competenza nazionale, per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della predetta legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;

considerato che i decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative in attuazione di norme dell'Unione europea si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, in basi ai quali le sanzioni penali sono previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti e in questo caso violazioni che possano compromettere la salute e la sicurezza dei consumatori, mentre le sanzioni amministrative sono previste per le infrazioni che ledono o esponono a pericolo interessi diversi da quelli costituzionalmente protetti;

considerato che la disciplina sanzionatoria di cui allo schema di decreto legislativo è diretta a sostituirsi a quella attualmente vigente, contenuta nella legge 11 ottobre 1986, n. 713, non più applicabile perché riferita alla direttiva 76/768/CEE ora abrogata;

valutata la congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo, che prevedono apposite sanzioni per ogni disposizione del regolamento in cui sono previsti obblighi a carico dei soggetti ivi indicati, specificando i casi in cui è prevista la sanzione penale a cagione della lesione o messa in pericolo del diritto alla salute dei consumatori;

considerato che le sanzioni previste, ai fini della efficacia di deterrenza, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, invitando il Governo alla individuazione degli strumenti e delle autorità incaricate a svolgere l'attività di monitoraggio, controllo, sorveglianza del mercato come previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1223/2009.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 16 settembre 2015

Plenaria
86ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MAZZONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Matteo Guidi, di Last Minute Market.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MAZZONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti di Last Minute Market, sul tema dello spreco delle risorse alimentari e del loro riutilizzo

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 3 agosto scorso.

Il presidente MAZZONI, ricorda che con l'audizione odierna si apre un nuovo filone di approfondimento dedicato al tema degli sprechi alimentari con l'obiettivo di formulare una proposta legislativa sulla scia di quanto fatto nel luglio scorso dall'Assemblea nazionale francese. Ricorda che, secondo la FAO, le tonnellate di cibo sprecato a livello mondiale ammontano a 1,3 miliardi mentre in Italia si stima che lo spreco viene quantificato in 13 miliardi di euro all'anno. Sempre in Italia si sprecano per persona 149 kg di cibo anche se a causa della crisi economica si è assistito ad una riduzione del 50 per cento.

Il dottor Matteo GUIDI, ricercatore di Last Minute Market, presenta brevemente la Società *spin-off* dell'Università di Bologna, impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre dieci anni. Opera su tutto il territorio nazionale a favore di imprese e della pubblica amministrazione per l'ideazione, implementazione e monitoraggio di progetti di recupero dei beni invenduti a favore di enti caritativi e promuove attività di comunicazione per sensibilizzare l'opinione pubblica, le imprese e le istituzioni sul problema degli sprechi e sulla necessità e l'urgenza di ridurli e di eliminarli. Occorre partire dalla definizione di spreco alimentare. Una prima definizione è stata data dalla FAO e comprende qualsiasi sostanza commestibile che, invece di essere destinata al consumo umano è stata scartata o persa o si è degradata. Attualmente la discussione in ambiente scientifico è ancora in atto ma si può far riferimento alla proposta elaborata nell'ambito del progetto europeo «*Fusions*» il quale cerca di individuare alcuni punti in materia di prevenzione degli sprechi su cui la Commissione europea potrà in seguito legiferare. Secondo il progetto «*Fusions*» sono da considerarsi sprechi alimentari tutti i prodotti rimossi dalla catena di approvvigionamento ad esclusione dei prodotti rimasti in campo prima della raccolta e non pronti per essere consumati e dei prodotti utilizzati per alimentazione animale o per altre filiere. Occorre successivamente precisare quanto sprechiamo, perché sprechiamo e dove sprechiamo. Un terzo del cibo prodotto annualmente viene gettato nella spazzatura e corrisponde a 1,3 miliardi di tonnellate e cioè a quattro volte la quantità necessaria per nutrire gli affamati del piante che sono 868 milioni di persone. Se è facile produrre cibo è invece molto più difficile conservarlo e trasferirlo anche se le nuove tecnologie permettono sempre più di migliorare la conservazione dei prodotti. Da un punto di vista quantitativo non c'è una grossa differenza tra lo spreco nei Paesi industrializzati rispetto a quelli in via di sviluppo se non nell'ultimo passaggio che è quello dello spreco domestico. Nei Paesi in via di sviluppo la difficoltà di conservare il cibo implica una riduzione ai minimi termini della produzione di spreco mentre nei Paesi industrializzati, per una questione di stile di vita e di comportamenti, lo spreco domestico è altissimo e pari al 42 per cento dello spreco totale. Bisogna quindi, da un lato offrire ai Paesi in via di sviluppo soluzioni a livello tecnico per una migliore conservazione del cibo – ed è proprio ciò che la FAO ha deciso di fare negli ultimi anni investendo sul confezionamento – mentre, dall'altro, è neces-

sario agire nei Paesi industrializzati sulla educazione e sull'informazione. Una visione d'insieme della filiera consente di individuare in maniera incisiva i passaggi più critici in termini di perdite e d'impatto ambientale. Ad esempio Barilla, come tante altre imprese, ha aderito a un progetto per calcolare l'impatto ambientale del proprio prodotto lungo tutta la filiera. È il momento della produzione degli ingredienti, all'inizio quindi della filiera, quello che pesa di più sull'ambiente mentre la distribuzione, passaggio finale, incide in maniera minima. Non è quindi solo un problema di distribuzione, è importante, per non sprecare, essere consapevoli dell'impatto sull'ambiente di ciascun prodotto così come è fondamentale la prevenzione nella produzione degli sprechi.

Passando al tema del recupero delle eccedenze e della loro cessione, in Italia da un punto di vista fiscale, con il decreto legislativo n. 460 del 1997 e con la legge n. 444 del 2007, sono previste delle agevolazioni per chi cede gratuitamente le eccedenze a favore di Onlus. Vi sono però alcuni limiti facilmente superabili che renderebbero meno complessa la procedura e permetterebbero un maggiore ricorso a tale possibilità.

Per quanto riguarda la normativa ambientale, è necessario intervenire con la politica di incentivi per rafforzare le azioni di recupero e di riutilizzo e ridurre quanto più possibile la produzione di rifiuti. Molti Comuni lo hanno fatto, ad esempio, prevedendo uno sconto sulla tassa dei rifiuti per le aziende impegnate nel recupero e nel riciclo. Di grande importanza è anche l'aspetto igienico-sanitario poiché è molto difficile recuperare e riutilizzare l'invenduto. Nel settore alimentare si stima che sia recuperabile solo lo 0,1-0,2 per cento del fatturato che comunque corrisponde a 70-80 tonnellate di prodotto. L'intervento necessario riguarda l'armonizzazione della normativa igienico-sanitaria attraverso delle linee guida chiare e specifiche per le organizzazioni *no-profit* impegnate nel recupero delle eccedenze alimentari.

Per concludere, più in generale, semplificazione e armonizzazione di norme e procedure a livello nazionale permetterebbero un maggiore ricorso alle pratiche virtuose di recupero.

La senatrice DONNO (*M5S*) sottolinea la necessità di una corretta informazione sul tema e propone progetti specifici di educazione nelle scuole.

La senatrice AMATI (*PD*) ribadisce l'importanza del coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca in progetti di sensibilizzazione chiede se siano stati attuati progetti insieme alla Regione Marche e ulteriori precisazioni sul modo in cui viene definita la categoria degli sprechi.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) chiede notizie di eventuali progetti di recupero a livello di piccole comunità, come ad esempio i condomini.

Il vice presidente MAZZONI chiede se la legge recentemente approvata in Francia sia sufficiente a coprire tutti gli aspetti trattati nel corso dell'audizione e se in Italia vi sia attenzione verso la possibilità di recuperare e riutilizzare gli sprechi. Chiede inoltre notizie in merito ai progetti attuati da Last Minute.

Il dottor GUIDI risponde che ormai da molti anni sono attivi nelle scuole italiane progetti di educazione e sensibilizzazione su questi temi proprio perché l'investimento su bambini e ragazzi è fondamentale ed efficace. Allo stesso modo sono numerosi gli enti locali impegnati in tutta Italia in progetti di recupero e riutilizzo; la grande distribuzione è ormai consapevole dell'importanza di cedere i prodotti invenduti. La legge recentemente approvata in Francia ha sicuramente un grande valore in termini di impulso ad affrontare e risolvere definitivamente il tema degli sprechi alimentari.

Il vice presidente MAZZONI nel ringraziare il dottor Guidi e i senatori presenti al dibattito dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 16 settembre 2015

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Francesco VERDUCCI

Interviene il direttore generale dell'EBU-European Broadcasting Union, Ingrid Deltenre.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Francesco VERDUCCI, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore generale dell'EBU-European Broadcasting Union, Ingrid Deltenre

(Svolgimento e conclusione)

Francesco VERDUCCI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Ingrid DELTENRE, *direttore generale dell'EBU-European Broadcasting Union*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i deputati Pino PISICCHIO (*Misto*), Dalila NESCI (*M5S*) e Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), il senatore Antonio SCAVONE (*AL-A*), e i deputati Michele ANZALDI (*PD*) e Roberto FICO (*M5S*).

Ingrid DELTENRE, *direttore generale dell'EBU-European Broadcasting Union*, risponde ai quesiti posti.

Francesco VERDUCCI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Deltenre e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Presidenza del presidente
Roberto FICO

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,30 alle ore 16,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 16 settembre 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica preliminarmente che, in base a quanto convenuto nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una delegazione della Commissione si recherà in missione il 21 settembre prossimo a Canicattì, per partecipare alla commemorazione del giudice Rosario Livatino in occasione del 25° anniversario dell'assassinio, e il 25 settembre prossimo a Caltanissetta per partecipare alla cerimonia, alla presenza del Capo dello Stato, in onore dei magistrati Livatino e Saetta e delle altre vittime di mafia del distretto nisseno.

Ricorda altresì che venerdì 18 settembre, alle ore 15, si svolgerà alla Camera, presso l'Aula dei gruppi parlamentari, anche un convegno sulla vita e l'operato del giudice Rosario Livatino, a cui interverranno tra gli altri il Presidente del Senato, il Ministro della Giustizia e il Vicepresidente del CSM.

Introduce, quindi, l'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti, accompagnato dal Procuratore aggiunto, Giovanni Russo, e dal Sostituto Procuratore, Maurizio De Lucia.

Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Ad integrazione, svolgono altresì brevi interventi Giovanni RUSSO, *Procuratore aggiunto antimafia e antiterrorismo*, e Maurizio DE LUCIA, *Sostituto Procuratore antimafia e antiterrorismo*.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Mario Michele GIARRUSSO (*M5S*) e Luigi GAETTI (*M5S*), nonché i deputati Davide MATTIELLO (*PD*), Giulia SARTI (*M5S*) e Francesco D'UVA (*M5S*).

Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, e Maurizio DE LUCIA, *sostituto Procuratore antimafia e antiterrorismo*, rispondono ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 16 settembre 2015

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,35.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 16 settembre 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza. Audizione di rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza (Co.Ce.R-Sezione Marina)

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

L'Ammiraglio di divisione Pietro Luciano RICCA, il Capitano di fregata Antonio COLOMBO e il Primo maresciallo Antonio CIAVARELLI svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per alcune precisazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, alla quale rispondono il Primo maresciallo Antonio CIAVARELLI e il Capitano di fregata Antonio COLOMBO.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione il Capo di prima classe Giordano ANDREOLI.

Intervengono, per porre domande e osservazioni, il deputato Luca FRUSONE (*M5S*), Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, la deputata Maria Chiara GADDA (*PD*) e il senatore Riccardo MAZZONI (*AP*), a più riprese.

Rispondono, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione, Antonio CIAVARELLI, Antonio COLOMBO e Pietro Luciano RICCA.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,20 alle ore 9,25.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 16 settembre 2015

**Plenaria
142^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI*

La seduta inizia alle ore 10,20.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo

Il Comitato procede all'audizione dell'ambasciatore Giampiero MASSOLO, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*SCpl*).

Il PRESIDENTE, al termine dell'audizione, coglie l'occasione per ringraziare a nome di tutti i componenti del Comitato, il deputato Vitelli per il prezioso contributo offerto ai lavori di tale organo.

La seduta termina alle ore 12.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 16 settembre 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 15.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere alcune audizioni e di autorizzare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna ad effettuare due missioni, ciascuna della durata massima di un giorno, rispettivamente a Perugia e a Scanzano (PG).

Nella stessa riunione si è altresì deliberato che gli originali dei documenti acquisiti il 5 giugno 2015 dalla dottoressa Giammaria e dal sovrintendente Marratzu presso la Fondazione Nuova antologia (Doc. n. 243/4) saranno restituiti a tale Fondazione al termine delle operazioni di digitalizzazione da parte dell'archivio della Commissione.

Comunica, quindi, che:

– l'8 settembre è pervenuta una nota riservata del Comandante del RIS di Roma, colonnello Ripani, riguardante il possibile svolgimento di alcuni accertamenti tecnici su reperti di interesse;

- l'8 settembre la dottoressa Giammaria ha trasmesso documentazione riguardante l'escussione di una persona informata sui fatti
- sempre l'8 settembre il colonnello Occhipinti ha depositato il verbale di acquisizione di documentazione rinvenuta presso la Questura di Firenze; tale documentazione riservata è pervenuta in data odierna;
- il colonnello Pinnelli ha depositato: il 9 settembre, una nota di sintesi della documentazione riservata da lui versata il 7 settembre; il 15 settembre il verbale segreto dell'escussione testimoniale di una persona informata sui fatti;
- il dottor Alberto Macchia, in relazione ai quesiti a lui rivolti per iscritto dalla Commissione a seguito della sua audizione del 14 aprile scorso, ha comunicato, con una *email* del 10 settembre, di non disporre di ulteriori elementi per fornire adeguata risposta;
- con nota pervenuta il 14 settembre, il senatore Ferdinando Imposimato, in relazione ai quesiti a lui rivolti per iscritto dalla Commissione a seguito della sua audizione del 25 marzo, ha richiesto copia di alcuni documenti di libera consultazione, comunicando altresì che fornirà le proprie risposte entro la fine del corrente mese;
- il 15 settembre sono pervenute due note riservate del generale Scriccia, contenenti una sintesi di due sue relazioni presentate il 7 settembre;
- con due relazioni segrete depositate il 15 settembre, il dottor Donadio ha segnalato l'opportunità di procedere ad alcuni adempimenti istruttori, ai quali l'Ufficio di presidente, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di dare seguito;
- il 15 settembre sono pervenuti dall'Archivio storico del Senato alcuni documenti selezionati da consulenti della Commissione all'interno del Fondo del Presidente Leone;
- il 16 settembre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, dottor Giovanni Salvi, ha inviato una nota riservata concernente l'assegnazione di un procedimento penale di interesse.

La seduta termina alle ore 15,10.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 16 settembre 2015

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare NATO:

Plenaria *Pag.* 201

DELEGAZIONE presso l'Assemblea parlamentare NATO

Mercoledì 16 settembre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Andrea MANCIULLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

Comunicazioni del Presidente sulla prossima Sessione Annuale (Stavanger 9-12 ottobre 2015) e sulle iniziative della Delegazione

Andrea MANCIULLI, *presidente*, comunica i prossimi impegni della Delegazione NATO: il 29 settembre si svolgerà presso la Sala Aldo Moro della Camera dei deputati il Seminario «The challenges of cyber security- Perspectives from Italy and Israel», il cui programma è in distribuzione. A tale riguardo, ricorda che sullo stesso tema la Delegazione ha già organizzato, lo scorso mese di luglio, un'iniziativa: si tratta quindi di una seconda edizione volta ad approfondire una tematica di sempre più grande attualità. Introdurrà i lavori l'onorevole Roberto Morassut, in rappresentanza della Delegazione. Nel ciclo di Seminari tematici che la Delegazione sta organizzando, si dovrà anche prevedere un'iniziativa sulla nuova deterrenza e sul futuro del nucleare, che potrebbe svolgersi, dal punto di vista logistico, al Senato. Ricorda poi che dal 9 al 12 ottobre 2015 si terrà a Stavanger la Sessione annuale dell'Assemblea parlamentare della NATO: sono in distribuzione le relazioni, il programma dei lavori, nonché l'elenco delle cariche da assegnare. A tale riguardo ritiene importante che la Delegazione svolga un lavoro di squadra per ottenere il massimo delle posizioni e quindi di visibilità per il nostro Paese.

Comunica che dal 28 al 30 ottobre 2015, si svolgerà a Cagliari, Napoli e Roma la Visita in Italia della Sottocommissione sul Futuro delle capacità di difesa e sicurezza (DSCFC); ringrazia il senatore Vattuone per essersi efficacemente attivato nella predetta organizzazione.

Ricorda che dal 26 al 28 ottobre 2015, la Delegazione sta organizzando a Firenze il Seminario congiunto del Gruppo Speciale sul Mediterraneo e Medio Oriente e della Sottocommissione per le relazioni economiche transatlantiche. A tale riguardo, ritiene importante inserire nel programma, una sessione sul tema dei rifugiati.

Comunica infine che il Comandante Generale dei Carabinieri ha invitato la Delegazione al Centre of Excellence for Stability Police Units (CoESPU) presso la Caserma dei Carabinieri «Chinotto» di Vicenza. Ritiene che la Delegazione debba aderire all'invito individuando una data utile.

Il deputato Paolo ALLI (NCD) concorda sulla necessità di acquisire cariche ai fini di una maggiore visibilità del Paese. A tale riguardo, ricorda che alcuni Paesi ne hanno otto o addirittura dieci, mentre l'Italia solo tre. Ritiene quindi che si debbano verificare le rispettive disponibilità, fermo restando che saranno poi i gruppi politici a decidere. Personalmente dichiara di poter rinunciare alla carica di Vice Presidente del Gruppo speciale sul Mediterraneo purché essa venga assegnata ad un altro italiano.

Il senatore Lorenzo BATTISTA (Gruppo Per le Autonomie) dichiara la propria disponibilità per una vice presidenza nell'ambito della Commissione Difesa.

Il senatore Raffaele VOLPI (LN-Aut) ritiene importante svolgere un ruolo di squadra all'interno della Delegazione.

Il senatore Vito VATTUONE (PD) nel concordare sulla necessità di effettuare un gioco di squadra per acquisire il maggior numero di cariche possibili, auspica che alla visita del 30 ottobre possa partecipare l'intera Delegazione. Osserva poi che alcune Relazioni che saranno esaminate a Stavanger potrebbero dover essere emendate.

Il deputato Valentino VALENTINI (FI) ritiene che la Delegazione dovrebbe pensare ad una pagina virtuale nella quale diffondere la propria attività.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nel ringraziare i colleghi per il loro contributo, ritiene di suddividere il lavoro di esame delle relazioni tra i vari colleghi incaricando in particolare il senatore Vattuone di approfondire quella sul piano di azione rapida; il deputato Morassut quello sulla sicurezza cibernetica. Ricorda poi l'importante Forum di Washington, rispetto al quale ritiene di organizzare una giornata supplementare di approfondimento tematico all'Atlantic Council.

La seduta termina alle ore 15,15.

